DEGLI USI

DE' PROCERI, E MAGNATI

E DI

CAPUANA, E NIDO

COMENTARJ

DEL MARCHESE

ANTONIO DI LETIZIA

PATRIZIO CAPUANO

DIVISI IN DUE PARTI

DEDICATI

AGLI

ECCELL.MI ELETTI

DELLA FEDELISSIMA CITTA'
DI NAPOLI .

IN NAPOLI MDCCLXXXVI.

Presso Pietro Perger .

Con licenza de' Superiori .

AGLI

ECCELL.MI ELETTI

DELLA FEDELISSIMA CITTA' DI NAPOLI.

ECCELLENTISS. SIGNORI.

VNa delle parti della Giurisprudenza eurematica, dove si ammira gran fondo di sapienza, ed assai

† 2 prov-

provvido consiglio per la conservazione del lustro, e splendore delle Nobili Famiglie, che fanno il decoro di questo inclito Reame, è senza dubbio quella, che si contiene nelle Usanze sì de' Proceri, e Magnati, come di Capuana, e Nido. Ad illustrazione di ciascuno articolo del Dritto i nostri Giureconsulti han fatto a gara di scrivere, e forse oltre dovere, molti, e lunghi trattati; Ma niuno, per quanto io sappia, si è impegnato di comentare sì fatte Usanze, non ostante che il meritassero per la importanza delle controversie, che da loro alla giornata posson nascere. Ho creduto dunque d'impiegare a comun vantaggio le mie fatiche, impiegandole per quanto ho potuto, e saputo il meglio, a rischiarare le me-

desi-

desime. So bene, che la dignità, e grandezza del soggetto richiedevano altre forze, che non sono le mie: ma so pure, che se' al pubblico compariscono sotto la protezione dell'Eccellenze Vostre, esse acquisteranno que' pregi, che per avventura lor mancano. Ed ecco il motivo, per cui mi sono indotto ad ornarle col Nome Vostro. Ma oltre a questo ve ne sono stati parimente degli altri così stringenti, che a prendere tal deliberazione mi hanno forzosamente determinato. Impercciocchè era un dovere, che le mie prime fatiche alla Padria, dove son nato, ed ho gli studj legali compiti, fossero consagrate, e consagrandole all'Eccellenze Vostre, le consagro alla Padria medesima. Di più, l'argomento di cui in esse si tratta,

interessando principalmente tutta la Nobiltà; conveniva, che a i suoi Rappresentanti si fossero offerte. Se dunque il consagrarle all' Eccellenze Vostre è per me un debito nascente da tanti titoli, io mi do l' onore di dedicarle con ogni ossequio ad esse, le quali accettandole, in luogo di sdebitarmi, come forse può apparire, io mi troverò da altra obbligazione legato; poichè al mio lavoro si aggiunge quell' ornamento, e prezio, che da per se non ha; onde le prego a degnarsi di accoglierlo con benigno aggradimento, giacchè io mi reputo assai contento, quando posso perpetuamente protestarmi obbligato alle Eccellenze Vostre, come mi protesto con ogni sincerità, e venerazione.

Umil. devot. obbl. Servit.
Antonio di Letizia.

AL LETTORE.

IL gran desiderio di arrecar giovamento al pubblico è stato il principale oggetto; chè mi ha spinto a dare alla luce la presente opera. I frequenti casi, che tutto giorno accadono sù gli Usi, detti di Capuana *e* Nido, *e de'* Proceri *e* Magnati, *e la poca critica de' nostri Forensi nell' indagarne la origine, e'l vero spirito, ha fatto sì, ch' io finalmente li comentassi. Egli è vero, che alcuni di questi Capitoli sono stati da' nostri Dottori interpretrati, ma per rapporto solamente a quelle cause, che avevan per le mani. Niuno però si è finora industriato di darci un Comentario perpetuo sopra di essi, sviluppandone lo spirito, la origine, e la connessione, che hanno col restante del nostro Dritto. Adunque se mi riesce porre in chiaro gior-*

no

no questa , benchè picciola , ma bastantemente intricata parte della nostra Giurisprudenza Municipale , mi lusingo di aver fatto il pregio dell' opera: d' aver adempiuti i doveri di buon Cittadino; e finalmente di veder sodisfatto il desiderio di facilitare agli altri il compimento della opera stessa , mercè de' loro più vasti talenti; e così, proccurando di togliere il nostro Napoletana Diritto dalla barbarie de' Casisti , ridurlo a quel convenevol sistema , che da tutti i Savj viene comunemente desiderato. Addio.

S. R. M.

SIGNORE

Pietro Perger umiliato avanti il vostro Real Trono l'espone, come desidera stampare un libro intitolato: *Degli Usi de' Proceri, e Magnati, e di Capuana, e Nido Comentarj del Marchese D. Antonio di Letizia*. Supplica pertanto la Maestà Vostra fargli assegnare un Revisore, e l'avrà a grazia quam Deus.

U. J. D. D. Joseph Maffejus in hac Regia Studiorum Universitate Professor Primarius revideat Autographum enunciati Operis, cui se subscribat ad finem revidendi ante publicationem, num exemplaria imprimenda concordent ad formam Regalium Ordinum; et in scriptis referat potissimum an quidquam sit in eo, quin Regiis Juribus, bonisque moribus adversetur, et utilia Statui pertractentur. Datum Neapoli die 20. *mensis Aprilis anni* 1786.

IS. AR. TARSEN. C. M.

S. R. M.

Signore

Ho letto d'Ordine di V. M. il libro degli *Usi de' Proceri e Magnati*, *e di Nido e Capuana del Marchese Letizia*. In questo l'autore s'impegna far una comentazione su tali Usi, e risolvere le quistioni, che vi promuove: nè vi son cose, che possono offendere o i diritti della sovranità, o il buon costume. Anzi l'impegno del giovane autore può esser d'esempio alla gioventù d'impiegare i loro talenti nella ricerca di cose migliori. Il perchè stimo potersi dare alle stampe, se così piaccia a V. M.

Umiliss. divotiss. ed obbligatiss. serv.
Giuseppe Maffei.

Die 1. men. Jul. 1786.

Viso Rescripto S. R. Majestatis sub die 3. currentis mensis, et anni, ac Relatione U. J. D. D. Josephi Maffei de commissione Rev. Reg. Cappellani Majoris, ordine praefatae Reg. Maj.

Regalis Camera S. Clarae providet, decernit, atque mandat, quod imprimetur cum inserta forma praesentis supplicis libelli, ac approbationis dicti Revisoris; verum non publicetur, nisi per ipsum Revisorem facta iterum revisione affirmetur, quod concordat, servata forma Regalium Ordinum, ac etiam in

in pubblicatione servetur Regia pragmatica. Hoc suum.

PATRITIUS. AVENA.

VIDIT FISCUS REG. COR.

Illustris Marchio Citus Praeses S. R. C., et ceteri Ill. Aularum Praefecti tempore subscipt. imp.

Reg. Athanasius.

Eccellentiss., e Reverendiss. Sig.

Pietro Perger pubblico Stampatore di questa Fedelissima Città di Napoli supplicando espone all' Eminenza Vostra Reverendiss. come desidera stampare un libro intitolato: *Degli Usi de' Proceri, e Magnati, e di Capuana, e Nido Comentarj del Marchese D. Antonio di Letizia*. Ricorre pertanto all' Eminenza Vostra acciò se gli assegni un Revisore, e l' averà a grazia *quam Deus*.

Adm. Rev. Dom. D. Ignatius Falanga S. Th. Professor revideat, et in scriptis referat. Die 1. Aprilis 1786.

ANTON. EPISC. ORTHOSIAE V. G.

Joseph Rossi Can. Dep.

Emo, e Rmo Signore

DA autorevol comando di Vostra Eminenza Reverendissima vengo destinato a rivedere, e riferire insieme su l'Opera, che porta il titolo: *Degli Usi de' Proceri e Magnati, e di Capuana e Nido del Marchese D. Antonio di Letizia*. L'ho riveduta: Perciò mi do l'onore di riferire all'Eminenza Vostra, che ella è ben degna produzione di chi ha avuto la commendevole curiosità di rintracciare nel bujo degli oscuri tempi la vera origine di quelli, e credo ch'abbia colto felicemente al segno più che altrimai. La felicità poi colla quale sgombra le tenebre delle nostre Consuetudini Napoletane, che tali usi autorizzano, e ne disbriga gl'impacci, che quelle annodano, rende la strada più piana e agevole ai studiosi per poter penetrare sin nell'intima intelligenza di quelle.. Hanno essi adunque di che rallegrarsi con se medesimi, e di che ringraziare l'Illustre Scrittore. Non essendomi pertanto avvenuto in menoma cosa, che o la santità de' Dommi Cattolici offenda, o la purità de' costumi; stimo potersi mandar alle stampe se 'l consentirà l'Eminenza Vostra

Oggi li 15. Luglio del 1786.

Di vostra Emza Rma.

Divotiss. ed obbligatiss. servo vero
Ignazio Falanga.

Attenta relatione Domini Revisoris imprimatur. Datum hac die 18. Jul. 1786.
ANTON. EPISC. ORTOSIAE V.G.
Joseph Rossi Can. Dep.

PROEMIO.

LO studio del nostro diritto Municipale è uno fra que' molti, che rendonsi necessarj a coloro, che vogliono per la carriera del Foro di questo Regno applicarsi: Ma quanto il medesimo è necessario, altrettanto è difficile, e penoso. Tutta la Giurisprudenza in generale richiede una grande, e seria applicazione: si tratta di penetrare fin dentro ai pensieri, di sofisticare qual mai per avventura abbia potuto essere la vera idea del Legislatore, cosa mai abbia inteso di dire con

que' tali vocaboli, con quel torno, e giro di parole, che spesse fiate fa girar la testa, non che impazzare. Anzi il più delle volte avviene, che volendosi molto metafisicare si giunge fino ad asserire ciocchè per avventura non ebbe giammai immaginato l' Autor della Legge. Molto più in vero n' esiggono le nostre patrie Leggi, e singolarmente alcuni particolari statuti, che per la barbarie de'secoli bassi, e per la mancanza di molte cognizioni storiche si sono renduti quasi del tutto oscuri, e molto scabrosi a comprendersi. I principali fra i cennati statuti sono i tanto da nostri Forensi rinomati *Usi*, e non per anche compresi, comunemente detti di *Nido*, e *Capuana*, de' *Proceri*, e *Magnati*, de'quali ho procurato tesserne un pieno comentario.

Allorchè la prima volta in essi m' avvenni procurai, sembrandomi cosa totalmente nuova, di ben comprenderli, argomentando da loro titoli quanto fosse utile, e necessaria nel tempo stesso la piena di loro cognizio-

zione. Il fatto si fu, che quanto più in me cresceva il desiderio di esserne chiaramente informato, altrettanto mi andavan mancando le necessarie cognizioni, per cui maggiormente fui spinto a domandarne a molte persone erudite, e versate nel diritto, ed a cercarne con ogni diligenza in tutti i nostri antichi, e moderni Dottori, e Prammatici: Ma tanto le domande, che le ricerche riuscirono ugualmente vane, ed infruttuose. Tutte le persone da me interrogate, e tutte le opere de'Forensi da me consultate, altro non produssero, che un' idea molto più oscura, e confusa di quella, che io me ne aveva di essi per l' innanzi formata; nè potei, per quanto affaticato mi fossi, giungere a rilevare, *come mai, da che mai, ed in qual tempo* avessero potuto nel nostro Regno comparire i cennati Usi: la qual cosa da me veniva considerata, come in effetto la è, per una delle più importanti notizie per conseguire la piena, e perfetta di lor cono-

 scen-

scenza . Di fatti ritrovando presso tutti i nostri Forensi, e più insigni Dottori , esser gli Usi de' Proceri , e Magnati quasi in tutto uniformi al diritto comune , e que' di Nido, e Capuana esser gli stessi, che le nostre Consuetudini, non poteva persuadermi come que' Signori del Regno, vivendo colle Leggi Romane, avevano bisogno per contrarre i capitoli matrimoniali delle di loro figlie, e sorelle secondo le disposizioni di quelle, di alcuni particolari , e distinti capitoli , che stabilivano le stesse cose, che nelle cennate Leggi si osservano. La medesima maraviglia, anzi maggiore mi arrecò il vedere , che i Nobili delle piazze di questa Città , dovendo necessariamente esser soggetti alle di lei consuetudini , ebber bisogno di altri Capitoli per contrarre i loro matrimonj.

Tutte queste contradizioni, e gli spessi inconvenienti , che in essi tutto giorno ravvisava, talmente mi scoraggirono, che posi da parte ogni pen-

pensiere di poterli, come dovevansi, interpetrare. Privo adunque di questa speranza rivolsi ad altri oggetti la mia applicazione, restandomi nell' animo, come suole avvenire di quelle cose, che ardentemente si bramano, sempre impresso il gran desiderio di averne una perfetta cognizione. Tratto finalmente da un disperato ardire risolsi a qualunque costo di vederne il fondo, ed andando meco stesso ponderando il come, non conobbi altro mezzo più proprio per secondare l' impresa, che quello di cercare con occhio spassionato la vera origine de' cennati usi, mercè la scorta fedele dell'istoria, e del buon senso. L'esser contenti del primo aspetto delle idee, che a noi si presentano, fa sì, che il più delle volte restiamo da quelle miseramente ingannati, o vero, alla meglio, che avvenir ci possa, mai non giungiamo al caso di comprenderle nel loro vero stato, e di ravvisarne tutti i rapporti, che l'une colle altre devono necessariamente avere. Adunque non

volendo urtare in tali scogli, e desiderando per lo contrario di essere appieno di ogni cosa informato, risolsi di prendere tutti i Capitoli di questi Usi, ed analizarli con ogni diligenza, e pazienza, con vedere da qual diritto mai avessero potuto derivare: in qual tempo probabilmente potettero avere la origine: il fine, che spinse i di loro autori ad introdurli; e per ultimo come mai oggigiorno hanno vigore di Leggi per coloro, che ne fanno uso ne' loro capitoli matrimoniali.

Essendomi, come ho pur detto, ideata la cennata norma, procurava in ogni modo di condurre felicemente detta opera in porto; ma essendo questa parte d'Italia, che oggi forma il Regno di Napoli, soggiaciuta a mille avventure, e funeste vicende, per cui si vide costretta a porre il collo al duro giogo di tanti Principi di diverse, e remote Regioni con tanto danno, e discapito delle sue Leggi, costumi, polizia, e di quanto finalmente contri-

tribuiva a renderla l' oggetto dell' ammirazione, ed invidia de' suoi vicini; queste vicende, dico, han fatto sì, che abbia spesse fiate incontrato degli ostacoli, che fortemente mi han trattenuto nel corso di questa impresa. Le continue successioni di cose, e le diverse rivoluzioni di dominio sono la vera cagione, che le Leggi del nostro Regno sieno alle volte oscure, o per non comprendersi bene alcune barbare espressioni, che in esse ritrovansi, ovvero per non essere appieno informati di alcuni particolari costumi di que' Popoli vincitori, che ve l' introdussero. Ma quel, che reca la più gran pena si è l' indagare d' onde mai derivino, per non dir tutte, la maggior parte delle nostre Consuetudini, sebben da molti comentate, e qual sia presso a poco l' epoca in cui incominciarono ad introdursi, ed aver forza di Leggi presso di noi. L' ignoranza di tutto fa sì, che alle volte si adduce l' autorità d' una Consuetudine per decidere un caso, che poi

indagatone dopo lungo tempo, e fatica il vero fine, per cui s'introdusse, si vede, che giammai poteva adattarsi al caso, che allora trattavasi.

Ma tutti i fin quì cennati ostacoli niente valsero a distogliermi dal proposto impegno; anzi maggiormente mi applicai a ricercare quanto potevasi rinvenire su tal materia, procurando di osservare in qual modo dalle Leggi *Romane*, *Greche*, *Ebree*, *Longobarde*, ed in fine dalle *Costituzioni del nostro Regno*, e dalle *Consuetudini* di questa Città erasi disposto intorno al darsi, ed al restituirsi le doti, in costituirsi l'Antefato alle donne superstiti, in assegnarsi la legittima a figli, ed in permettere alle donne di poter disporre delle lor doti; affinchè poi venissi a comprendere a qual di questi diversi diritti fossero questi Usi, di cui trattiamo, più uniformi, e così tolto di mezzo ogni dubbio, rilevare la vera volontà di coloro, che gl'introdussero; nè di ciò contento non

tra-

tralasciai fatica per fissare la loro origine, ed epoca, senza delle quali non poteva certamente venire al giorno di quelle contradizioni, che nel principio, come di sopra ho detto, erano la cagione delle mie maraviglie, e che rendevano oscura, ed incerta qualunque cosa, che su di essi potevasi per avventura asserire.

Con tali precauzioni, e diligenze giunsi finalmente, o parvemi giungere al termine bramato, ed al fine di questa mia fatica. L'ordine, che si osserva praticato ne' due seguenti trattati è derivato dalla seria riflessione di dover questi Usi essere intelligibili, tanto a quelle persone, che sono provette nelle applicazioni del Foro, acciò occorrendo de' casi (il che avviene alla giornata) su i mentovati Usi, possano con più facilità venire alla di loro discussione; quanto a coloro, che traendo origine da' buoni, e nobili Natali, vogliono contrarre i matrimonj, secondo le disposizioni dell'uno, o dell'altro di questi Usi. Sì fatti riflessi mi han-

hanno astretto a comentare, e spiegare separatamente ciascuno de' loro Capitoli, illustrandoli ancora di alcune utilissime note. Ho creduto altresì necessario di addurre i Testi, e le autorità tutte per intere, non tralasciando d'inserirvi quanto mai poteva essere analogo al nostro proposito; anzi avendo divisa questa Opera in due parti, trattando nella prima degli Usi de' Proceri, e Magnati, e nella seconda di Nido, e Capuana, ho procurato in questa ultima di spiegare con tutta la possibile accuratezza alcune consuetudini molto necessarie per lo intendimento di essi. Tutte le cennate Leggi, ed autorità ho collocate fuori dell' ordine della materia, e propriamente nel luogo destinato alle note, affinchè non fossero di noja a coloro, che ne sono a pieno informati, e per lo contrario di molto comodo per quegli altri, che si trovassero per avventura privi di tali cognizioni.

Dovrei certamente por fine a questo

sto mio proemio, se non fossi astretto di esporre in questo luogo alcune necessarie cognizioni senza delle quali non avrei potuto in modo alcuno giungere al compimento della presente Opera, nè eziandio da' Lettori esser compreso nel decorso di questo volume. Or dunque dovendosi tessere un pieno comentario su gl' Usi de' *Proceri, e Magnati*, e di *Nido, e Capuana*, conviene prima di passare alla di loro interpretazione dimostrare colla maggior chiarezza possibile que' tre necessarj assunti di sopra menzionati, cioè a dire *da che mai, come mai, ed in qual tempo* furono detti usi introdotti, e poicchè vi sono stati molti, i quali han sostenuto, che i medesimi non hanno avuto giammai esistenza; perciò prima d' ogn' altro sono in obbligo di confutare cotesta opinione, ed indi passare a vedere la verità di quanto ho intrapreso a dimostrare.

La sussistenza di questi Usi fu causa di non poche questioni fra i no-

stri Forensi: Alcuni gli ebbero per veri, altri puramente supposti. Il Sacro Consiglio fu il primo, al riferir di Capece (*a*) a dubitarne, Teodoro anch' egli ne dubitò (*b*), e lo stesso fecero da poi Montano (*c*), ed il

(a) *Capec. decis.* 176. *n.* 33. = *Cum causa haec esset in terminis votandi, pro parte viri fuerunt producta capitula quaedam juris francorum in matrimoniis, reperta in fasciculis qu. Notarii Ciri Sanctorii, quae conservantur penes Notarium Gregorium Russum, inter quae est quoddam capitulum ita dicens = Item muliere nupta, ut supra secundum dictum usum, ac moriente testata, vel intestata, superstitibus liberis, viro superstite; et deinde aliqua morula post obitum ipsius mulieris morientibus suis filiis, pater succedit dictis filiis morientibus in pupillari aetate, vel ab intestato, quandocumque in dotibus eorum maternis. Capitula haec non fuerunt habita pro authenticis, nec in totum denegata fides.*

(b) *Teodoro allegat.* 91.

(c) *Montan. controv.* 2. *n.*58. = *Difficultas maxima est de capitulis hujus moris Magnatum exemplatis per Camillum Salernum a Protocollis Notarii Jo: Baptistae de Valle, et impressis inter Consuetudines Neapolitanas fol.* 134., *num fuerint dispositiones, et capitula illius juris francorum, et libenter concurro in negativam sententiam.*

il Regente Galeota (*a*) : Nulla dimeno il contrario sentimento è stato da poi pel più vero riputato, asserendo Camillo Salerno di averli ricavati, e specialmente, que' de *Proceri*, e *Magnati* da protocolli di Notar Giovanni di Lega, e sempre mai avuti per veri ; e se allora il Sacro Consiglio nè dubitò, si fu perchè quella causa nella prima nota addotta fu decisa nel 1541. allorchè i detti Capitoli non si erano ancora dal Salerno autenticamente ricavati da' mentovati protocolli di Notar della Valle, il quale era solito di apporre tai patti negl' Istrumenti dotali col consenso de' contraenti. Lo stesso Capece afferma, che quei dalle parti esibiti eransi ritrovati ne' fascicoli di Notar Ciro Santorio, che conservavansi da Notar Gregorio Russo. Il nostro Grimal-

(a) *Galeota controv.* 64., *et* 65. *lib.* 2. *n.*20.

maldi asserisce (*a*) essere stati da poi impressi nel 1567. fra le nostre Consuetudini da Camillo Salerno, ed osservati dal Regio Collateral Consiglio: lo che affermò prima di tutti il Caputi (*b*); e Fabrizio Brancaccio (*c*) nell'allegazione, che scrisse

(a) Grimaldi Istoria delle Leggi, e Magistrati del Regno di Napoli *lib.* 13 *pag.* 59.

(b) *Caputi in praelud. ad Consuet. Neapol.* §. 1. *n.* 14.

(c) Fabrizio Brancaccio nella sua allegazione in difesa del Conte di Montecalvo *n.* 42. presso Tassoni *de Antefatu n.* 4. *obs.* 4. = *Nec dubitari contingit, an is mos Magnatum verus sit, siquidem talis repertus est inter notas Jo: Baptistae a Valle, talis adest inter notas Antonii Castaldi ipsi traditas a Gregorio Russo, talem inter notas Caesaris Malphitani vidi; et per manus Tabellionum talem versari, talisque denique impressus reperitur; qui si apocriphus fuisset, non fuisset admissa illius impressio ab operis revisore per Illustrem Dominum Proregem deputatum, et si impressioni Consuetudinis dictae* alla nuova maniera *S. C. detulit, ubi ea impressio schedis Notariorum contradicebat; quanto magis erit deferendum impressioni moris Magnatum, concordissimae cum his, quae apud Tabelliones reperiuntur.*

E

se a pro del Conte di Montecalvi, fondò su la ragione, che si trascrive nel. margine, la diloro verità.

Il

E nel Capitolo preliminare alle Consuetudini Napolitane 1. n. 14. scrisse in favore di questi Capitoli le seguenti cose = *Illud firmiter assero, quod omnia introducta per Proceres, et Magnatos in capitibus ipsius Consuetudinis, non repugnant Constitutionibus hujus Civitatis, sive in scriptis redactis, sive Capuanae, et Nidi, ut dicetur locis suis: ultra quod illa consuetudo excedi capitula posita per Salernum in additionibus ad consuetudinem* Si quis, vel si qua *sub n.* 195., *prout advertit de Ponte cons.* 71. *n.* 74. *vol.* 1. = *Non opus est nobis aggredi defensionem capitum dissidentium inter morem Capuanae, et Nidi, et morem Magnatum, quae reperiuntur inserta in volumine Consuetudinum nostrarum, opera laboriosi, at docti viri Camilli Salerni fol.* 133., *in qua adversarii quosdam errores, et repugnantias inveniri contendunt; quamvis enim possemus dicere satis esse, quod in volumine nostrarum Legum, et Consuetudinum sint impressa, ut vim legis habeant, cum praesertim in eo libro omnes Consuetudines sint in observantia, nec una alteram corrigit, et praesertim cum illa impressio Salerni sit facta cum scientia, quinimo auctoritate Regentium Collateralis Consilii, apud quos residet auctoritas contenctarum legum, quibus fuit opus il-*

lius

Il Regente Marciano, e Camillo de Medici scrissero costantemente lo stesso. Questa verità eziandio conobbe il Regente Galeota, e cambiando sentimento si attenne alle ragioni dal Fabrizio addotte. Finalmente

lius novae recompilationis dicatum, ut ex epistola patet. Et plures ex citatis auctoribus fere omnes Consiliarii Regi eam capitum descriptionem, velut legitimam probaverunt, eaque usi sunt semper, et ubique, prout notorium est usos fuisse, et hodie uti advocatos; et praecise Reg. de Ponte, qui tanto tempore praesedit in Collaterali, eam descriptionem probavit in cons. 35. lib. 1. Consil. 110., et 111. lib. 2., et quamvis de ea dubitaverit in cons. 115. n. 7. non tamen illam descriptionem rejecit, sed illud, quod expressum in aliis capitibus non continebatur supplendum existimavit ex iis, quae Dom. Cap. et alii DD. Regnicolae summae auctoritatis dixerunt, quos, dicit alias Sacrum Consilium fuisse secutum in judicando, et in eo testatur velut indubitabili omnes convenire, jam dicta capita in nihilo alterare juris comunis dispositionem, ut saepius reperit n. 7. post princ. n. 8. ubi interpetratur morem Magnatum juxta verba dictorum capitum, ac si essent proprii textus Consuetudinum, Galeot. controv. 30. lib. 2. n. 64. vers. quibus explicatis.

te conchiudo col sopra citato Grimaldi, che il voler oggi porre in dubbio questi Capitoli, o sieno Usi, sarebbe piuttosto brama di mostrar ingegno, che di provare la di lor dubiezza; e per essere i medesimi stabiliti tra particolari Cittadini, i contraenti sottoponendovisi per una tal particolare convenzione, essi, ed i loro eredi vi rimangano sottoposti; permettendosi ad ognuno, per patto, di derogare alle Leggi in suo favore stabilite (*a*): oltre di che oggi i detti Capitoli di entrambi gli Usi vengono osservati come leggi per essere stati introdotti da immemorabile tempo, come notò l' Altimare (*b*), ed il Rovito (*c*). Moltissimo altresì cade in acconcio ciò, che Camillo de Medici scrisse su tal proposito (*d*).

b Di-

(a) Gregorio Grimaldi Istoria delle Leggi, e Magistrati del Regno di Napoli.

(b) Altimare nella Consuetudine 4.

(c) Rovito 7.

(d) Camillo de Medici *Consil.* 96. *n.* 1. ed ultimo = *Matrimonium inter Fridericum, et D. Ma-*

Dimostrata già l' autenticità di questi Usi è di mestieri, che si passi alla dimostrazione de' cennati assunti, cioè da *che mai*, *come mai*, *ed in qual tempo* furono questi Usi introdotti. Per andare con più giusto ordine si deve incominciare dal tempo; e siccome questo non è stato noto a niuno de'nostri Forensi, o perchè non lo hanno curato, sembrando forse loro cosa non necessaria, o vero perchè non lo han potu-

---

D. Mariam contractum fuit secundum morem Magnatum, secundum quae inter caetera usus ille introduxit, quod praemoriente viro superstite patre, uxor lucratur tantum medietatem tertiariae, seu constituti antefati. Ita legitur de hoc Usu recollecto in Consuetudinibus Neapolitanis fol. 131. *cumque num liqueat. Fridericum praecessisse superstite Marchione patre clarissime sequitur D. Mariam non fuisse lucratam, nisi medietatem antefati: ideoque si Marchio ignoranter, et per errorem solvit integrum antefatum condictioni indebiti, medietatem cum interesse indebito solutam D. Maria restituere teneatur. Fuit judicatum juxta allegat. per auctorem* 4. *Novembris* 1568. *referente Consiliario de Haro junctis aulis S. S.*

potuto sapere : sarà per ciò nostro impegno rintracciar questa difficile epoca imprima, se non la più esatta, almeno la più probabile.

PROCERI, E MAGNATI.

QUesti Usi furono stabiliti da tutti i Baroni, e Signori del Regno per regolare il diritto delle doti delle loro figlie, e sorelle, conducendosi queste a marito. Osservandosi attentamente quanto in essi vien disposto si giunge a comprendere, che la vera mente, e volontà di coloro, che gl' introdussero, fu quella di esimersi da un diritto per abbracciarne un' altro molto più comodo, e ragionevole. Questa verità è stata da molti conosciuta, e concordemente tutti i nostri Forensi han detto esser questi Usi formati sul diritto comune; ma tutti altresì (sia detto con buona lor pace) generalmente hanno errato in determinare qual mai sia stato quel di-

ritto da essi abbandonato per seguire le disposizioni delle Leggi Romane. Fra costoro si è renduto celebre il Padre Molfesio (*a*), il quale volendo porre la falce in quella messe, che non gli si apparteneva, disse ne'suoi comentarj, che questi Usi non furono per altro fine introdotti, che per discostarsi dal diritto, che nasceva dalle Consuetudini di questa Città ordinate in iscritto; poicchè que'Nobili non volendo sottoporsi alle medesime, che al popolo eran comuni, contentaronsi piuttosto di vivere secondo il diritto comune, che dipender da quelle.

Di quanto siasi il detto Autore ingannato facilmente si potrà conoscere dall' osservare esser falsa quella sua assertiva, che le Consuetudini Napolitane sieno totalmente diverse dalle disposizioni de' mentovati

(a) Molfesio ne' comentarj alle Consuetudini *part.* 1. *e* 3. *n.* 1. *e seguenti*, *e cap.* 1. 2. 3.

vati Capitoli; poichè di dieci, ch'essi sono, appena il terzo stabilisce cose alle Consuetudini contrarie, ed il secondo poco dalle medesime divaria. Adunque per conciliar quanto egli dice bisognerebbe, che ci figurassimo que' primi Signori talmente fatui, ed insensati, che, per determinare due cose contrarie alle Consuetudini di questa Città, si avessero lambiccato il cervello in istabilir dieci articoli, de'quali otto erano totalmente uniformi a quel diritto, secondo il quale essi viveano, e due al medesimo contrarj. La pensata in vero è molto spiritosa!

Due punti certamente di veduta sono quelli, che debbono fissar l'epoca, di cui andiamo in cerca: I. Ciò, che determinava il diritto Longobardo, che osservavasi in questo Regno, o nella maggior parte di esso, dopo che quella Nazione divenne in Italia la Dominante, come a suo luogo vedremo; II. Quando, ritrovate le Pandette in Amalfi, cominciarono ad esser note in que-

 sto

sto Regno, senza aver alcuna forza di leggi; e quindi dedurre la conseguenza, che in questo frattempo i Proceri, e Magnati intesi del diritto Romano, che cominciavasi a conoscere in Italia, e prima che divenisse il diritto comune nel nostro Regno, con particolare stabilimento preferirono questo al Longobardo, che stimarono esser più confacente agl' interessi delle loro famiglie.

Per quel che riguarda il primo punto di veduta, il diritto Longobardo in quanto ai matrimonj generalmente stabiliva, che 'l marito fosse l' erede legittimo della moglie, che non aveva procreati figli, la qual cosa non poteva generalmente piacere a coloro, che vedevano uscire dalle proprie famiglie i beni, e mercè de' matrimonj impossessarsene gli estranei. Intorno poi al secondo punto di veduta, cioè quando il diritto Romano, che i Proceri, e Magnati abbracciarono, incominciò ad esser conosciuto, prima di dive-

divenir legge comune del Regno, è cosa risaputa tra' nostri Storici, e specialmente presso il nostro dotto, ed incomparabile Pietro Giannone, che ritrovate da Pisani nel 1137. le Pandette in Amalfi, allorchè espugnata la mentovata Città, la diedero alle fiamme, cominciarono a comentarsi, ed il primo, che le chiosò, ed espose in decevol forma, fu il famoso *Irnerio*, il quale da Ravenna, dov'egli insegnava la gioventù, fu da' Bolognesi chiamato nella loro Città, in cui si pose a leggere filosofia, ed al riferir di Giannone talmente applicossi sù la Romana Giurisprudenza, che fu il primo, come abbiam detto, che comentasse le Romane Leggi. Ma quantunque gl' Istorici convenissero in quanto al primo Comentatore, con tutto ciò non son d' accordo intorno all' anno, e da che mai Irnerio fosse stato spinto a ciò fare.

Alcuni son d'avviso, che questo comentario fosse stato perfezionato nel 1128. cosa molto assurda; mentre le

Pandette sarebbero state comentate nove anni prima, che si fossero ritrovate. Chi in un tempo, e chi in un altro stabilì detta epoca, ma la di loro varietà non fu più di dieci anni; quindi si conchiude, che in questi tempi, o presso a poco, dovettero esser disposti i nostri Usi. Per maggiormente venire al chiaro di questa verità bisogna osservare, come ho detto di sopra, che necessariamente dovettero comparire in tempo, che le Leggi Longobarde avevano presso di noi il lor vigore, e le Romane eransi da poco incominciate a studiare. Nell' analisi, che abbiamo fatta (come nel decorso di quest' opera ciascuno potrà vedere) su questi Usi, abbiamo osservato, che nell'appigliarsi a quelle i Proceri, e Magnati diedero a divedere, ch' esse non erano appieno conosciute in que' tempi; dal che si argomenta, che i già rammentati Usi furono formati sul principio, che comparvero le Leggi Romane nel nostro Regno. Nè sarebbe cosa stra-

na,

na, se non contenti della prima, volessimo eziandio fissare una tal epoca sul principio, o nel decorso del dominio Normanno; poicchè anche sotto quel governo osservavansi le Leggi Longobarde, come ben ce ne assicura il già molte volte, e non abbastanza lodato Giannone nel *Cap.*11. *lib.*10. *tom.*2. della sua Istoria, dove egli in tal guisa si esprime.

„ I Normanni ancorchè secondo
„ le Leggi della vittoria, conqui-
„ state ch'ebbero queste nostre Pro-
„ vincie, avesser potuto imporre
„ quelle leggi a vinti, ed introdur-
„ re ne' luoghi conquistati quella
„ forma di governo, che lor fosse stato
„ più a grado; nulla dimeno lascia-
„ rono vivere i Provinciali con quel-
„ le istesse leggi, ed istituti, che
„ avevano; anzi insino ad ora
„ nuove leggi da loro non furono
„ introdotte, siccome fecero i Lon-
„ gobardi, ma ben paghi delle Leg-
„ gi Longobarde, e Romane, a
„ loro imitazione, non solo lascia-
„ rono vivere i loro sudditi nelle
„ proprie leggi, ma essi medesimi

„ si

,, si adattarono a quelle. Il primo
,, che nuove leggi introdusse fu Ruggiero I. Re, come nel seguente
,, libro diremo.

,, Portò ciò in conseguenza, (egli
,, soggiunge) che niente mutossi intorno a' Feudi, le cui consuetudini, procedenti per la maggior parte dalle Leggi Longobarde, restarono intere come erano, e le
,, leggi degl' Imperadori, sin'ora su
,, quelli stabilite, furon da essi con
,, non maggior rispetto ricevute, e
,, fatte osservare. Anzi avendo discacciati dalla Puglia, dalla Calabria, e dalla Sicilia i Greci,
,, ed i Saraceni, che Feudi non conobbero: furon essi, che in questa Provincia, ed in quell' Isola
,, l' introdussero ad esempio delle
,, altre, ch' erano più lungamente
,, sotto la dominazione de' Longobardi. Quindi multiplicossi il numero de' Baroni etc.

E dopo qualche tempo in un altro paragrafo siegue in tal guisa
,, L'avere i Normanni per lo spa-

,, zio

„ zio poco meno di un secolo, da
„ che conquistarono la Puglia in si-
„ no a Ruggiero I. Re, tenuto tan-
„ to conto delle Leggi Longobarde,
„ e l'averle preposte a tutte le al-
„ tre fece sì, che passassero in queste
„ Provincie per leggi comuni, ed
„ i nostri Professori non indrizza-
„ vano ad altro il loro studio, che
„ a queste per appararle, come quel-
„ le, che poste in maggior uso ne'
„ Tribunali, avevano tutta l'auto-
„ rità, e vigore, e per quelle so-
„ lamente le liti eran decise.

„ Le leggi Romane erano, come
„ più volte si è notato, solamente
„ ritenute come una tradizione; e
„ presso la plebe, ch'è l'ultima a
„ deporre gli antichi istituti erano
„ rimaste come antica usanza, e
„ non già come leggi scritte. La
„ Romana Giurisprudenza, ed i li-
„ bri di Giustiniano, ne' quali era
„ contenuta, (siccome tutte le al-
„ tre discipline) erano andate in
„ dimenticanza, e di essi era rara
„ la notizia in questi tempi, ed in
„ que-

„ queste nostre parti, e molto me-
„ no *lo studio*, ed *applicazione*.

Da questi pezzi del nostro Istorico ben si scorge, ch' essendo dominanti in que' tempi le leggi Longobarde nel nostro Regno, i Proceri, e Magnati non volendo soggiacere, per riguardo alle disposizioni delle doti, a sì fatte leggi (come di sopra si è osservato) andavano cercando naturalmente il modo come da quelle sottrarsi intorno a questo punto con fare de' nuovi stabilimenti; e ne incontrarono la opportuna occasione ne' comentarj delle leggi Romane, che pervennero alla loro cognizione dalle mani d' Irnerio, e con privati patti diedero forza di leggi a quelle disposizioni, che prima tal forza non avevano, come la ebbero in appresso nel nostro Regno.

Poco sopra abbiamo di già osservato quanto disponeva la legge Longobarda riguardo alla succession delle mogli in favor de' mariti. Ora per viepiù confermare il nostro sentimen-

timento soggiungiamo, che niun' altro motivo, che l'addotto, potè indurre i Signori del Regno ad appartarsi dallo stabilimento del diritto Longobardo, ed abbracciare il Romano, parlandosi di costituzione, e restituzion di doti. Ed in vero possiamo con ogni franchezza asserire, che fu troppo barbaramente, e con molto discapito della famiglia della donna da quella Nazione disposto, che, allor quando sciogllevasi il matrimonio con la morte della moglie, senza esser nati da un tal congiungimento figli così dell' uno, come dell' altro sesso, tutti i beni della defunta moglie dovessero passare nel patrimonio del marito, per esser egli in tal caso il di lei legittimo erede: Ecco come si spiega l' Imperador *Carlo*, o vero *Enrico*. *Quicumque ex quacumque Natione legitimam uxorem accipit, vel acceperit, si eam mori contigerit sine filiis amborum, vir uxori suae succedat, et omnia bona sua percipiat*. Ed in tal guisa perdevasi da più prossimi della

la famiglia della donna ogni speranza di riaquistare ciò, che una volta si era smembrato dalle loro sostanze. Non v' è alcun dubbio essere stato uno de'principj legali presso tutte le Nazioni le più culte, che mai sieno state, che la dote si porta dalla donna in casa del marito per sostenere i pesi del matrimonio; per cui cessando colla di lei morte il fine dalla legge richiesto, non avvi ragione, su cui il marito possa pretendere il rilasciamento di quelle.

Questi Usi prima di Carlo II. di Angiò non avevan vigore, e forza di Leggi, come dipoi avvenne sotto il governo de'suoi successori, e propriamente quando nel 1567. furono registrati nel volume delle nostre Consuetudini, e di poi continuamente allegati nel nostro Foro, e secondo le lor disposizioni giudicato. Il che facilmente si rileva da varie decisioni portate dal *de Franchis*, da Matteo di Afflitto, ed altri, per cui essi devono oggi avere tut-

ta la forza di leggi scritte, aggiungendosi a quanto ho detto la lunghezza del tempo, in cui si sono osservati come tali, ed in fine per essere stati tacitamente da Principi approvati.

E se prima di questo tempo erano apposti ne' capitoli matrimoniali, come abbiamo altrove osservato, altra forza non avevano, che quella nascente da' patti, cui spontaneamente si sottoponevano le parti contraenti; nè altra autorità potevano esercitare, che quella solita, e comune a tutte le altre Consuetudini del Regno, ed in particolare di questa Città, le quali anch' esse prima di Carlo non avevano una certa forma, o autorità; poichè ritrovandosi le medesime sparse in varj luoghi, e presso di alcuni particolari Cittadini conservate, spesse fiate avveniva, che, o per malizia di coloro, che le conservavano, o per gli errori de'copisti, che le trascrivevano, venivano nel Foro diversamente allegate. Questo Principe

cipe commosso pertanto da clamori de' Napoletani, che pervenivano continuamente al suo Trono, determinossi nel 1306., dimorante in questa Metropoli, di dar riparo a sì forte inconveniente, e di toglier di mezzo le tante frodi, che alla giornata eran commesse; perlocchè scelse una persona molto capace, come fu quella di Filippo Minutolo, che ritrovavasi allora Arcivescovo di Napoli, con ordinargli, che eletti dodici Uomini i più probi, savj, ed intesi di queste costumanze, procurasse di corregere con tutto l' impegno quel corpo di Consuetudini, che da altre dodici persone sarebbe stato per ordine dell' Università compilato, procurando di unire, e registrare le migliori fra quelle, e le più confacenti alla pace, e quiete della Città. Questa Opera, di già compiuta, e corretta dal famoso Bartolomeo di Capua, fu di poi nel 1306. a 4. del mese di Marzo per ordin del medesimo Principe solennemente publicata,

cata, ordinando nel proemio, ch' egli vi appose, che queste soltanto dovessero per l' avvenire aver luogo di leggi, escludendone tutte quelle, che venissero diversamente allegate.

Dalle quali cose resta con molta chiarezza dimostrata la di loro autorità. Asserisce altresì il de Franchis, rapportando varj luoghi di Napodano, il primo, ed il più celebre Comentatore di questa parte di diritto Napolitano, ch' esse hanno oggigiorno tutto il vigore di leggi presso di noi. Ecco le sue parole: *Et Consuetudines Civitatis Neapolitanae in Civitate praedicta sunt leges, ut dicit Napodanus in praefat. 2. col. vers. ex praemissis patet, quod se refert ad Consuetud. Si quis erit in vers. scientia, ubi idem dicit in Consuetud., si aliquam rem in prima Glos. vers. nec obstat d. Constit. dicit, quod Consuetudo scripta dicitur jus. Et fuerunt dictae Consuetudines approbatae per Regem Carolum, ut dixit Napodanus in Consuetud. In bonis, et in Consuetudine, si mulier consentiat, in glossa in* c *ver-*

versiculo super bonis. Minad. in repert. Constit. Regni in aliquibus in secundo not. n. 97. vers. praeterea n. 85. dicit, quod Consuetudines Neapolitanae per approbationem Regum obtinent eandem vim, et auctoritatem, quam Regiae constitutiones, et allegat Napodanum in aliis locis.

Or dunque ritrovandosi i Capitoli sì de' Proceri, e Magnati, che di Nido, e Capuana registrati fin dal 1567. frà le nostre Consuetudini, ne siegue, che essendosi continuamente allegate nel Foro, ed in oltre giudicato secondo quelle, come facilmente ricavasi da varie decisioni, e risoluzioni portate dal *de Franchis*, ed altri Autori, esse oggi debbonsi come quelle avere per leggi.

NIDO, E CAPUANA.

PEr quel, che riguarda questi Usi, la cosa è molto breve; il fine, che si proposero i Nobili di queste due Piaz-

Piazze fu certamente quello, (come apparisce dalle di loro disposizioni) di far ritornare le doti delle donne, che muojono senza figli, o vero questi prima di loro in età pupillare, o intestati, nella istessa famiglia, da cui erano uscite, e di non far passare i beni del marito, allorch' egli muoja nella guisa da' Capitoli spiegata, nella famiglia della moglie: la qual cosa essendo contraria per molte ragioni, come a suo luogo diremo, ad ogni diritto sì antico, che nuovo; ne siegue, che per venire a capo di quanto bramavano dovettero idearsi di pianta que' sei Capitoli, che, come ho detto di sopra, vengono comunemente chiamati di Capuana, e Nido, a' quali da prima si sottoposero, come puri, e semplici patti, e di poi per la lunghezza del tempo passarono, e passano tuttavia per leggi consuetudinarie (*a*).

(a) Di questo ce ne assicurano tutti i nostri Dottori, e fra gli altri *de Rosa consult. 6. tom. 1. n. 65., e 66.*

In quanto alla loro epoca i nostri Forensi ne parlano meno di quel che han fatto degli Usi de' Proceri, e Magnati per gli stessi motivi di sopra addotti, onde bisognerebbe rilevarla come meglio si può dalle più probabili congetture, che la cognizione del nostro Foro può in tanta oscurità somministrarci; ma poichè nella esposizione de' cennati Capitoli avremo occasione di più acconciamente riflettere su questa ricerca; perciò siam contenti per ora di qui addurre questo nostro solo sentimento, cioè, ch' essi dovettero essere formati prima, che Carlo II. d' Angiò publicasse, e dasse vigor di leggi alla cennata raccolta delle nostre Consuetudini. E di fatti essendo quattro de' detti Capitoli in tutto uniformi alle medesime, bisogna dir dunque, che quelle non avesser vigor di leggi, altrimenti sarebbe stata una follia a fare stabilimenti, che di già ritrovavansi fatti. Ma tanto fin qui basta per una prefazione, augurandomi la pazienza di chi legge nel proseguimento dell' Opera.

PAR-

DEGLI USI
DE' PROCERI, E MAGNATI

PARTE PRIMA

CAPITOLO I.

Si mulier nupta a Patre secundum dictum Usum moriatur absque liberis ex eodem matrimonio intestata, vivente Patre, restitutio dotium debet fieri ipsi Patri: Si vero Patre praemortuo, similiter intestata, dotis restitutio fiat proximioribus in gradu ex linea Paterna.

Se la donna, che secondo questo uso si marita dal padre, muoja intestata senza figliuoli, nati dal medesimo matrimonio, vivente il Padre, devesi la dote restituire allo stesso Padre; Ma se questi premorto, intestata ancora muoja la donna senza figliuoli, tal restituzion di doti debbasi fare in beneficio de' più prossimi del lato paterno.

Questo primo Capitolo contiene due parti; sì nell' una, come nell' altra vien disposta la successione al-

le doti della donna, che muore intestata, e senza figli; totalmente contraria a ciocchè leggesi nel diritto Longobardo. L' Imperador Carlo in una sua legge (da me citata nel Proemio) ordinò, che chiunque di qualunque nazione prendeva una legittima moglie, e di poi la medesima passasse a miglior vita senza figli da quel matrimonio nati, il marito dovesse succedere alla moglie in tutti i di lei beni (*a*).

A tal legge intanto non volendo sottoporsi i Proceri, e Magnati, per esser chiaramente non meno il Padre, che i fratelli della donna, se mai fossero superstiti, da' beni dotali di lor figlia, o sorella per sempre esclusi, stabilirono, come si ravvisa nel presente Capitolo, che alla donna, che muore senza figli, ed

(a) *L.* 30. *Longob. de success. quicumque ex quacumque natione legitimam uxorem accipit, vel acceperit, si eam mori contigerit sine filiis amborum, vir uxori suae succedat, et omnia bona percipiat.*

ed intestata, succedesse nelle sue doti il Padre, se questi fosse superstite, o i fratelli, se quegli fosse prima di lei già morto. Fu ciò stabilito per uniformarsi al diritto Romano, in cui nella già esposta guisa vien regolata la successione, che risguarda le doti della donna, che muore intestata, e senza figli.

Sì nel Codice, che nel Digesto si osservano somiglianti disposizioni a favor del solo padre, cui si accorda richiamar la dote della estinta figliuola, tanto se stia sotto la Patria potestà, quanto se sia emancipata (*a*).

(a) *Leg.* 10. *D. solut. matrim.: si ab hostibus capta filia, quae nupta erat, et dotem a Patre profectam habeat, ibi decesserit: puto dicendum, perinde observanda omnia, ac si nupta decesserit: at, etiamsi in potestate non fuerit Patris, dos ab eo profecta reverti ad eum debeat.*

L. 5. *D. in princip. de jur. dot. Profectitia dos est, quae a Patre, vel parente profecta est de bonis, vel facto ejus. Sive igitur parens dedit dotem, sive Procurator ejus, sive jussit alium dare: sive cum quis dedisset, nego-*

Un tal diritto si concede altresì al Padre estraneo, così detto dal Donello, dal Gottifredo, e d' altri per colui, che abbia emancipata la figliuola in vigor del diritto Romano, come un privilegio molto necessario

---

gotium ejus gerens, parens ratum habuerit, profectitia dos est.

L. 4. eod. solut. matrim. Dos a patre profecta, si in matrimonio decesserit mulier, filiafamilias ad Patrem redire debet, è d' avvertirsi, che tutti gl' Interpetri spiegano le parole *filiafamilias* per quella donna, che non ha procreati figli.

L. 26. D. §. 2. de pact. dotal. Cum inter Patrem, et Generum convenit, ut, in matrimonio sine liberis defuncta filia, dos Patri restituatur, *id actum inter contrahentes intelligi debet, ut liberis superstitibus . . .*

L. 21. D. solut. matrim. Sed etsi ideo maritus ex dote expendit, ut a latronibus redimeret necessarias mulieri personas, vel ut mulier vinculis vindicet de necessariis suis aliquem, reputatur ei id quod expensum est: Sive pars dotis sit, pro ea parte; Sive tota dos sit actio dotis evanescit. Et multo magis, idem dicendum est, si socer agat de dote, debere rationem haberi ejus quod in ipsum impensum est, sive ipse maritus hoc fecit, sive filiae, ut faciat, dedit.

sario al sollievo della umanità (*a*); affinchè al dir di Pomponio il padre non sia oppresso dalla perdita della figlia, come da quella della dote già data (*b*). Ed in vero prima di un tal privilegio, se il padre senza alcun patto dava la dote, veniva in quel punto dalla figlia acquistata, e dopo, morta, a' di lei eredi appartenevasi, e non già al padre, se non fosse della medesima erede, poichè l'erede succede in tutti i diritti del defunto (*c*).

Pre-

(a) *L. 6. D. De jur. dot.. Jure succursum est Patri, ut filia amissa solatii loco cederet, si redderetur ei dos ab ipso profecta: ne et filiae amissae, et pecuniae damnum sentiret.*

(b) *L. unica §. accedit C. de rei uxoriae actione: Accedit ei et alia species ab rei uxoriae actione, si quando etenim extraneus dotem dabat, nulla stipulatione, vel pacto pro restitutione ejus in suam personam facto, quisquis is fuerat, mulier habebat rei uxoriae actionem: quod antea in ex stipulatu actione non erat.*

(c) *L. heres in omne D. de acquir. vel omit. her.: Heres in omne Jus mortui, non tantum singularum rerum dominium, succedit: cum*

Prevenghiamo alcune objezioni, che questa dottrina potrebbe incontrare. La prima è quella, che tutte le leggi già rapportate per far conoscere di qual diritto abbiansi voluto servire que' Signori nel lor primo Capitolo, alcune dal Digesto, altre dal Codice sono prese; perciò giusta la regola generale, che le leggi posteriori derogano le anteriori, ne siegue, che essendo il secondo corpo di leggi posteriori al primo, cioè il Codice al Digesto, le leggi di quello non devono aver luogo all' ora quando possiamo servirci delle disposizioni di questo. Oltre di che da Giustiniano molte cose sono state mutate intorno all' azione della ripetizione della dote, per cui

---

cum et ea, quae in nominibus sint, ad heredem transeant.

L. hereditas D. de regul. jur.: hereditas nihil aliud est, quam successio in universum jus, quod defunctus habuerit.

L. heredem D. eod. tit.: heredem ejusdem potestatis, jurisque esse, cujus fuit defunctus, constat.

cui tutte le già mentovate leggi perdono il loro vigore, nè sono idonee ad autorizar quanto di sopra si è detto.

Quest' argomento sarebbe certamente ragionevole, quante volte sù di un tal punto vi fossero nel Digesto leggi contrarie al Codice, per cui calcitrassero infra di loro, e l'une dalle altre venissero distrutte; il che in vero non si è potuto ravvisar giammai. In quanto poi a Giustiniano (*a*), egli è vero, che di molti pun-

---

(a) *L. unica C. de rei uxoriae actione in prin.: Rem in praesenti non minimam aggredimur, sed in omni pene corpore juris effusam, tam super rei uxoriae actione, quam ex stipulatu: earum communiones, et differentias resecantes, et in unum tramitem ex stipulatu actionis totum rei uxorie Jus quod dignum esse valere censemus, concludentes.* Rei uxoriae *itaque actione sublata, sancimus, omnes dotes per ex stipulatu actionem exigi, sive scripta fuerit stipulatio, sive non: ut intelligatur re ipsa stipulatio esse subsequta. Eodemque modo, etsi inutiliter facta est stipulatio: adjuvari enim eam magis, quam evanescere oportet. Si enim cum una in Istrumen-*

punti altrimenti dispose; ma non per-

---

mento stipulatio valida inveniatur, aliis etiam inutilibus suam nescitur praestare fortitudinem: quare non ex nostra lege hujusmodi stipulationibus robur accedat legitimum. Est enim consentaneum nobis qui censemus, et ubi stipulatio supposita non est, intelligi eam fuisse adhibitam: et multo magis etiam si inutilis est, eam validam effici.

§. 2. Sed etsi non ignoramus ex stipulatu actionem stricto jure esse vallatam, et non ex bona fide descendere: tamen quia novam naturam de dote stipulatio sibi invenit, accommodetur ei natura rei uxoriae, et bonae fidei beneficium: et omnes quidem eventus, quos dos ex stipulatu habet, maneat pro sua natura exercens. Si quid autem optimum ex rei uxoriae actione invenimus, hoc in praesenti specialiter ei addimus: ut sit et nova ista ex stipulatu, quam composuimus, et non propria tantum, sed etiam veteris actionis pulcritudine decorata.

§. 3. Primum itaque quid naturale sit ex stipulatu actionis, exponatur: ita si quid ex actione rei uxoriae supervenerit, addatur. Sciendum itaque est edictum Praetoris, quod de alterutro introductum est, in ex stipulatu actione cessare: ita ut uxor et a marito relicta recipiat, et dotem consequatur: nisi specialiter pro dote ei maritus ea dereliquit: cum manifestissimum sit testatorem qui non hoc addiderit, voluisse eam utramque consequi.

perciò fece innovazione alcuna nel diritto antico, mentre come prima erano due le azioni, per cui dalla donna si poteva ripeter la dote, cioè *actio rei uxoriae*, *et actio ex stipulatu*, e per esser la prima *bonae fidei*, ed in conseguenza debole, la seconda *stricti juris*, e con ciò più valida, ed in molte circostanze più utile, e vantaggiosa, egli tolse la prima, e ciò, che di meglio in essa vi era, trasferì nell' azione della dote *ex stipulatu*, dove determinò, che quantunque si fosse stipulato di doversi restituire la dote, o che detta stipola riuscisse inutile, con tutto ciò doversi stimare come se la stipola vi fosse, ed utilmente intervenuta, ed in tal guisa l' azione *ex stipulatu* di stretto dritto divenne anche di buona fede. Altre cose furono ancora da Giustiniano disposte, che nella mentovata legge possonsi osservare.

Ma senza più dilungarci, lo stesso Imperadore nella fine della già rapportata legge in questi modi si spie-

ga

ga (*a*), *finalmente abbiamo considerato ancor doversi aggiungere a questa già promulgata legge, che intervenendo alcuni patti nel contratto matrimoniale per la restituzion delle doti, o pel tempo (come sarebbe, che prima dell' anno si restituissero le cose mo-*

(a) §. XVI. della stessa legge. *Illud etiam generaliter praesenti addere sanctioni necessarium esse duximus, ut si qua pacta intercesserint, vel pro restitutione dotis vel pro tempore, vel pro usuris, vel pro alia quacumque causa, quae nec contra leges, nec contra constitutiones sunt, ea observentur. Sin autem repudio matrimonium fuerit dissolutum, omnia jura, quae ex Theodosiana, vel nostra lege descendunt, immutilata custodiantur. Similique modo ea quae Anastasiana leg. pro his quae* bona gratia *separantur, enumerata sunt, firma illibataque permaneant. Et generaliter quicquid sacratissimis constitutionibus, vel libris prudentium cautum est, quod non contrarium huic legi inveniatur, et hoc in sua maneat firmitate, et ex stipulatu actioni aggregetur, licet in re uxoria tractatum est. Quae omnia in his tantummodo dotibus locum habere censemus, quae post hanc legem datae fuerint, vel promissae, vel etiam sine scriptis habitae: Instrumenta enim jam confecta viribus carere non patimur, sed suum expectare eventum.*

mobili) o per le usure, o per qualunque altra causa, che non sia, nè contro le leggi, nè contro le Costituzioni, abbian tutto il vigore. Se poi il matrimonio si andasse a sciorre, mediante il ripudio, tutti quei diritti, che dalla Teodosiana, o dalla nostra legge provengono, senza alterazione alcuna si abbiano ad osservare. Nell' istessa guisa tutto ciò, che dalla legge Anastasiana vien numerato per tutte quelle cose, che bona gratia *si separano, rimanessero ferme, e valide. Finalmente per regola generale qualunque cosa, che ritrovasi ordinata nelle sacratissime Costituzioni, o ne' libri de' prudenti con quella massima, che non ripugna a quanto nella presente legge si stabilisce, resti tutto nel suo vigore, accoppiandovi l' azione* ex stipulatu, *come determinossi nell' azione* rei uxoriae. *Le quali cose tutte, vogliamo, che abbiano luogo soltanto in ciò, che si appartiene a simili doti, che dopo una tal legge furono date, o promesse, o pur ricevute senza scrittura alcuna. In quanto agl' istrumenti già fatti, abbiano*

pure

pure tutto il loro vigore.

Ma figuriamo, che la cosa pur vada, come essi la dicono; niente con ciò la varietà di tali leggi influisce a pruovare qual sia l'autorità di questi Usi, nè il mio pensiere in addurle è stato di ciò conseguire, ma soltanto per dimostrare, che da esse han preso norma quei, che imprima gli introdussero; mentre come oggidì han tutto il loro vigore, altrove divisammo.

La seconda objezione, (e già ci sembra d' udirla), si è quella, che la medesima asserzione è del tutto falsa, per esser così la prima, che seconda parte di questo Capitolo totalmente contraria a quel diritto, da cui abbiam preteso derivarla. Essi dicono, gli oppositori, che questa supposizione di succedere alla figlia, che muore intestata, soltanto il padre, e non già la madre, è dessa contraria al diritto Romano (a). Imperciocchè secondo la No-

(a) Novella 118. *cap. 2. Si igitur defunctus descendentes quidem non relinquat heredes, pater*

Novella 118., a colui, che muore intestato senza figli, o altri ascendenti, avendo il padre, e la madre, questi ugualmente succedono, e non già il solo padre, nulla considerando queste leggi, se i beni lasciati dal defunto dall'uno, o dall'altro lato, gli siano pervenuti; come ancora, essendovi fratelli, e sorelle al medesimo superstiti, queste ugualmente con quelli gli succederanno una col di loro padre, e madre, e non già, come vuole il capitolo, il solo padre. d In

---

pater autem, aut mater, aut alii parentes, ei supersint, omnibus ex latere cognatis hos praeponi sancimus, exceptis solis fratribus ex utroque parente conjunctis defuncto, sicut per subsequentia declarabitur. Si autem plurimi ascendentium vivunt, hos praeponi jubemus, qui proximi gradu reperiuntur, masculos et foeminas, sive paterni, sive materni sint. Si autem eundem habeant gradum, ex aequo inter eos hereditas dividatur: ut medietatem quidem accipiant omnes a patre ascendentes quanticumque fuerint: medietatem verò reliquam a matre ascendentes quantoscumque eos inveniri contigerit.

In quanto poi, che a'fratelli, trovandosi premorto il padre, debbasi far la restituzione delle doti, non sia vero per diritto Romano si rileva dalle stesse leggi, da noi di sopra citate, che (a), portandole per pruove della prima parte del capitolo, abbattano totalmente la seconda. Dal contenuto delle già dette leggi apparisce, che un tal diritto è puramente personale, e perciò morendo la persona, prima di ottenerlo, non lo può a suoi figlì trasmettere. E da ciò, che Vulpiano dice ne' suoi frammenti, chiaramente si arguisce, che la disposizione di questa seconda parte del Capitolo è contraria al diritto Romano in generale; mentre il Giureconsulto asserisce, che in un tal caso la dote

(a) *L. 6. l. 26. D. de jure dotium in prin.: jure soccursum est patri, ut filia amissa solatii locum cederet, si redderetur ei dos ab ipso profecta: ne et filiae amissae, et pecuniae damnum sentiret.*

te rimane presso del marito, esclusi gli eredi, così del padre, che della figlia (a).

In vero l'argomento di questa seconda objezione sembra a primo aspetto molto forte, e convincente; ma analizando alquanto il secondo, e terzo capo della Novella da loro rapportata, si verrà al chiaro di tutto. Giustiniano, in promulgarla, altro non ebbe in pensiere, che regolar la succession de' beni del Defunto nella istessa guisa, che probabilmente lo stesso Defunto regolata l'avrebbe, se avesse fatta testamentaria disposizione prima di morire; d'onde si ricava, che l'Imperadore ha voluto parlare di quelle persone, che potevano far testamento, e di quelle co-

(a) *Vulpiano tit. VI. de dot. §.4., ibi, mortua in matrimonio muliere, dos a patre profecta ad patrem revertitur, quintis in singulos liberos in infinitum relictis penes virum. Quod si pater non sit, apud maritum remanet.*

cose, su cui poteva testarsi. Nel numero di coloro, che non possono far testamento, i primi a ravvisarsi sono i figli di famiglia (*a*), purchè non posseggano beni castrensi, o quasi castrensi, (*b*); onde ciocchè di-

(a) *L. 6. D. qui test. fac. in prin.: Qui in potestate parentis est, testamenti faciendi jus non habet: adeo ut quamvis pater ei permittat nihilo magis tamen jure testari posset.*

L. 19. D. eod. tit.. Si filiusfamilias, aut pupillus, aut servus, tabulas testamenti fecerit, signaverit; secundum eas bonorum possessio dari non potest, licet filiusfamilias sui juris, aut pupillus pubes, aut servus liber factus decesserit: quia nullae sunt tabulae testamenti, quas is fecit, qui testamenti faciendi facultatem non habuerit.

(b) *L. 6. C. de bon. quae lib.: Cum oportet similem providentiam tam patribus, quam liberis deferri; invenimus autem in veteris juris observatione multas esse res quae extrinsecus ad filiosfamilias veniunt, et minime patribus adquiruntur: quemadmodum in maternis bonis, vel quae ex maritali lucro ad eos perveniunt, ita et in his, quae ex aliis causis filiisfamilias acquiruntur, certam introducimus definitionem. Si quis itaque filiusfamilias, vel patris sui, vel avi*

disponesi nella Novella non può aver luogo per costoro, se di tai beni sono privi, ed avendoli, per quello solo, che ad essi riguarda. Ciò posto, essendo la figlia secon-

 do

---

avi, vel proavi in potestate constitutus, aliquid sibi acquisierit; non ex ejus substantia, cujus in potestate sit, sed ab aliis quibuscumque causis, quae ex liberalitate fortunae, vel laboribus suis ad eum perveniant: eas suis parentibus, non in plenum, sicut antea fuerat sancitum, sed usque ad usumfructum solum acquirat, et eorum ususfructus quidem apud patrem, vel avum, vel proavum, quorum in sacris sit constitutus, permaneat: dominium autem filiisfamilias inhaereat, ad exemplum, tam maternarum, quam ex nuptialibus causis filiisfamilias adquisitarum rerum. Sic etenim et parenti nihil derogabitur, usumfructum rerum possidenti, et filii non lugebunt, quae ex suis laboribus sibi possessa sunt, ad alios transferenda aspicientes, vel ad extraneos, vel ad fratres suos, quod etiam gravius multis esse videtur: exceptis castrensibus peculiis, quorum nec usumfructum patrem, vel avum, vel proavum habere veteres leges concedunt: in his enim nihil innovamus, sed vetera jura intacta servamus: eodem observando etiam in his peculiis, quae quasi Castrensia peculia ad instar Castrensis peculii accesserunt.

do il diritto Romano, ancorchè maritata, sotto la patria potestà (*a*), non può far testamento alcuno, ed in conseguenza non è soggetta a quanto disponesi nella riferita Novella. In essa si parla soltanto degli emancipati, ovvero, come si è detto, di que', che posseggono beni, su cui la legge non vieta testare; nè vale il dire, che avendo la donna le sue doti, debbano le medesime, come tutti gli altri di lei beni, soggiacere al medesimo destino. Una legge, che espressamente comanda una qualche cosa, per esser derogata bisogna, che un' altra espressa-

(a) *L.* 5. *C. de his*, *quae sub modo legata: si uxorem tuam tempore nuptiarum in patria potestate fuisse monstretur, fideicommissi commodum ei relictum*, cum nupserit, *nullo alio diem ejus cedere prohibente, patri quaesitum non ambigitur. Quod si a patre ante nuptias emancipata fuerit, ac postea decesserit, superstite patre et marito, ac liberis: actionem fideicommissi sibi competentem ad heredes suos transmisit.*

samente ancora la stessa cosa divieti. Or essendo dalle leggi di già esposte stabilito, che la dote, morta la figlia priva di prole, debbasi al solo padre, e non già alla madre, o a chicchesia restituire, per far sì, che questa possa ancora pretenderla, vi vorrebbero altre leggi, che ciò espressamente imponessero; il che non solo non si ravvisa in detta Novella, ma neanche in tutto il Corpo del diritto.

Si potrebbe rispondere, che tutte le leggi fin quí addotte hanno il lor vigore, allorchè si tratta soltanto della dote profettizia; ma non specificando il detto Capitolo la qualità della dote, è cosa ragionevole creder, che egli intenda di doversi così la profettizia, che l' avventizia, restituir al padre, e non già alla madre. La qual cosa è del tutto contraria al diritto Romano (*a*), e perciò

(a) *L. unica C. §. accedit de rei uxoriae actione.*

ciò falsa almeno in quanto a questo punto.

Riflettendo attentamente a quelle persone, che sono in obbligo di dota-

---

ne: : Accedit ei, et alia species ab rei uxoriae actione, si quando etenim extraneus dotem dabat, nulla stipulatione, vel pacto pro restitutione ejus in suam personam facto, quisquis is fuerat, mulier habebat rei uxoriae actionem: quod antea in ex stipulatu actione non erat. Stipulatione autem, vel pacto interposito, stipulator, vel is qui paciscebatur, habebat vel ex stipulatu, vel praescriptis verbis civilem actionem. In praesenti autem non sic esse volumus, sed si non specialiter extraneus dotem dando in suam personam dotem stipulatus sit, vel pactum fecerit: tunc praesumatur mulierem ipsam stipulationem fecisse, ut ei dos ex hujusmodi casu accedat. Neque enim in hac specie volumus videri extraneum tacitam stipulationem fecisse: ne quod pro mulieribus introduximus, hoc adversus mulieres convertatur. Imo magis in hujusmodi dotibus, quae ab extraneis dantur, (vel promittuntur), ipsa mulier fecisse videatur tacitam stipulationem: nisi. expressim (extraneus) sibi dotem reddi *pactus fuerit, vel stipulatus: cum donasse magis mulieri, quam sibi aliquod Jus servasse extraneus non stipulando videatur.* Extraneum *autem intelligimus omnem citra parentem per virilem sexum ascendentem, et in potestate dotatam personam (non) habentem: parenti enim tacitam ex stipulatu actionem damus.*

tate, ed al modo con cui tutti i Capitoli di questi Usi si esprimono, verremo subito a comprendere, che in essi si parla soltanto della dote profettizia, e non già dell'avventizia, come si pretende; ed in vero essendo il padre soltanto tenuto a dotare la figlia (*a*), la madre non può essere astretta a ciò fare dal caso in fuori, che 'l marito sia povero, ed ella ricca (*b*): la figlia ortodos-

---

(a) *L. 7. C. de dot. prom.: Neque enim leges incognitae sunt, quibus cautum est, omnino paternum esse officium, dotem vel ante nuptias donationem pro sua dare progenie.*

L. 19. D. de ritu nuptiarum, ibi, capite trigesimo quinto legis Juliae, qui liberos, quos habent in potestate, injuria prohibuerint *ducere uxores, vel nubere, (vel qui dotem dare non volunt ex constitutione divorum Severi, et Antonini) Per Proconsules, Praesidesque Provinciarum* coguntur *in matrimonium collocare, et dotare.* Prohibere *autem videtur, et qui conditionem non quaerit.*

(b) *L. 14. C. de jur. dot.: Neque mater pro filia dotem dare cogitur, nisi ex magna et probabili causa, vel lege specialiter expressa: neque pater de bonis uxoris suae invitae ullam dandi habet facultatem.*

dossa, ed ella eretica (c), quali due cause non verificandosi in persona de' Magnati, o vero di rado; mentre può stare, che il padre sia talmente povero, che non possa dotare sua figlia, e per lo contrario la madre talmente ricca, che facilmente possa supplire alla mancanza del pa-

(c) L. 19. §. 1. C. *de heret.*, & *manic.*: *Sed ne videamur morientibus quidem genitoribus, liberis providere: viventibus autem nullam inferre providentiam (quod etiam ex facto nobis cognitum est) necessitatem imponimus talibus genitoribus Orthodoxos liberos secundum vim patrimonii alere; et omnia eis praestare, quae ad quotidianae vitae conversationem sufficiant: Sed et dotes pro filiabus et neptibus dare, et ante nuptias donationes pro filiis, vel nepotibus perscribere, in omni casu secundum vires patrimonii hujusmodi liberalitatibus aestimandis: ne propter divini amoris electionem, paterna, vel materna sint liberi provisione defraudati. Omnibus videlicet, quae nostrae constitutiones de poenis paganorum, et Manichaeorum, et Borboritarum, et Samaritarum, Montanistarum, et Tascodrogitarum, et Ophitarum, caeterorumque haereticorum jam constituerunt, ex hac nostra lege confirmandis, et in perpetuum valituris.*

padre, come altresì, che la medesima sia eretica, e la figlia Ortodossa, non venendo un tal matrimonio dalle leggi Longobarde proibito (intendendo parlare di que' tempi, in cui viveasi sotto il dominio di que' barbari); perciò per esser comprese le mentovate cause, debbonsi spiegare ne' Capitoli; poichè giammai si può supporre un' eccezione ad una regola generale, se essa non sia espressa. Inoltre esaminando, come si è detto, tutti dieci i Capitoli, non vi ritroviamo farsi alcuna menzione della madre, e disponendosi in questo primo Capitolo delle doti, secondo le leggi di sopra rapportate, che della profettizia espressamente parlano, è cosa molto idonea a credersi, che avendo prese i Proceri, e Magnati quelle per norma, abbian voluto della profettizia, e non già dell' avventizia parlare.

Passando a fratelli, è vero, che le leggi di sopra citate sieno totalmente contrarie ad una tal successione; ma che prò? Esse non sono

sta-

state addotte per dilucidare la seconda parte, ma bensì la prima. Allor quando parleremo di quella, produrremo i motivi, che spinsero i Nobili del Regno a ciò determinare.

Da quanto finalmente vien disposto nel Capitolo, che trattiamo, potrebbe nascere il dubio, che se la donna sia dotata de' beni paterni, e materni, come alle volte suole avvenire, un tal patto di restituirsi la dote debba ancora estendersi per quella parte, che da lei alla figlia pervenne, ed in sua mancanza al di lei più prossimo parente.

Per toglier con ogni chiarezza di mezzo un tal dubbio, bisogna imprima avvertire, ch' essendo le leggi, colle quali oggi giorno viviamo, diverse da quelle, colle quali viveano i Proceri, e Signori del Regno, che tali Usi introdussero, ne siegue, che un tal dubbio può esser ne' seguenti due modi spiegato, come in effetto siam per dimostrare. Se ci sovviene quanto abbiamo di sopra pur detto, i Nobi-

bili del Regno, e tutti i suoi abitanti viveano sottoposti alle leggi Longobarde, che, secondo quelle rapportate di sopra, trasferiscono tutti i beni della moglie nel patrimonio del marito, niente considerando la persona del padre, della madre, de' fratelli, e di qualunque altro congiunto della defunta. Ciò posto ragionandosi ne' Capitoli soltanto della dote profettizia, l'avventizia devesi regolare secondo la legge generale, ed in conseguenza al marito, e non già al fratello dovrebbesi restituire; ma come che in questi tempi non sono affatto più in uso le leggi Longobarde, è di mestiere di schiarare un tal punto col diritto Romano, e precisamente colla Novella 118. (*a*) La

(a) *Novella* 118. *Cap.* 2. *Si igitur defunctus descendentes quidem non relinquat heredes, pater autem, aut mater, aut alii parentes, ei supersint, omnibus ex latere cognatis hos praeponi sancimus, exceptis solis fratribus ex utroque parente conjunctis defuncto, sicut per*

La dote avventizia divenendo secondo le già citate leggi patrimonio del-

---

per subsequentia declarabitur . Si autem plurimi ascendentium vivunt , hos praeponi jubemus , qui proximi gradu reperiuntur , masculos , et foeminas , sive paterni , sive materni sint . Si autem eundem habeant gradum , ex aequo inter eos hereditas dividatur ; ut medietatem quidem accipiant omnes a patre ascendentes quanticumque fuerint : medietatem vero reliquam a matre ascendentes , quantoscumque eos inveniri contigerit . Si vero cum ascendentibus inveniantur fratres , aut sorores ex utrisque parentibus conjuncti defuncto : cum proximis gradu ascendentibus vocabuntur . Si autem pater , aut mater fuerint , dividenda inter eos quippe hereditate secundum personarum numerum , uti et ascendentium et fratrum singuli aequalem habeant portionem : nullum usum ex filiorum aut filiarum portione in hoc casu valente patre , sibi penitus vindicare , quoniam pro hac usus portione , hereditatis jus , et secundum proprietatem per praesentem dedimus legem : differentia nulla servanda inter personas istas sive foeminae , sive masculi fuerint , qui ad hereditatem vocantur ; et sive per masculi , sive per foeminae personam copulantur : et sive suae potestatis , sive sub potestate fuerit is , cui succedunt . Reliqum est , ut tertium ordinem decernamus , qui vocatur ex late-

della figlia sì nell'usofrutto, che nella proprietà, per essere costituita da persona estranea, non può alla madre ritornare, se non v'è l'espresso patto di doversela restituire, morta sua figlia (*a*), nè può dirsi, che un tal patto vien supposto dal Capitolo, poichè in esso chiaramente si fa menzione del padre soltanto, e non già della madre, e con ciò morendo la figlia intestata, la succesione alle sue doti vien regolata a norma del Capo secondo della citata Novella, la quale ammette indifferentemente il padre, la madre, i fra-

latere, et in agnatos, et cognatos dividitur; ut etiam hac parte disposita, undique perfecta lex inveniatur.

(a) Osserva il §. *accedit* della legge unica *Cod. de rei uxoriae &c.* di sopra rapportato.

L. 9. C. de pactis convenctis etc. Ibi in fin. Quod adeo verum est, ut (et) ipsa ab alio pro se oblatam dotem in lucrum suum reposcat: nisi forte is qui eam obtulerit, statim (idest, tempore oblationis seu promissionis) stipulatus vel pactus sit, ut sibi dos praedicta reddatur.

i fratelli, le sorelle, senza distinguere se i beni siano al Defunto dal lato paterno, o materno pervenuti.

Questa è la gran differenza, che passa fra la dote profettizia, ed avventizia, cioè ch'alla prima succede soltanto il padre, morta la donna senza figli testata, o intestata, col patto, o senza patto di restituzione, dove per lo contrario alla seconda, se la donna muore intestata, e ne' capitoli matrimoniali vi è apposto il patto di doversi, morta la medesima, restituir la dote, all'ora essa devesi alla madre, a' fratelli, o a qualunque altra persona, che ha dotato, restituirsi. Mancando un tal patto, succede il padre, la madre, e tutti quegli altri, che dalla Novella vengon chiamati. Se muore poi con testamento, di essa ne può disporre, come più l'aggrada, per esser dote frà beni suoi proprj annoverata.

E' tempo ormai, che passiamo a vedere, come avviene, che trovandosi 'l padre morto prima della figlia, deb-

debbasi la dote a di lei fratelli restituire . Questa seconda disposizione del Capitolo si comprende facilmente , ove si consideri , che morendo la donna intestata , vengon chiamati i fratelli , se mai ne abbia (a). Si potrebbe opporre , che la dote ancorchè profettizia , essendo il padre prima della figlia già morto , quella è passata nel dominio della donna , come qualunque altra sua cosa ; e perciò devesi ad una tal successione ammettere la madre benanche , e non già , come leggesi nel Capitolo , i soli fratelli .

Si risponde , ch' essendo stato il principale oggetto de' primi Proceri , e Magnati di far , come di sopra abbiam detto , ritornar le doti nell'

e istes-

(a) Novella 118. *Cap. III.* , *si igitur defunctus neque descendentes , neque ascendentes reliquerit , primos ad hereditatem vocamus fratres et sorores ex eodem patre et ex eadem matre natos : quos etiam cum patribus ad hereditatem vocavimus* .

istessa famiglia, da cui eran uscite, non poteva ciò addivenire, che con escludere tutti i cognati qualunque essi si fossero, ed ammettere soltanto gli agnati; e perciò i fratelli, e non già la madre, o altri a lei simili. Un tale stabilimento del Capitolo sembra ancora esser ricavato dalle leggi greche. Ed in vero fra le leggi degli Ateniesi avvene una di Solone, in cui i parenti più prossimi vengon chiamati alla successione di que' beni, che al defunto pervennero dallo stesso lor lato. Fra noi il nostro Carlantonio di Rosa rapporta (*a*), che un tal costume di succedere, in mancanza de' figliuoli, i più prossimi della linea del defunto sia stato quasi comune a tutte le Nazioni del Mondo. Egli si appoggia sull'autorità di Tacito, che dice, così essersi pratticato nella

(a) Carlo di Rosa nella Consuetudine *si quis, vel si qua num.* 345.

la Germania : Alessandro ab Alessandro (*a*) arreca lo stesso costume fra gl'Indi : Procopio fra Persi (*b*), e così finalmente delle altre Nazioni ci scrisse Lorenzo Diez (*c*).

Per terminare il comentario di questo primo Capitolo ci resta soltanto a vedere quali rapporti mai abbia egli col diritto del Regno, e colle nostre particolari Consuetudini. Avendo riscontrato sì l'uno, come le altre, hò ritrovato esser tutto conforme a quanto nel detto Capitolo vien disposto.

La Consuetudine *ubi dos* (*d*) non solo

(a) *Alessandro ab Alessandro dier. genial. lib.* 6. *Cap.* 10.

(b) *Procopio de bello Persico*

(c) *Lorenzo Diez de men. in addit. ad Gam. decis.* 9.

(d) Parole della consuetudine : *ubi dos est in casu restitutionis faciendae, sive a marito, sive ab heredibus mariti, et a quolibet alio qui tenetur ad restitutionem dotis in quolibet casu ; fit condemnatio, et exactio in solidum, non obstante lege, quae in casibus dotis conde-*

solo obbliga il marito, e suoi eredi a restituir le doti, ma altresì ha questo di particolare, cioè, che secondo il diritto Romano, se il marito, o suoi eredi siano in tal guisa poveri, che restituendo le doti, non abbian come vivere, posson' opporre la eccezione *ne egeat*: secondo la detta Consuetudine niun giovamento ad essi reca una tal' eccezione; poichè il Magistrato gli astringe alla restituzione della intera dote, ancorchè non rimanga loro alcun modo di vivere.

CA-

---

demnationem et exactionem fieri vult, in quantum ipse, qui ad restituendam dotem tenetur facere potest, habita ratione, ne egeat.

CAPITOLO II.

Item si mulier nupta a patre secundum dictum Usum moriens absque liberis fecerit, et condiderit testamentum, potest de suis dotibus, patre mortuo, in totum legare cui voluerit: sin autem pater superesit, non potest aliquo modo de aliqua parte ipsarum dotium testari.

Se la donna maritata dal padre, secondo quest' Uso, morendo senza figli facesse testamento, può della sua dote, morto il padre, in tutto disporre in beneficio di chi a lei piace: che se poi il padre fosse ancor vivo, non può in modo alcuuo testare di qualsivoglia parte della dote.

QUesto secondo Capitolo contiene ancora due parti, come l'antecedente; nella prima si permette alla donna poter disporre delle sue doti, cioè profettizie, se il padre sia morto prima di lei: nella seconda poi le si vieta ciò fare, se quello le restasse superstite, coll'espressa condizione sì nella prima, chè nella seconda parte, di dover morire senza figli.

In quanto alla seconda, si vede chiaramente, che non solo, quando la donna muore intestata, detti Usi dispongono, che le sue doti ritornino al padre, e non già al marito, giusta lo stabilimento della legge Longobarda di sopra addotta; ma ancorchè facesse ella testamento, si volle in ogni modo da primi Proceri, e Magnati, che dette doti per esser profettizie, siano regolate secondo le leggi Romane, che come abbiamo osservato nello antecedente Capitolo, concedono al padre un tal dritto senza eccezione alcuna; di modo che se gli deve una tal restituzione, o che la figlia sia emancipata o sotto la patria potestà, o che vi sia o no apposto il patto di restituzione; e finalmente tanto se muore testata, come intestata. Le leggi molto chiaramente si sono espresse con quelle parole *Jure succursum*, volendo colla restituzion della dote mitigare in gran parte l'acerbo dolore, che prova un padre, allorchè perde una figliuola; a qual effetto si-

sino a nostri tempi si è molto questionato su 'l punto : se morendo la donna, debbansi, o no, al padre le di lei doti restituire, ancorchè la medesima avesse de' figli. Da ciò ne siegue, che la donna, volendo testare, soltanto della dote avventizia può disporre : della profettizia non può farne alcun uso, e facendone, si avrà come non mai fatto nel testamento; e mettendo da parte quanto dagli Interpreti del dritto Romano si dice sulla patria potestà, che tuttavia anche vantavano i padri sulle figliuole maritate, e con ciò esse non potevano far testamento (*a*), e ri-

---

(a) *L.6. D. qui testamenta facere possunt in princip.: Qui in potestate parentis est testamenti faciendi, jus non habet: adeo ut quamvis pater ei permittat, nihilomagis tamen jure testari possit.*

L. 19. dello stesso titolo: *Si filiusfamilias, aut pupillus, aut servus, tabulas testamenti fecerit, signaverit: secundum eas bonorum possessio*

e ricordandoci, che secondo la legge Longobarda un tal dritto ad essi non veniva accordato (b); verremo subi-

sessio dari non potest, licet filiusfamilias sui juris, aut pupillus pubes, aut servus, liber factus decesserit: quia nullae sunt tabulae testamenti, quas is fecit, qui testamenti faciendi facultatem non habuerit.

(b) Tiraquello nel principio della sua opera *de legibus connubialium, et Jure maritali* francamente ci assicura, che in vigor delle Leggi Longobarde la donna esce fuori della patria potestà. Tutto ciò egli sostiene colla Legge 1. 3. e 4. del medesimo Codice Longobardo *tit. qualiter muliere libere etc.*

L. I. Nulli mulieri libere sub Regni nostri ditione, L. Longobardae viventi, liceat in suae potestatis arbitrio, idest sine mundio vivere, nisi semper sub potestate viri, aut potestate Curtis Regiae debeat permanere, nec aliquid de rebus mobilibus, aut immobilibus sine voluntate ipsius, in cujus mundio fuerit habeat potestatem donandi, aut alienandi.

L. III. Placuit nobis etiam ut sicut quaeque foemina potestatem habet cum licentia viri sui, res suas vendere, ita habeat potestatem donare.

L. IV. Concedimus, ut sicut mulieres cum viris suis res suas donare, aut venundare possunt, ita et commutare valeant, ac familiam suam liberam facere. Dal-

bito a comprendere, che i primi Nobili, che detti Usi stabilirono, vollero, che la donna potesse testare, ma che restasse salda la disposizione della restituzion delle doti in beneficio del padre, se questi a lei sopravvivesse, con proibirle disporne in qualsivoglia altro modo.

La prima parte di questo Capitolo distrugge anche essa quanto l'Imperador Carlo dispose nella citata sua legge. Il permettersi alla donna, morto il padre, poter disporre delle sue doti è lo stesso, che escludere col fatto il marito dal dover necessariamente alla moglie succedere, per essere un puro arbitrio della medesima di lasciarlo, o nò erede.

Ed

Dalle quali leggi non vien giammai nominata la persona del padre, come quella del marito, della Regia Corte, del *mundio*, poichè non han volsuto, che uscita una volta la figlia dalla sua Casa, e portatasi in quella del marito, ritenesse il padre su la medesima alcuna patria potestà.

Ed in vero si può con ogni certezza asserire esser la disposizione di questo Capitolo anche ricavata dalle Leggi Romane . Non avvi dubbio, che morto il padre ; la dote da lui già data passi in luogo di legittima , ed in conseguenza nel patrimonio della figlia , per cui ella ne può disporre a suo piacere nel caso , che non abbia figli , e sia premorto il padre , come suppone il Capitolo.

Non vorremmo , siccome è sin' ora accaduto per mancanza di criterio , che si credesse , che questa prima parte del secondo Capitolo fosse contraria , e distruttiva della seconda parte del primo, ove in mancanza del padre viene invitato alla successione il fratello, poichè in quella si parla della donna , che muore intestata , ed allora si fa luogo alla successione secondo la Novella 118. di Giustiniano (a) , cui i Proceri , e Magnati vol-

(a) Novella 118. cap. 3. di sopra citata.

vollero soggettarsi per non dar luogo al marito di succedere secondo il dritto Longobardo : e in questa si parla della succession testata, dandosi alla figliuola la libera facoltà di disporre di quella porzion di beni paterni , che in qualità di legittima, benche in nome di dote , abbia ricevuta dal patrimonio paterno , come poco prima abbiam detto (a).

Per quel che riguarda il diritto del Regno , ed in particolare le Consuetudini di questa Città , ritro-

(a) Le leggi Romane in quanto alle disposizioni delle donne ne' loro Testamenti non hanno cosa alcuna di particolare stabilito ; poichè coloro , che hanno figli , sono obbligate di lasciar ad essi la legittima porzione, e del restante possono ad arbitrio testare , come accade ne' maschi . Tanto nel Codice , che nel Digesto non si ravvisa legge alcuna , che espressamente permette alla donna la fazion testamentaria ; ma che ciò le sia permesso , si rileva dalla *L. 5. D. Qui testamenta facere possunt . (A) qua aetate testamentum, vel masculi , vel foeminae facere possunt , videamus ? verius est in masculis quidem quartum decimum annum spectandum , in foeminis vero duodecimum completum .*

troviamo, che la consuetudine *Etsi testator* (a) è in parte contraria allo stabilimento di questo Capitolo in quanto al modo, con cui la donna può testare delle sue doti. In essa viene stabilito, che de'beni antichi, alla donna pervenuti, ella ne debba lasciare la metà ai più prossimi di quella linea, da cui gli ebbe, dell' altra poi, come ancora de'beni nuovamente acquistati, può disporre liberamente, come più le aggrada, volendo con ciò aver riguardo à quella linea, dalla quale i beni uscirono; il che non avviene per diritto

(a) Consuetudine, che parla della successione á coloro, che muojono senza figli, e con Testamento.

Etsi testator filios seu liberos, et descendentes ex eis in infinitum non habeat; potest de bonis paternis, et maternis, et aliis ab agnatis, et cognatis sibi obvenientibus disponere juxta velle usque ad medietatem ipsorum bonorum: reliqua autem medietas perveniat ad proximiores agnatos, et cognatos prout in capitulis de successionibus ab intestato dictum est; de bonis vero pereum acquisitis potest disponere pro arbitrio voluntatis.

ritto Romano , essendo permesso alla donna, morto il padre , testare ancora non solo di tutti li suoi averi ; ma ben anche della dote profettizia, per esserne ella la vera, ed assoluta padrona ,.

CA-

CAPITOLO III.

Item si mulier nupta ut supra, et secundum dictum Usum, moriens, filiis superstitibus uno, duobus, vel tribus, patre superstite, potest de suis dotibus testari in totum, legitima ipsarum dotium dictis filiis derelicta; quae in casu praemisso intelligitur tertia pars. Et sic de duabus tertiis partibus dotium testari potest. Si vero superessent quatuor Filii, seu plures; mulier ipsa testari potest tantum de integra medietate dotium, legitima ipsis filiis semper salva, quae in casu praemisso est integra medietas dotium.

Se la donna maritata come sopra, e secondo dett'Uso, morisse lasciando *uno*, *due*, *o trè* figli, vivente il padre, può delle sue doti testare in tutto, lasciando sù di esse la legittima a' sudetti figli, la quale nell'accennato caso s'intende per la terza parte, e delle altre due può ben testarne: se poi lasciasse quattro figli, o vero più, ella può testare soltanto dell'intiera metà della dote, lasciando sempre salva la legittima a detti figli, che in questo caso è l'intiera metà della dote medesima.

NEl primo, e secondo Capitolo di questi Usi i Proceri, e Magnati pro-

procurarono di dar providenza alle doti delle donne maritate per quel, che riguarda alla di lor restituzione in beneficio del padre dotante, o de' fratelli, secondo quelle condizioni da medesimi stabilite. In questo terzo Capitolo passarono a determinare il modo, con cui i figli, che vengono procreati da detti matrimonj, debbano succedere alle doti della lor madre, ed in qual maniera le medesime possono disporre delle cennate doti.

Per formarci un' idea chiara, e distinta di questo Capitolo, bisogna molto ben considerare quanto mai vien disposto su questo punto di diritto dalle Leggi Romane, Longobarde, e dalle nostre municipali, e propriamente dalle Consuetudini di questa Città, ed indi vedere, giusta il nostro istituto, a qual di queste Leggi i Nobili di que' tempi si conformarono.

Riguardo alle Leggi Longobarde, in esse altro non ravvisiamo, che quella dell' Imperador Carlo, che fac-

faccia menzione de' beni della donna maritata, i quali, secondo quello, che abbiamo altrove già detto, immediatamente passavano in poter del marito, se la medesima usciva di vita senza lasciar prole alcuna dell'uno, o dell'altro sesso. Or dunque avendo l'Imperadore chiaramente espresso ciò addivenire, allor quando la donna moriva senza figliuoli, ne siegue necessariamente, che lasciandone, non al marito, ma bensì a costoro dovevano tali beni appartenersi. Noi per altro non abbiam potuto in tutto il corpo del diritto Longobardo rinvenire alcuna disposizione intorno al modo, con cui allora lasciavasi la legittima a figliuoli; motivo, per cui non possiamo giudicare, se la dottrina di questo Capitolo era uniforme, o no a' costumi de' Longobardi.

In quanto al dritto Romano, ed alle nostre proprie Consuetudini, è cosa molto risaputa esser in quello disposto, mediante il Capo primo,

mo (*a*) della Novella 18, che se il Padre, o la madre abbia *uno*, *due*, *tre*, *o quattro* figli, deve sì l'uno,

f co-

(a) Cap. I. della Novella 18. *Haec nos moverunt corrigere legem, et non eam despicere semper erubescentes: talique modo determinare causam, ut si quidem unius est filii pater, aut mater: aut duorum vel trium, vel quatuor: non triuncium eis relinqui solum, sed etiam tertiam propriae substantiae partem: hoc est, uncias quatuor: et hanc esse definitam mensuram usque ad praedictum numerum. Si vero ultra quatuor habuerint filios, mediam eis totius substantiae relinqui partem, ut sex uncium sit omnino quod debetur, singulis ex aequo quatriuncium vel sexuncium dividendo: et hoc non sub injusta circumstantia rerum (forsan enim ob hoc etiam alii injustitiam patiuntur, et aliis quidem meliora, aliis vero deteriora percipientibus) sed quod contigerit unumquemque per omnia aequm esse in qualitate et quantitate, sive quis illud institutionis modo, sive per legati, idem est dicere, et si per fideicommissi relinquat occasionem: licebit enim ei reliqum octuncium forte aut sexuncium habere: et largiri sicut voluerit filiis ipsis, aut cuilibet extraneorum: et natura primo curata competenter, sic ad extraneas largitates accedere: hoc observando in omnibus personis, in quibus ab initio antiquae quartae ratio de inofficioso lege decreta est.*

come l' altra, lasciar loro la terza parte delle proprie sostanze: se sono *cinque*, *o più*, la intera metà di tutti i beni; per la Consuetudine però *si qua moriens* (*a*), viene ordinato, che la donna, avendo figli, può soltanto testare della decima parte delle sue doti, o eredità, acquistate per parte di Agnati, o Cognati, o vero per titolo di donazione: le altre nove parti le deve lasciare a suoi figli: delle vesti, argenti, gioje, ed altre consimili cose, che nella parola *paratum*

(a) Parole della consuetudine. *Si qua moriens habeat filios seu liberos, potest de dotibus suis et aliis, sibi obvenientibus ab Agnatis vel Cognatis, jure successionis, vel titulo lucrativo in sua ultima voluntate relinquere de decem partibus unam tantum. Paratum autem pro eadem muliere sive ad usum ipsius mulieris, durante matrimonio; nec non donatum a marito presente; ipsi mulieri, tempore contracti matrimonii; et quartam, si quam habet ab aliquo alio marito defuncto, a quo liberos non habuerit, potest relinquere; et de iis disponere pro suo arbitrio voluntatis, salvo liberis utriusque matrimonii et parentibus debito bonorum subsidio.*

tum (*a*) comprendonsi , e che han servito per suo uso, durante il matrimonio, ovvero di qualunque altra

 co-

(b) Napodano ne' suoi comentarj, che fa sù le Consuetudini Napolitane, ci dice, che questa parola *paratum* prima comprendeva soltanto gli ornamenti, che la donna portava sù la testa, e che poscia coll' andar del tempo per abuso erasi estesa la sua interpetrazione sino a comprendere tutti gli altri ornamenti, che possono alla medesima appartenere. Ecco le sue parole.

Differunt autem secundum jura communia Paratum *ab ornamento, quia paratum continet vestem, et ornamentum d. l. hoc legatum, sed ornamentum non continet vestem ff. de auro, et argento le. l. argento §. ornamenta, et l. ornamentorum. Nisi vestis sit adornatum, et sicut paratum est genus, ornamentum vero species ff. de le. 3. si quid eorum §. 1. sed secundum usualia verba Civitatis Neapolis, Paratum dicitur ornamentum praesertim capitis, et istae Cons. debent intelligi secundum usualia verba, ut supra in prooemio. Et propterea alio tempore omnia ornamenta capitis erant donata, et mulier poterat de iis testari. Sed hic intellectus est per desuetudinem derogatus; sic et lex ff. de legi. l. de quibus in fin. et ff. ad l. flaviam de pla. l. fi. et sic quod dicitur de parato, videtur correctum, et derogatum per desuetudinem.*

cosa , che le sia stata donata dal marito , allorchè il matrimonio fu contratto ; può di tutto testare . Lo stesso vien dalla Consuetudine stabilito intorno alla quarta dalle Leggi detta *uxoria* , che ella avesse guadagnata su' beni di qualche suo primo marito premorto, da cui non avesse procreati figliuoli , lasciando sopra tutte le cennate cose la legittima a detti suoi figli, e non avendone procreati, non può fare a meno di lasciare il *debitum bonorum subsidium* a'parenti, essendo questa l'espressa determinazione della Consuetudine .

Considerando le disposizioni nel vario dritto, sin qui addotte, veniamo subito a comprendere , che i Proceri , e Magnati , allorchè stabilirono questo Capitolo, vollero supplire a ciò , che non trovavasi espresso nelle Leggi Longobarde in quanto al modo di doversi lasciar la legittima a figliuoli. Essi, in ciò fare, vollero più tosto prender norma dalle Leggi Romane , che dal-

le nostre patrie Consuetudini ; ma non già in quel modo , che ha creduto il nostro Grimaldi (*a*) nella sua storia delle Leggi , e Magistrati ; mentre egli molto grossolanamente ha in quella asserito , che questo Capitolo è in tutto uniforme al diritto Romano , così per la quantità della legittima , come ancora pel numero de' figli . In determinare la legittima que' Nobili presero dal diritto Romano soltanto la quantità de' beni , che debbonsi a figliuoli lasciare , non già il numero , che dal medesimo viene stabilito . Di fatti secondo quel diritto, come abbiamo veduto , se i figli sono quattro , o meno , la di loro legittima

(a) Il Grimaldi nella istoria delle leggi, e Magistrati del Regno di Napoli, parlando del terzo Capitolo de' Proceri , e Magnati , scrisse „ il „ qual' uso è al diritto Romano conforme , in „ cui fu già stabilito , che la legittima da uno „ sino a tre figliuoli debba essere la terza parte „ de' beni del defunto , e la metà , qualora il „ numero di coloro sia di quattro , o più .

dev' essere la terza parte de' beni : se sono cinque , o più , la mettà ; dove per lo contrario secondo il Capitolo, se i figli sono tre, o meno, sarà la terza parte , se sono quattro , o più, la metà . Ciò posto si viene chiaramente a comprendere , che non già in tutto si uniformarono al diritto Romano , ma soltanto in quella parte , che riguarda la quantità della legittima .

Paragonando poi il presente Capitolo con la Consuetudine *si qua moriens*, ritroveremo, che totalmente da quella è diverso ; poichè nè in quanto alla quantità de' beni, nè in quanto al numero de' figli , sono uniformi . La donna, secondo la cennata Consuetudine, non già la metà, o terza parte delle sue doti è obbligata lasciare a figli per lor legittima , ma le intiere nove parti delle medesime , o che ne abbia un solo, o molti, come di sopra osservammo.

Dalle cose fin qui dette possiamo con molta ragione dedurne, che i Proceri, e Magnati procurarono di prende-

dere una strada di mezzo fra il diritto Romano, e le Consuetudini di questa Città; poichè, volendo ben considerare ciò, ch'essi disposero in questo Capitolo, non possiamo altrimenti dire, che a que' Nobili parvero molto dure le condizioni dalla citata Consuetudine richieste, e per lo contrario molto miti quelle della riferita Novella; per cui anch'essi ad esempio di quella vollero in parte restringere la libertà della donna in disporre delle sue doti, alterando la volontà di Giustiniano soltanto per quel, che riguarda il numero de' figli.

Avendo nel principio di questo Capitolo addotte le disposizioni della Novella, e della Consuetudine intorno al modo, con cui si debba dalle madri lasciar la legittima a loro figliuoli, ciascuno potrà chiaramente comprendere di quanto le nostre patrie Consuetudini avanzano il diritto Romano, trattandosi di restringere la libertà delle donne in disporre delle proprie doti ne'

loro ultimi testamenti, quando muojono con figli. Il Presidente *de Franchis* in una sua decisione adduce la ragione, che spinse i Napoletani a stabilir in tal guisa la fazion testamentaria della donna, asserendo essere stato così disposto a solo oggetto, che i figli non venissero defraudati dalla lor Madre nella successione de' beni degli Agnati, e Cognati. Il che in vero con molta prudenza fù disposto; poiche essendo le donne di lor natura molto fragili, e condiscendenti, possono con facilità esser indotte dalle altrui lusinghe a privare i proprj figli delle doti, o di altri beni, da loro congiunti ad esse pervenuti, con disporne a beneficio di qualch' estranea persona. L' addotta ragione per avventura avrà ancora di molto contribuito a far sì, che i Proceri, e Magnati limitassero con qualche rigore i testamenti delle donne intorno alle doti, avendo de' figli.

Alcune poche riflessioni porran termi

mi

mine a questo terzo Capitolo . A molti nostri Forensi , e Dottori è sembrata la prima parte del medesimo tutta contraria alla seconda dell'antecedente : sì nell'una, come nell'altra si figura, che il Padre sopravviva alla figlia; nulladimeno nel secondo Cap. si proibisce espressamente alla medesima di poter testare delle sue doti , e nel terzo si permette , ch' ella possa di quelle disporre . Una tal contradizione svanirà tosto, che ci sovverremo di ciò , che dicemmo nello anzidetto secondo Capitolo ; cioè, che la figlia di famiglia secondo le leggi Longobarde poteva testare , per esser da quel dritto sciolta dalla patria potestà , come ancora , che una tal facoltà , particolarmente nella dote profettizia , fu a lei tolta da Proceri , e Magnati di que' tempi per far ritornar le doti al Padre dotante , con apporvi per altro la espressa condizione *se ella muoja senza figli* , come dalle parole del Capitolo si ricava . Figurando poi que' nobili , che *la donna*

na muoja con figli, vennero a stabilire un caso totalmente diverso dallo antecedente, e non già, come han molti creduto, l'uno destruttivo dell' altro; poicchè nel primo supposero, che la donna premorisse al Padre *senza figli*, e nel secondo, che la donna premorisse al Padre *con figli*: Onde essendo i casi diversi richiedevano diverse disposizioni, per cui è errore il dire, che la prima parte di questo Capitolo sia contraria alla seconda dello antecedente.

Del pari inette sono le ragioni di coloro, che vogliono sostenere esser tutto ciò vero se noi oggigiorno vivessimo con le leggi Longobarde, il che non essendo, essi soggiungono, ruina tutto il nostro argomento. Questa lor conseguenza avrebbe invero tutto il suo luogo, se il Capitolo non ispiegasse con somma chiarezza, che morendo la donna con figli, ella possa delle sue doti nella descritta maniera testare; mentre, come altrove abbiam pur veduto, detti Usi han tutto il vigor

gor

gor di leggi per quei, che gli hanno inseriti ne' loro Capitoli matrimoniali, ed a medesimi si sono assogettati.

Finalmente bisogna osservare, che quantunqne oggi giorno viviamo secondo le leggi Romane, nulladimeno la donna maritata secondo questo Uso non si può in modo alcuno lagnare, ch' essendo il numero de' figli così nel primo, che nel secondo caso figurato dal Capitolo, minore di quello, che le cennate leggi richieggono, ella ne viene a sentire gran danno, giusta quella gran massima del diritto, *che niuno si può avvantaggiare con l'altrui danno*; poichè i Proceri, e Magnati allorchè stabilirono questi Usi, le Leggi Romane non avevano il lor vigore, ed avendolo, nulla giova alla donna per esser cosa molto risaputa, che tanto il Padre, come qualunque persona, che doti, può apporre alla dote qualsivoglia patto, se non sia contrario alle leggi, ed ai buoni costumi. Che questa disposizione del Capitolo non sia contra-

traria alla mente della legge, è con ciò alla Novella diciotto, apparisce dal fine, che indusse Giustiniano a promulgarla, che fu quello certamente di obbligar la madre a lasciar la legittima a figli in modo, che non sia minore della terza parte, se essi sono quattro, o meno, nè oltre la metà se sono cinque, o più, e così non potesse privare i proprj figli di questo giusto soccorso, per concederlo agli estranei; ed in conseguenza qualunque patto, che dal Padre si appone alle doti, ch'egli dà a sua figlia, e che riguarda il vantaggio de' nipoti, non devesi riputar contro le leggi, ma bensì secondo la lor disposizione.

Oltre di che la stessa donna, maritandosi secondo questi Usi, vien tacitamente, ed espressamente col fatto ad approvare quanto in essi viene stabilito; perciò non può in modo alcuno lagnarsi se, procreando figli, sia costretta a lasciar loro la legittima nel modo, che da capitoli si prescrive. In quanto poi all'

all' altro requisito, che ricercano le leggi, affinchè i patti apposti alle doti siano ognora validi, cioè, che non debbano essere contro i buoni costumi, non credo, che possa avvenire nel nostro caso; mentre niente hà che fare il numero de' figli, e la quantità della legittima co' buoni, o cattivi costumi.

Quel che ci resta soltanto a vedere si è, che avendo i Proceri, e Magnati stabilito, che la dote, morendo la donna con figli, non si dovesse al Padre superstite restituire, come di sopra si è detto; a qual diritto si vollero appigliare, allorchè fecero un tale stabilimento. In vero non da altro poterono ciò rilevare, che dal Romano; e benchè un tal punto di diritto fosse stato la sorgente di lunghissimi litigj fra i più bravi Giureconsulti; nulla di meno presso tutti i Tribunali di Europa è stata ricevuta, e molto approvata la sentenza di Martino, come

me la più analoga alle leggi, ed alla buona filosofia (a).

CA-

(a) Questo Capitolo fra tutti è lo più oscuro, motivo per cui que'Autori, che hanno in qualche modo di tali usanze parlato, poco, o nulla han detto sù di un tal punto. Il Grimaldi nella sua Storia delle leggi, e Magistrati dà molto a divederci, quanto poco lo abbia compreso, (il che in vero gli accade forse di tutti). Imprima egli si figura, che questo terzo Capitolo sia contrario al secondo, poscia procura di conciliargli con dire, ch' essendo que' Proceri, e Magnati molto ben' informati delle leggi Romane, vollero in parte ad esse uniformarsi, ed in parte da loro appartarsi. Addurrò qui tutto il suo sentimento sù detto Capitolo, non già, (come sul principio mi spiegai) spinto dal desiderio di confutarlo; ma a solo oggetto di poter con maggior facilità, e chiarezza far vedere gli errori, con cui molti Autori han ragionato sù detti Usi.

„ Ma qui è necessario di avvisare, che sem-
„ bra questo Capitolo all'antecedente contrario:
„ poichè nel primo considerandosi, che la don-
„ na si muoja senza figliuoli con sopravviverle
„ il Padre, si stabilisce, che non possa di nul-
„ la disporre; onde par, che si fosse avuto per
„ vero, che la figliuola rimasta vedova ritor-
„ nasse nella patria potestà, e perciò le sia vie-
„ tato dalle leggi testare. Quanto all'incontro
„ in questo Capitolo, dipoi considerandosi 'l ca-

„ so,

„ so, che la moglie si muoja col Padre, e co'
„ figli, si ordina, che possa ella testare, secon-
„ do il diritto Romano, col solo obbligo di
„ lasciar loro la legittima ; ed ecco, che con
„ ciò sembra, che si avesse avuto la donna
„ come fuori della paterna potestà ; è questa
„ in vero la più ricevuta sentenza tra di noi,
„ che una volta, che la donna è maritata dal
„ padre, uscendo ella dalla patria potestà, nella
„ medesima, benche vedova, più non ritorni ;
„ così scrisse Afflitto, e 'l Padre Molfesio ap-
„ poggiato sull' autorità del Giureconsulto Vul-
„ piano, il quale dichiarò, *qui liberatus est*
„ *patria potestate, is postea in potestatem hone-*
„ *ste reverti non potest, nisi per adoptionem*.
„ Ma tal contrarietà, che in detti Usi, o sian
„ Capitoli si avvisa ben chiaramente, si concilia
„ col por mente a quella massima di sopra det-
„ ta, ch' essendo questi Usi nati per convenzio-
„ ni de' Proceri, e Magnati, poteano ben que-
„ sti rinunziare a ciò, che le leggi avevano
„ particolarmente a lor beneficio disposto. On-
„ de non dee dirsi di esser nulli perchè in
„ certe parti l' uno all' altro contrario si avvi-
„ si ; e ben conviene affermare, che i primi
„ Proceri, e Magnati, che tai Capitoli forma-
„ rono, furon' intesi delle leggi Romane ; sic-
„ che vollero alle medesime in parte unifor-
„ marsi, ed in parte da loro appartarsi.

Dalle quali cose si scorge, che 'l precitato Autore vivea con molti falsi supposti. Egli immagginavasi, che questi Capitoli fossero stati formati in tempo, che le leggi Romane avevano tutto il vigore nel nostro Regno, il che è molto falso, come altrove ho pur divisato. Da ciò ne siegue esser ugualmente falso quel-

quell' altro suo principio, cioè, che i primi Proceri, e Magnati erano ben' informati della Giurisprudenza Romana, se allora eransi da poco ritrovate le Pandette, ed appena incominciate a comprendersi, non dico già a comentarsi da più bravi Giureconsulti di que' tempi. La sua più falsa credenza poi è quella di voler spiegare colle sole leggi Romane il permesso, che i Proceri, e Magnati in questo terzo Capitolo concedono alle figlie in quanto al testare delle lor doti, allorchè muojono con figli; poichè un tal Capitolo non può esser giammai compreso, se non si ha una chiara idea de' due diritti, Longobardo, e Romano. Non avvi alcun dubio, che per molto tempo, e con molto calore fu dibattuto fra' Giureconsulti se la dote profettizia, morendo la donna con figli, debba piuttosto a costoro, che al Padre dotante restituirsi; e quantunque da varj Autori moderni, e sopra tutti da Ugone Donello si sostenga, che al padre, non già a nipoti essa appartenga: *sed et ratio Pomponii superior ad omnem patrem pertinet, qui filiam in matrimonio amiserit. Sive filia decesserit susceptis liberis, sive sine liberis. lib.XIV. Cap. VI.* §.*V. in fin.*: Con tutto ciò in tutti i Tribunali d'Europa è stata ricevuta la sentenza di Martino, il quale fu uno de' più fieri Antagonisti di Bulgaro. Quest' ultimo tanto colla dottrina, quanto col fatto sostenne di doversi al Padre la dote restituire, ancorchè la figlia avesse prole, escludendo da una tal successione i nipoti.

Dalle quali cose deduciamo, ch'essendovi stata sì fatta controversia fin da molti secoli addietro, e molto prima ancora di Bulgaro, e Martino, esser molto probabile, che i Proceri, e Magnati di que' tempi disponendo questi Usi, vol-

CAPITOLO IV.

Item mulier nupta, ut supra secundum dictum Usum; et moriente testata, vel intestata superstitibus liberis, viro superstite, et deinde aliqua mortua post obitum ipsius mulieris morientibus suis filiis, pater succedit dictis filiis morientibus in pupillari aetate, vel ab intestato quandocumque in dotibus eorum maternis.

La donna maritata come sopra, e secondo questi Usi, morendo testata, o intestata, superstiti i figli, ed il marito, e dopo qualche tempo dalla morte di detta donna morendo i figli, il padre succede a medesimi, se muojono nell' età pupillare, o *ab intestato* in qualunque tempo, nelle doti materne.

NE' precedenti Capitoli provvidero i Proceri, e Magnati alla suc-

vollero uniformarsi piuttosto al sentimento di que' Autori, che la causa de' figli con molte ragioni difesero, considerandola giusta, ed alla retta ragione uniforme, che al sentimento di coloro, che la opinione contraria avean difesa.

cession materna ne' casi già descritti ; ed affinchè questi loro provvedimenti non cagionassero alcun dubbio a que' sacri diritti , che si appartengono a Genitori sulla successión de' figli , qualora già divenuti padroni delle doti materne , o per arti liberali avessero acquistato peculio castrense o quasi , vollero , che o morendo in età pupillare , o intestati in qualunque tempo, il Padre , come lo più stretto congiunto, ne ottenesse la successione , ed ebbero presente le disposizioni della Novella 118., che così stabilisce (*a*). Que-

---

(a) In quanto ad un tal punto non vi è alcuna legge espressa, che riguardi la successione del padre in tutti que' beni , che si posseggono dal figlio, cioè a dire avventizj, Castrensi, e quasi Castrensi, nel caso , che quello muoja nell' età pupillare o intestato ; mentre ne' beni profettizj il Padre sempre ne ritiene il dominio per non trasmettersi, durante la sua vita, giammai nella persona del figlio ; ma da quanto ritroviamo in varie leggi disposto si arguisce tutto ciò, che di sopra si è detto. In vero morendo il figlio nell' età pupillare , non può in qual-

Questo Capitolo è anch'esso in tutto consimile al diritto del Regno, ed a quello, che nasce dalle nostre Consuetudini. Non vi ha dubio, che sì nell'uno, come nell'altro non si ravvisa cosa alcuna in contrario stabilita; anzi dalla giusta connession delle cose apparisce espressamente esser tutto nella stessa guisa disposto.

qualsivoglia modo testar de' suoi beni per la ragione, che la sua età non lo rende capace di un' atto così solenne, come rilevasi da quanto si legge nel §. *I. Inst. quib. non est perm. fac. test. Praeterea testamentum facere non possunt impuberes : quia nullum eorum animi judicium est*. Lo stesso si osserva nella *L.* 5. *D. Qui test. facere possunt : A qua aetate testamentum, vel masculi vel foeminae facere possunt videamus? Verius est, in masculis quidem quartum decimum annum spectandum, in foeminis vero duodecimum completum.*

Non potendo adunque il pupillo per le addotte ragioni dispor de' suoi beni, ne siegue, ch'egli muore *ab intestato*, ed in conseguenza, giusta la novella 118., il Padre gli deve succedere, come suo legittimo erede chiamato ab intestato.

CAPITOLO V.

Item mulier nupta, ut supra, moriente viro, superstitibus liberis, nulla per eum in suo ultimo testamento dictis suis liberis facta substitutione pupillari, mater admittitur ad successionem filiorum morientium in pupillari aetate, vel ab intestato, in bonis haereditariis paternis, mobilibus, et stabilibus, burgensaticis, et feudalibus.

La donna maritata, come sopra, morendo il marito, e non avendo questi fatta alcuna sostituzione pupillare nel suo ultimo testamento tra figli superstiti, ella viene ammessa alla successione de'medesimi morendo nell' età pupillare, o *ab intestato*, ne'beni ereditarj paterni, mobili, stabili, burgensatici, e feudali.

Siccome provvidero i Proceri, e Magnati alla succession de' beni materni rapporto al Padre, così divennero al provvedimento della successione della madre ne' beni paterni, ove a' figli senza alcuna sostituzion pupillare pervengano, e questi muojano o in età pupillare, o in qualun-

lunque tempo intestati. Sembra, che questo stabilimento fosse e troppo favorevole alle donne, e troppo anche esteso per la qualità de' beni. Si invita la madre, e non fassi menzione de' fratelli, o sorelle, che forse avesse colui, che muore. Si descrivono i beni, e con maraviglia si leggono i feudali. Meritano questi due punti la riflessione di chi legge questi Usi.

Riguardo al primo punto, che la madre debba succedere a' beni de' figliuoli, che muojono in età pupillare, o intestati; siano tali beni, o profettizj, o castrensi, o quasi, o di qualunque altra indole, è cosa ragionevole, e conforme anche al diritto Romano, e sopratutto alla Novella 118.; ma il non farsi menzione de' fratelli, e sorelle di chi muore, sembra, o di non essersi preveduto questo caso, o di volergli affatto esclusi. Il dirsi, che non si previdde, sembra ingiurioso a quei illuminati Signori, che così disposero. Escludere i fratelli

 e'

e le sorelle dalla eredità fraterna, sembra cosa dura, e distruttiva de' vincoli del sangue. Questa però è legge, ed è dovere degli Interpetri di non distinguere, ove la legge non distingue: Si invita la madre, non i fratelli, e le sorelle; dunque quella, e non questi, debba godere dello stabilimento, che trattiamo. Potrà intanto rinvenirsi qualche ragione, mercè della quale potesse questa disposizione esentarsi dalla taccia di offendere i diritti del sangue, e sostenersi la base fondamentale, che regola le successioni, per non recar disordine nella società per lo possedimento de' beni dopo la morte di chi gli lascia? Cotesta ragione crediam rinvenire nello affetto materno, mercè del quale divenuta la madre padrona de' beni de' figliuoli, non sarà mai per privare gli altri superstiti, o partecipandone loro mentre vive i frutti, o disponendone in loro beneficio in tempo di morte; o se muoja intestata, anche i figli esclusi ne saranno i possessori. Per

Per quanto si appartiene al secondo punto, sinceramente diciamo, che ci reca pena l' osservare nella numerazione de' beni, ne' quali in simili casi può la madre succedere a' suoi figli, esservi annoverati dal Capitolo ancora i feudali. Osservando intanto, sì il dritto comune, come il nostro municipale, si vedono spesse volte replicate le seguenti massime: *Feuda descendunt, non vero ascendunt sursum. Feuda respiciunt, habent oculos deorsum, non vero sursum etc.* quali massime sono state ricavate dalla natura istessa de' Feudi per dimostrarci qual sia la di loro successione. Se ciò è vero, come mai han potuto i Proceri, e Magnati anche annoverare tra burgensatici i beni feudali?

Dippiù tutti i Feudi, che possengonsi da qualche feudatario per l' uno, e l' altro dritto, comune, e municipale, sono o antichi, o nuovi. In vigore del diritto comune gli ascendenti possono soltanto esser' ammessi alla di loro succes-

 sio-

sione, se sono antichi, o paterni; e ciò accade quando viene a mancare ogni sorta di descendenti, e di trasversali; nè in tal successione vien giammai chiamata la madre del morto feudatario per la ragione, che i Feudi debbonsi conservare nella famiglia, per cui furon concessi, nè una volta in essi entrati possono mai più da quella uscire (*a*). Ne' Feudi nuovi poi non solo

(a) Anticamente nè *ex Testamento*, nè *ab intestato* si dava alcuna successione ne' Feudi: essi venivan conceduti, o per un certo determinato tempo, o soltanto per tutta la vita del Feudatario, e rare volte si trasmettevano ad alcuno de' loro figli; di poi in vigore di una costituzione dell' Imperador Corrado fu stabilito, che il Feudo si dovesse trasmettere a tutti i discendenti. Di una tal costituzione si fa parola nel libro V. *feud. tit.* I. §. I. *Et quia vidimus de personis: videamus qualia prius habuerunt initia. Antiquissimo enim tempore sic erat in dominorum potestate connexum, ut quanto vellent, possent auferre rem in feudum a se datam. Postea vero eo ventum est, ut per annum tantum firmitatem haberent. Deinde statutum est, ut usque ad*

lo non può succedere la Madre, ma ne anche il Padre, per esser detti Feu-
di

---

ad vitam fidelis produceretur. Sed cum hoc jure successionis ad filios non pertineret: sic progressum est, ut ad filios deveniret: in quem scilicet dominus hoc vellet beneficium confirmare. Quod hodie ita statutum est, ut ad omnes aequaliter veniat.

E tutta la mentovata costituzione nel libro terzo si può rincontrare, nulla di manco per esser tutta confacente al nostro proposito non trascuro di qui rapportarla.

In nomine Sanctae, et individuae Trinitatis Corradus Dei Gratia Romanorum Imperator Augustus omnibus Sanctae Dei Ecclesiae fidelibus, nostrisque tam praesentibus, quam futuris, notum esse volumus, quod ad reconciliandos animos seniorum, et militum, vel ad invicem semper inveniantur concordes, et ut fideliter, et perseveranter nobis, et suis senioribus serviant devote, praecipimus, et firmiter statuimus, ut nullus miles Episcoporum, Abbatum, et Abbatissarum, Marchionum, vel Comitum, vel omnium, qui beneficium de nostris publicis beneficiis, aut Ecclesiae praediis, nunc tenet, aut tenuerit, aut hactenus injustè perdiderit, tam de nostris majoribus valvassoribus, quam eorum militibus, sine certa, et convincta culpa suum beneficium non perdat; nisi secundum consuetudinem antecessorum nostrorum, et judicium parium suorum.
Si

di dal figlio acquistati per se, e suoi discendenti; perlocchè il diritto comu-

---

Si contentio emerserit inter seniorem, et militem, quamvis per res adjudicaverint illum suo beneficio carere debere; et ille dixerit, non injustè, vel odium factum esse; ipse suum beneficium teneat, donec senior, et ille quem culpat, cum paribus ad nostram praesentiam veniant; et ibi causa justè determinatur, si autem pares ejus culpati in judicio seniorum defecerint, ille qui culpatur suum beneficium teneat, donec ipse cum suo seniore, et paribus ad nostram praesentiam veniat. Senior verò, et Miles ejus, qui culpatur, qui ad nos venire debuerint, sex hebdomadas, ante quam iter accipiant, ei cum quo litigaverint, innotescant. Hoc autem de majoribus valvassoribus observetur. De minoribus vero in Regno nostro, aut antemissum nostrum, eorum causa finiatur.

Praecipimus, ut cum aliquis miles, sive de majoribus, sive de minoribus de hoc saeculo migraverit, filius ejus beneficium teneret; si verò filios non habuerit, et aviaticum ex masculo filio reliquerit, pari modo beneficium habeat, servato usu majorum valvassorum in dandis equis et armis suis senioribus. Si vero forte aviaticum ex filio non reliquerit, sed fratrem legitimum ex parte patris, et si seniorem offensum habuerit, et sibi vult satisfacere, et miles ejus esse, beneficium, quod patris sui

mune feudale è totalmente contrario a quanto disponesi in detto Capitolo.

Per quel che riguarda il diritto municipale del Regno, esso per poco si scosta dal comune, e solo in certi dati casi. Secondo le sue disposizioni il Padre può esser' ammesso alla succession del Feudo nuovo, e ciò accade allorche egli lo rinunzia al Principe con patto di doverne investire il suo figlio. Il Feudo, che acquista in questa guisa il figlio dicesi *nuovo* per lui, e in mancanza degli ascendenti è ammesso il Padre. Lo stesso avviene se al figlio

---

sui fuit, habeat.

Da tutto ciò non si vuol altro dedurre, che fin da que' tempi, cioè sotto il dominio de' Longobardi era proibito agli ascendenti di qualunque sorte il poter succedere, o per testamento, o ab' intestato a' Feudi de' loro figliuoli; e perciò quella parola *feudalibus* usata dal Capitolo non dev' esser' intesa pel Feudo istesso; ma bensì per ciò, che dal Feudo annualmente ricavasi.

glio fosse stato donato il Feudo pe meriti del Padre , e così discorrendo degli altri consimili casi , che possonsi osservare nel nostro diritto feudale . Or dunque la madre per non essere stata giammai contemplata , nè per la general disposizion del dritto nominata in tutti i rapportati casi ; ne siegue , che ella non può esser capace di una tal successione.

Ciò posto dovrebbesi con molta ragione conchiudere non potere aver luogo nel nostro foro la disposizione del mentovato Capitolo . Le parti contraenti in questo non possono per niente alterare la di lor successione, regolata mai sempre dalla legge, e non mai dalla semplice volontà de' Possessori , per esservi di mezzo la ragion del Principe , per cui la madre, come abbiam detto , non può succedere a' figliuoli ne' Feudi , lor pervenuti dal Padre , in pregiudizio degli Agnati ne' gradi dell' investitura compresi . Questa parola *feudale* è sembrata così stra-

va-

vagante, e tanto contraria alla natura de'Feudi, che è stata causa di far negare a molti antichi Forensi la verità di detti Usi, affermando di esser, come altrove si è detto, una invenzione di bello umore. Teodoro, e Montano non tralasciarono di seguire la opinion di costoro, non potendosi persuadere esser i medesimi formati da'signori del Regno, ch'eran molto bene informati della succession feudale; e con ciò non si sarebbero giammai indotti a stabilir cose a quella contrarie, non potendo co'lor privati patti alla medesima derogare.

Il Grimaldi biasmando ciocchè dice Teodoro, e Montano, non tralascia però di condannare tal disposizion del Capitolo, non credendo di esser un tal'errore ragion sufficiente di poter negare la sussistenza di questi Usi (*a*).

Par-

(a) *Teodoro alleg.* 91. *num.* 22. *Similiter unum ex Capitibus positis per Salernum fuit* ex-

Parve al Minadoo espediente di prendere un mezzo termine con dire, che in detto Capitolo non abbiasi a leggere *Feudalibus*, ma bensì *Allodialibus*. Comunque abbiano questi grandi Uomini a lor modo pensato, e scritto su di un tal punto: poco ci cale. Quel che ora si è risoluto dimostrare si è, che la controvertita parola *Feudalibus* sia ben messa nel Capitolo, e che in quel-

extractum a Prothocollo Cujusdam Notarii quod forte Salernus quoque vidit, et cum fuisset praesentatum in quadam causa, quae per illud Capitulum de facili terminabatur, non fuit per S. C. habitum pro authentico, et per alios terminos judicavit, teste Capycio in dec. 176. in fin. in verb. Insuper inquit matrem succedere filiis intestatis in bonis omnibus Burgensaticis, Feudalibus, quae assertio respectu feudalium est omnino erronea, cum in feudis notum sit non posse alterari successionem proximiorum, qui sunt comprehensi in investitura primi acquirentis, et sic in hoc etiam capite contra Salernum intelligit morem Magnatum. Minad. in constit. in aliquibus in 4. not. n. 4 ibi exprimit parentum successionem in bonis allodialibus; adeo quod Salern. in multis reperitur inexcusabiliter mendosus.

quella, e non già in altra guisa debbasi nel medesimo leggere. Per beni feudali in questo caso non si devono intendere i Feudi, ma ciocchè da' Feudi annualmente ricavasi; Sembrerà nuova la interpretazione, ed a taluni anche irragionevole. Prevenghiamo però, che non si avvanza pensiero, che non abbia la sua ragion fondata sù qualche irrefragabile munumento. Si osservi la Legge dell' Imperador Zenone tra quelle aggiunte nel Codice, e vedrassi, che in essa (a) vien disposto, che morendo qualch'uno senza lasciar eredi nel Feudo, questo ritor-

(a) *Tit. 86. lib. 12, delle leggi nuovamente aggiunte a' tre libri del Codice, e rapportate da Accursio. Unum quidem satis usitatum dicimus, quod si aliquis decesserit, nullo in Feudo relicto herede, jus Feudi ad Dominum pertinere dicimus: fruges autem extantes non ad Dominum, sed ad filios ipsius vassalli, vel etiam ad uxorem ejus pertinere, et hac ratione Creditor eas retinere potest, licet pignus habere non possit: et hoc cum distinctione Imperialium costitutionum.*

tornar debba al Padrone diretto; ma chiaramente si conosce esser per altro di sua volontà, che i frutti pendenti del medesimo non debbansi con esso restituire; volendo che si acquistassero dalla moglie, o dalle figlie del morto feudatario; ed è questo il motivo, (soggiunge lo stesso Imperadore) per cui il Creditore può detti frutti sequestrare nel caso, che dal suo debitore non potesse ottenere alcun pegno.

Da questa legge ben si deduce essere due cose molto diverse le parole *Feudo*, *e beni Feudali*; poichè se fossero l' istessa cosa tanto l' uno, come gli altri si dovrebbero al Padrone diretto restituire, e non già il solo Feudo, come chiaramente vien dalla legge disposto. Onde, trovandosi nel Capitolo una tal voce, debbasi intendere de' frutti pendenti di quell' anno, in cui si devolve il Feudo al Padron diretto, e non già del Feudo istesso, nè si deve in altro modo spiegare una tal voce; mentre essendo que' Proceri, e Magna-

gnati ben' intesi del diritto feudale, per essere stati Padroni di molte Città, e Castella, non potevano commettere un simile errore, tanto alla successione feudale contrario. Perciò Teodoro, e Montano dissero bene in credere esser quella la mente de' Capitoli, ma dissero molto male di doversi cassare, o mutare una tal voce, come asserì ancora Minadoo.

CAPITOLO VI.

Item si mulier nupta a fratribus, seu aliis personis secundum dictum Usum, absque liberis intestata moriens; restitutio fiat dictis fratribus, seu personis eam dotantibus. Fratribus verò, seu personis premortuis, proximioribus in gradu ex linea paterna, seu materna illorum, a quibus dotata fuit, restitutio dotium praedictarum fieri debet.

Se la donna maritata dal fratello, o da altre persone secondo questi Usi, muoja senza figli intestata, deve farsi la restituzione al fratello, o vero alle dette persone, che la hanno dotata. Se poi il fratello, o questi estranei fossero morti prima della donna, il prossimo in grado della linea paterna, o vero materna di quelli, da' quali fu dotata, riceveranno la restituzione della dote.

Non v'è alcun dubio, che questo sesto Capitolo sia stato formato sul diritto Romano. In esso vien stabilito, che trattandosi di dote avventizia, quando manca ne' Capitoli matri-

trimoniali, in cui si costituisce detta dote, la stipula, o il patto *in continenti* di doversi restituire nel caso, che si scioglie il matrimonio; allor quella divenendo cosa propria della donna, ella morendo, ne restan padroni i figli, o gli eredi (*a*). Ma se poi avviene, che

(a) *L. ex morte C. de pact convent. ex morte cujuscunque personae, sive mariti, sive mulieris, eandem partem, non pecuniae quantitatem, tam virum ex dote, quam mulierem ex ante nuptias donatione lucrari decernimus: veluti si maritus mille solidorum ante nuptias donationem confecerit, licebit mulieri et minoris et amplioris quantitatis dotem offerre, et marito similiter ante nuptias donationem. Hoc tamen observandum est, ut quantam partem mulier stipuletur sibi lucro cedere ex ante nuptias donatione, si priorem maritum mori contigerit, tantam et maritus ex dote partem, non pecuniae quantitatem stipuletur sibi, si constante matrimonio prior mulier in fata collapsa fuerit, et si pactum contra veritum fuerit subsecutum; infirmum atque invalidum hoc esse, ut nulla ex eo procedere possit exactio, precipimus. Eadem custodire cense-*

l'estraneo (*a*) nel costituir la dote vi apponga il patto *in continenti* di dovergli restituire, sciogliendosi il matrimonio; in questo caso, o che la

---

semus, sive pater pro filio, sive mater, sive ipse ducturus uxorem sui juris constitutus, sive quilibet alius pro eo ante nuptias donationem nupturae dederit, seu promiserit. Similique modo, sive pater pro filio, sive mater, sive ipsa pro se, sui juris videlicet constituta, sive quilibet alius pro ea uxorem ducturo dotem dederit, seu promiserit, quoniam et alio pro ea offerente dotem, ipsa eam pro se videtur offerre. Quod adeo verum est, ut et ipsa ab alio pro se oblatam dotem in lucrum suum reposcat; nisi forte is qui eam obtulerit, statim (idest, tempore oblationis seu promissionis) stipulatus vel pactus sit, ut sibi dos praedicta reddatur.

(a) La parola *estraneo*, secondo il dritto Romano, non dinota altro, che quella persona, che non ha alcun dritto, o potestà sulla dotata, come sarebbe la madre, il fratello, il zio, ed altri. *L. unic. rei uxoriae* §. 13. *in fin.* Extraneum *autem intelligimus omnem, citra parentem per virilem sexum adscendentem, et in potestate dotatam personam non habentem: parenti enim tacitam* ex stipulatu *actionem damus.*

la donna lasci, o non lasci figli, sempre quella deve far ritorno al dotante per esser la medesima dote *receptitia* (a).

Ogni patto apposto *in continenti* si reputa come legge, e partorisce azione (b). Onde ne siegue, che dovendosi interpetrar come legge, e spiegandosi nel medesimo, che la dote si debba restituire senza riserba alcuna al dotante, ancorchè la

(a) *Ulpianus Tit. 6. §. 5. in fragmentis de dotibus. Adventitia autem dos semper penes maritum remanet, praeterquam si is qui dedit, ut sibi redderetur, stipulatus fuit: quae dos specialiter receptitia dicitur.*

D. L. ex morte infine.

(b) *L.* 10. *C. de pactis. Legem, quam dixisti, cum dotem pro alumna dares, servari oportet. Nec obesse tibi poterit, quod dici solet* ex pacto actionem non nasci: *tunc enim hoc jure utimur, cum pactum nudum est: aliquin cum pecunia datur, et aliquid de reddenda ea convenit: utilis est condictio.*

L. 48. *D. de pactis. In traditionibus rerum quodcumque pactum sit, id valere manifestissimum est.*

donna morisse con figli, la dote in ogni conto deve al medesimo ritornare (*a*). Nè si può dire, che in un

---

(a) *L. ult. C. de jure dotium Cum quidam dotes pro mulieribus dabant, sive matres, sive alii cognati, sive extranei: recte quidem eas mariti sine monumentorum observatione suscipiebant. Cum autem mulier redhibitionem casus stipulabatur, et hujusmodi fortuitus casus evenisset: ipsa mulier, utpote a se non facta donatione, propter hoc quod monumenta deerant, necessitatem habebat actiones in hujusmodi casu ad eum qui dotem dedit, per cessionem transferre, vel ipsas res reddere: et ita inveniebatur forsitan post prolixa matrimonii annorum curricula, et liberos forte editos infelix mulier indotata. Sancimus itaque in omnibus hujusmodi casibus nullis monumentis rem indigere, sed in omni persona ratas esse hujusmodi donationes: et mulierem ipsam dotem suam habere, (cum fortuitus casus hoc lucrum ei addiderit) et firmiter hoc apud eam permanere: nisi ipse qui ab initio dotem dedit, sibi dari in hujusmodi casum stipulatus sit: tunc etenim cum neque ab initio suspicio aliqua liberorum concurrit, sed sibi omnem rem ille qui dotem dedit, pepigerit, hujusmodi tractatus habere locum non potest: atqui in aliis omnibus casibus in quibus ipse*

un tal patto venga compreso il solo caso, che la donna muoja senza figli, e sia escluso l'altro, che muoja con figli; poichè ne' contratti tra vivi si eseguono le promesse come suonano le parole, a differenza delle ultime volontà, dove si dà luogo alle interpetrazioni (*a*). Oltredichè la stessa ragion naturale ci convince, che dipendendo dall' arbitrio de' contraenti il modificare colle parole le loro volontà, ciò non facendosi, s' intende di aver voluto contrarre propriamente secondo quelle tali espressioni. La qual cosa non avviene nelle ultime volontà; perciocchè riflettendo le leggi a' disagi,

h 4 ed

ipse non est stipulatus, tristitiae suae mulier hoc proprium habeat solatium per actionem dotis.

(a) *L.* 99. *D. de V. O. Quidquid adstringendae obligationis est, id nisi palam verbis exprimitur, omissum intelligendum est.*

L. 12. *D. de reg. jur. In testamentis plenius voluntates testantium interpretantur.*

ed al corto tempo, non che alla confusione, che suole avvenire ad un testatore, allorchè egli dispone delle cose dopo di sua morte, e non potendosi alle volte bene esprimere, vengon perciò le sue dispnsizioni equamente interpetrate, riducendosi al fine, che forse il medesimo si aveva proposto in fare il suo testamento. Or dunque tutte queste circostanze non concorrendo negli atti tra' vivi, non hanno meritato alcun favore dalle leggi, motivo per cui ne' medesimi queste non ammettono veruna interpetrazione.

Da tutto ciò si rileva, che quante volte si appone il patto di restituzione *in continenti* nel caso, che si sciolga, come abbiam detto, il matrimonio, così per divorzio, come ancora per morte, o per qualunque altra causa, in ciascuno di questi casi, o che la donna abbia, o non abbia figli, sempre la dote si deve restituire al dotante. Se poi un simil patto non si appone *in continenti*,

ti,

ti, ma dopo qualche intervallo di tempo col consenso della donna, allora morendo ella con figli, la dote si trasmette a costoro, morendo senza figli, si restituisce al dotante (*a*); mentre col patto apposto *ex intervallo* non acquista il dotante azione di sorta alcuna (*b*), ma soltanto da esso ne deriva l'eccezione, la quale reca giovamento alla donna.

Ancorchè un tal patto si deducesse in istipula col consenso della donna, nemmeno il dotante dopo la di lei morte può ripeter la dote; poichè avendo ella acquistata l'azione con la prima costituzione di dote sen-

(a) *L.* 40. *D. soluto matrimonio Post dotem datam, et nuptias contractas, stipulatus est pater filiae voluntate*, divortio facto dotem dari: *Si conditio stipulationis impleatur, et postea filia sine liberis decesserit, non erit impediendus pater, quo minus ex stipulatu agat: viva autem filia si agere vult, exsceptione summovendus erit.*

(b) *Dicta Leg. Legem de pactis.*

senza del patto, che poi *ex intervallo* si riduce in istipula, come si figura, non può col suo consenso deteriorare la condizione di quella (*a*). Or morendo la donna in matrimonio, l' azione, che nella prima costituzion di dote acquistò, lasciando figli, a' medesimi la trasmette, ed il di lei consenso viene in questo modo interpetrato, cioè, che abbia voluto acconsentire a restituir la dote nel caso, che essa morisse senza figli. Questa congettura è fondata sù la pietà, la quale fà presumere, che nessuno voglia anteporre l'estranea persona a' suoi proprj successori (*b*).

Se

(a) *L.* 14. *D. de pact. dotalibus De die reddendae dotis hoc juris est, ut liceat pacisci* qua die *reddatur : dum ne mulieris deterior conditio fiat*.

(b) *L.*102. *D. de condit. et demonstr. Cum avus filium ac nepotem ex altero filio heredes instituisset, a nepote petiit : ut si* intra an-

Se poi il dotante senza il consenso della donna apponesse il patto *ex intervallo*, o vero stipulasse, nè anche un tal patto, o stipula gli produrrebbe alcun giovamento (*a*). Ed in

---

annum trigesimum moreretur, hereditatem patruo suo restitueret: *nepos liberis relictis, intra aetatem suprascriptam vita decessit: fidei commissi conditionem, conjectura pietatis, respondi defecisse, quod minus scriptum, quam dictum fuerat, inveniretur.*

(a) *L.* 29. *D. Soluto matrimonio. Quotiens pater dotem dat, et stipulatur, ita demum in suam personam de dote actionem tranfert, si ex continenti stipuletur: Caeterum, si interposito tempore stipulari velit, non nisi consentiente filia poterit quamvis, in potestate sit: quia deteriorem conditionem in dote filie facere non potest, nisi consentiat: plane si ante nuptias dotem dederit, poterit ex intervallo, ante nuptias tamen, et citra voluntatem quoque filiae stipulari.* §. 1. *Si quis pro muliere dotem dederit, convenerit que,* ut, quoquomodo dirempto matrimonio, ipsi solveretur: *postea maritus uxori dotem solverit: rectissime dicetur, exactionem nihilominus ei, qui dedit, contra maritum competere.*

L. Ult.

in questo caso, o che la donna muoja con figli, o senza figli, la dote non ritorna al dotante; e quantunque nella legge *quoties* nel margine addotta, venga permesso al padre di stipulare, o apporre questo patto *ex intervallo* per conseguirne l' effetto di sopra gia detto; tutta volta però non compete all' estraneo per la ragione, che in questo modo il medesimo richiamerebbe quella dote, che di già la donna ha acquistata in ogni caso, che seguisse il matrimonio. Una tal differenza è molto giusta, poichè sebbene il padre richiama a se la dote, nulladi-

di-

L. Ult. D. de pact. Si reus postquam pactus sit a se non peti pecuniam (*ideoque coepit id pactum fidejussori quoque prodesse*) *pactus sit*, ut a se peti liceat: *an utilitas prioris pacti sublata sit fidejussori, quaesitum est? Sed verius est, semel adquisitam fidejussori pacti exceptionem, ulterius ei invito extorqueri non posse.*

dimeno, presentandosi l' occasione di maritar la figliuola, viene obbligato a dotarla: ma non è permesso all' estraneo, in modo alcuno rivocar la dote; perchè se si presenti l' occasione di collocar la donna in matrimonio, egli non è tenuto, come il di lei padre, a dotarla: il che venne così stabilito per non perdere il favore alle doti concesso, e per secondare l'interesse della Republica, che richiede la popolazion dello stato (*a*).

Aven-

(a) *L.* 8. *D. de condictione causa data, causa non secuta*: *Quod Servius* in libro de dotibus *scribit*, si inter eas personas, quarum altera nondum justam aetatem habeat, nuptiae factae sint, quod dotis nomine interim datum sit, repeti posse, *sic intelligendum est, ut si divortium intercesserit prius, quam utraque persona justam aetatem habeat, sit ejus pecuniae repetitio: donec autem in eodem habitu matrimonii permanent, non magis id repeti possit, quam quod sponsa sponso dotis nomine dederit, donec maneat inter eos adfinitas*: quod

Avendo di sopra parlato del patto *in continenti*, e del patto apposto *ex intervallo*, è necessario ora, che di essi se ne dia la vera definizione. Compreso il patto *in continenti*, facilmente si comprenderà ancor l'altro. Patto *in continenti* si dice quello, che alle volte facilita, e dà causa al contratto, come se precedesse al medesimo. Per la qual cosa si dice ancora *pactum in ingressu*, *initio*, *et exordio contractus*, perfezionandosi così l'uno, che l' altro nel tempo istesso. Patto *ex intervallo* è quello, che si appone perfezionato di già il contratto (*a*). Da queste definizioni

---

quod enim ex ea causa, nondum coito matrimonio datur (cum sic detur, tanquam in dotem perventurum) quamdiu pervenire potest, repetitio ejus non est.

(a) *L. 7. §. 5. D. de pact.: Quinimo, interdum format ipsam actionem, ut in bonae fidei judiciis: solemus enim dicere*, pacta convencta inesse bonae fidei judiciis. *Sed hoc sic acci-*

ni si deduce, che sebbene nell'istessa scrittura vi si apponga il patto del-

---

accipiendum est: ut siquidem ex continenti pacta subsecuta sunt, etiam ex parte actoris insint: ex intervallo, non inerunt, nec valebunt, si agat: ne ex pacto actio nascatur. Utputa, post divortium convenit, ne tempore statuto dilationis dos reddatur, sed statim: *hoc non valebit, ne ex pacto actio nascatur. Idem Marcellus scribit: et si in tutelae actione convenit*, ut majores, quam statutae sunt, usurae praestentur, locum non habebit: *ne ex pacto nascatur actio: ea enim pacta insunt, quae legem contractui dant, idest, quae ingressu contractus facta sunt. Idem responsum scio a Papiniano, et si post emptionem ex intervallo aliquid extra naturam contractus conveniat, ob hanc causam agi ex empto non posse: propter eandem regulam*, ne ex pacto actio nascatur; *quod et in omnibus bonae fidei judiciis erit dicendum. Sed ex parte rei locum habebit pactum: quia solent et ea pacta, quae postea interponuntur, parere exceptiones.*

L. 13. *eodem: Sed si tantum ad actionem procurator factus sit, conventio facta domino non nocet: quia nec solvi possit. §. 1. Sed si in rem suam datus sit procurator, loco domini habetur: et ideo servandum erit pactum conventum.*

della restituzione della dote, con tutto ciò si deve avvertire, che, se il patto ha seguito il contratto già perfezionato, si dice apposto *ex intervallo*, se poi si è perfezionato con quello, si chiama apposto *in continenti*.

Nella citata Costituzione Giustiniano parla del patto apposto *in continenti*, allorchè accorda al dotante estraneo il diritto di ripeter la dote, e non già del patto *ex intervallo*; poichè avrebbe contradetto a tante disposizioni di leggi di sopra allegate.

Or dunque da quanto fin qui si è esposto si viene a comprendere chiaramente, che questo Capitolo non si discosta dalle Leggi Romane. Maggiormente ci renderemo persuasi, che il medesimo sia stato da quelle formato con osservare ciò, che vien disposto nella Legge *inter locorum* del Digesto, dove si dice, che essendosi convenuto fra 'l Padre, ed il Genero, *che, se muoja la figlia in matri-*

trimonio senza figli, *debbasi la dote al padre restituire*, questa lor disposizione debbasi in tal guisa comprendere, che morendo quella con figli, non se ne debba fare la restituzione, il che dalla legge stessa viene chiaramente spiegato (*a*).

Potrebbesi domandare: perchè mai, essendo sotto il nome di estraneo compreso ancora il fratello, il Capitolo abbia voluto usare quelle due diverse voci di *fratello*, e di *estraneo*? Ci sembra, che ciò possa derivare da due principj, o per non aver avuto que' Nobili una idea chiara, e distinta della detta parola *estraneo*, ovvero (come è più probabi-

le)

(a) *L. 26. D. de pact. dotalibus* §. 2. *Cum inter patrem, et generum convenit*, Ut, in matrimonio sine liberis defuncta filia, dos patri restituatur, *id actum inter contrahentes intelligi debet*, *ut liberis superstitibus*, *filia defuncta*, *dos retineatur*: *nec separabitur portio dotis additamenti causa data*, *si postea nihil aliud conveniat*.

le) avervi aggiunto anche la parola *fratello* per maggior chiarezza della disposizione, e di coloro, che fossero poco versati nella significazione, che le leggi a questa voce di estraneo han dato. In quanto alla seconda parte, che trovandosi 'l fratello, o l' estraneo morto, debbansi le doti a loro più prossimi, tanto per parte di padre, che per quella di madre, è cosa molto facile a comprendersi; poichè costoro essendo gli eredi sì dell' uno, come dell' altro, succedono in tutti i di loro diritti, ed in conseguenza in quello ancora di ricever le doti, morta la donna.

Conferendo questo Capitolo colle nostre Consuetudini, troviamo non esser da esse diverso, poichè in quanto alla restituzion delle doti, toltene alcune cose, che da esse vengon particolarmente espresse, in tutto il resto si uniformano al diritto Romano.

CAPITOLO VII.

Item si mulier nupta, ut supra, a dictis fratribus moriens, fratribus superstitibus absque liberis derelictis, potest de dotibus omnibus suis testari, et legare cui voluerit.	La donna, maritata come sopra da fratelli, morendo senza figli, vivendo ancora essi fratelli, può delle sue doti testare, e legare a chi le aggrada.

NEl Capitolo antecedente i Proceri, e Magnati stabilirono, che morendo la donna senza figli, e senza testamento, si dovesse al Fratello, o all' estraneo restituir la dote nel caso, che da medesimi si fosse data al di lei marito. In questo poi piacque loro determinare, che quantunque la donna muoja senza figli, pure, volendo far testamento, possa delle sue doti disporre, e legare a chi le aggrada, ancorchè fosse vivente il Fratello, che l'ha dotata.

CAPITOLO VIII.

Item mulier, nupta a fratribus, ut supra moriens, superstitibus liberis in numero, ut supra dictum est, potest testari de suis dotibus modo ut supra.

Se la donna, maritata come sopra da' fratelli, morisse lasciando figli nel numero, come abbiamo di sopra detto, può testare delle sue doti nella stessa guisa già descritta.

Questo ottavo Capitolo è un Corollario del sesto. Poichè in quello si è detto, che la donna deve morire senza testamento, e senza figli, per potersi la dote all' estraneo restituire; e in questo si dice, che morendo la medesima con figli, e facendo testamento, ella può liberamente disporre delle sue doti nel modo di sopra già detto, cioè a norma di quanto fu stabilito nel terzo Capitolo di questi Usi.

CA-

CAPITOTO IX.

Item mulier nupta secundum dictumUsum, praemoriente viro absque liberis ex eodem matrimonio, lucri facit dotarium quoad plenum dominium, idest usumfructum, et proprietatem. Si vero vir moritur, uxore superstitibus liberis, dicta uxor lucrifacit dotarium quoad usumfructum tantum propter existentiam liberorum.

La donna maritata secondo il detto Uso, premorendo il marito senza figli, nati dallo stesso matrimonio, acquista il dotario in quanto al pieno dominio; cioè usofrutto, e proprietà; ma se il marito muoja, superstite la moglie, e superstiti i figli, ella acquista il dotario solamente in quanto all' usofrutto, a motivo dell' esistenza de' figli.

PEr l' intelligenza di questo nono Capitolo fa d' uopo quì addurre, prima di giungere alla analisi di esso, alcune necessarie cognizioni. E' cosa molto nota fra' Dottori esser quattro le principali largità, che soglionsi da novelli mariti praticare verso le loro spose. La prima

 vien

vien nomata : *Donatio propter nuptias*, ed è propria del dritto Romano: la seconda dicesi: *Antefatum*, ed ha soltanto vigore nel nostro Regno: la terza s' appella: *Dotarium*, ed è usata da Baroni, e Feudatarj: l'ultima finalmente si fa conoscere col nome *di Quarta*, ed ha luogo soltanto in questa nostra Città. Data di esse la vera definizione, e posto in chiaro tutto quel diritto, che a ciascuna di esse si appartiene, sarà molto facile il comprendere cosa mai sia cotesto Dotario, che i Proceri, e Magnati han menzionato nel presente nono Capitolo, e qual vigore altresì debba avere ne' capitoli matrimoniali secondo questi Usi, di cui parliamo, contratti.

Donatio propter nuptias: La donazione a cagion di nozze è propriamente quella, che si faceva dal Padre alla moglie del figlio, o dallo sposo alla sposa per sicurezza delle sue doti, e quasi in ricompensa delle doti istesse. Tutto ciò, che da Greci veniva in simil guisa do-

donato, era da essi chiamato: ἀντιφερνα, cioè cose date alla donna in luogo delle doti da lei portate (*a*). Dunque

i 4

(a) *L. ultim. Cod. de donat. ante nupt. Cum multae nobis interpellationes factae sint adversus maritos, qui decipiendo suas uxores, faciebant donationes quas* ante nuptias *antiquitas nominavit, insinuare autem eas actis intervenientibus supersedebant, ut infectae maneant, et ipsi quidem dotis commoda lucrentur, uxores autem sine nuptiali remedio relinquantur: sancimus, nomine prius emendato, ita rem corrigi, et non* ante nuptias donationem *eandem vocari, sed* propter nuptias (*donationem.*) *Quare enim dotem quidem etiam constante matrimonio mulieri marito dare conceditur: donationem autem marito, nisi ante nuptias facere non permittatur? et quae hujus rei differentia rationabilis potest inveniri: cum melius erat mulieribus propter fragilitatem sexus, quam maribus subveniri? sicut enim dos propter nuptias fit, et sine nuptiis quidem nulla dos intelligitur, sine dote autem nuptiae possunt celebrari: ita et in donationibus quas mariti faciunt, vel pro his alii, debet esse aperta licentia, et costante matrimonio talem donationem facere: quia quasi antiferna haec possunt intelligi, et non simplex donatio. Ideo enim et antiqui juris conditores inter donationes etiam dotes connumerant. Si igitur, et nomine, et substantia nihil*

que la donazione a cagion di nozze altro non è, che una specie di una controdote, che si costituiva dal marito alla moglie in guiderdone (ἀντισηκωμα) delle doti a lui già date (a),

Questa donazione adunque è molto alla dote consimile, poichè siccome dalla moglie si dà la dote al marito, così avanti, come dopo le nozze, nell' istessa guisa giustamente dal marito si dona alla moglie, ancora dopo di essersi di già contratto il matrimonio, in ricompensa, come abbiam detto, della dote, che dalla medesima ha ricevuta. Il che chiaramente si ricava dalla citata

hil distat a dote ante nuptias donatio: quare non etiam ea simili modo, et matrimonio contracto dabitur? Sancimus itaque omnes licentiam habere, sive prius quam matrimonia contraxerint, sive postea, donationes mulieribus dare propter dotis donationem: ut non simplices donationes intelligantur, sed propter dotem, et propter nuptias factae.

(a) *Dict. leg. ult. in principio.*

ta Legge: *cum multae nobis*, e dal paragrafo: *est et aliud* (*a*) delle Istitu-

---

(a) Giustiniano *Inst. de donat.* §. 3. *Est et aliud genus inter vivos donationis, quod veteribus quidem prudentibus penitus erat incognitum, postea autem a junioribus Divis Principibus introductum est, quod ante nuptias vocabatur: et tacitam in se conditionem habebat, ut tunc ratum esset, cum matrimonium esset insequutum. Ideoque ante nuptias appellabatur, quod ante matrimonium efficiebatur, et nunquam post nuptias celebratas talis donatio procedebat. Sed primus quidem Divus Justinus pater noster, cum augeri dotes et post nuptias fuerat permissum, si quid tale eveniret, et ante nuptias augeri donationem, et constante matrimonio, sua Constitutione permisit: sed tamen nomen inconveniens remanebat; cum ante nuptias quidem vocabatur; post nuptias autem tale accipiebat incrementum. Sed nos plenissimo fini tradere sanctiones cupientes, et consequentia nomina rebus esse studentes, constituimus, ut tales donationes non augeantur tantum, sed etiam constante matrimonio initium accipiant: et non ante nuptias, sed propter nuptias vocentur: et dotibus in hoc exaequentur, ut quemadmodum dotes constante matrimonio non solum augentur, sed etiam fiunt, ita et istae donationes, quae propter nuptias introductae sunt, non solum ante cedant matrimonium, sed eo etiam contracto, augeantur, et constituantur.*

tuzioni di Giustiniano.

Sino a tempi degli antichi Romani eran ben note le donazioni *ante nuptias*, cioè quelle, che si solevan fare fra lo sposo, e la sposa per puro effetto di amore, e di liberalità, e che appartenevansi al diritto delle genti. Ma quella particolare specie di donazione *ante nuptias*, che propriamente a tempi di Giustiniano veniva frequentata, fu agli antichi del tutto ignota, per essersi la medesima incominciata ad introdurre dapoi, che l' Impero fu trasportato in Oriente, e col tempo divenne tale, che cessò di esser vera donazione, e del diritto delle genti, e si rese come una certa donazione impropria, e totalmente del diritto Civile. Le donazioni sposalizie, che praticavano prima di questo tempo fra' loro gli sposi (*a*), ve-

(a) *L.* 1. *D. de donationibus: Donationes complures sunt. Dat aliquis ea mente*, ut statim

venivano considerate come fatte, non già a cagíon delle nozze, ma bensì co-

---

tim velit accipientis fieri, nec ullo casu ad se reverti; *et propter nullam aliam causam facit, quam ut liberalitatem, et munificentiam exerceat, haec proprie donatio appellatur. Dat aliquis*, ut tunc demum accipientis fiat, cum aliquid sequutum fuerit: *non proprie donatio appellabitur, sed totum (hoc) donatio sub conditione est.*

Item cum quis ea mente dat, ut statim quidem faciat accipientis, si tamen aliquid factum fuerit, aut non fuerit, velit ad se reverti: *non proprie donatio dicitur. Sed totum hoc donatio est, quae sub conditione solvatur: qualis est* mortis causa donatio §. 1. *Igitur cum dicimus*, inter sponsum et sponsam *donationem valere, propria appellatione utimur; et factum demonstramus, quod ab eo proficiscitur, qui liberalitatis (gratia) aliquid dat, ut confestim faciat accipientis, nec unquam ullo facto ad se reverti velit. Cum vero dicimus, si hac mente donat sponsus sponsae, ut nuptiis non sequutis res auferatur, posse repeti; non contrarium priori dicimus: sed concedimus inter eas personas fieri donationem eam, quae sub conditione solvatur.*

L. 12. C. de donat. ante nupt.: Si mater vestra filiae suae sponso, vel marito praedia sine ulla repetendi lege donavit, et eum in vacuam possessionem induxit: nuptiis divortio solutis, perfecta non dissolvitur donatio.

L. 16.

come pure, ed assolute donazioni, e tanto era il vigore, ch' esse avevano, perchè derivate da vera liberalità, che in modo alcuno non potevano ritornare a donanti (*a*); anzi neppure nel caso,

---

L. 16. *C. d. tit.* *Si a sponso rebus sponsae donatis interveniente osculo ante nuptias hunc, vel illam mori contigerit, dimidiam partem rerum donatarum ad superstitem pertinere praecipimus, dimidiam ad defuncti, vel defunctae heredes, cujuslibet gradus sint, et quocunque jure successerint: ut donatio stare (pro) parte dimidia, et resolvi pro parte dimidia videatur. Osculo vero non interveniente, sive sponsus, sive sponsa obierit, totam infirmari donationem, et donatori sponso, vel heredibus ejus restitui. Quod si sponsa interveniente, vel non interveniente osculo donationis titulo (quod raro accidit) fuerit dliquid sponso largita, et ante nuptias hunc, vel illam mori contigerit: omni donatione infirmata, ad donatricem sponsam, sive ejus successores, donatarum rerum dominium transferatur.*

(a) La detta *leg.* 1. *D.* §. 1.

L. 8. *d. tit.* *Si ante matrimonium major quinque et viginti annis constitutus, sponsae suae, licet ante sponsalia, fundum donavit, eamque in vacuam induxit possessionem: postea nullo titulo superstitem, vel testamento*

so, che le nozze non fossero fra loro seguite, potevansi tali donazioni rivocare (*a*), se però non si fossero espressamente fatte con questa

---

to eundem relinquentem, alienare potuisse certi ac manifesti juris est.

L. 9. Cum te sponsae filii tui quaedam donasse confitearis: perfectam donationem rescindi, nec nostro oportet rescripto, quam tua voluntas jurisque auctoritas fecit ratam.

L. 10. Si filiae tuae sponsus, ei mancipium donavit, actu in eum jumenta liberalitatis ratione contulisti, nec nuptiis secutis, contra juris rationem, quod dederat, abstulit: non invicem datorum restitutio, sed ejus quod illicite rapuit, repetitio competit.

L. 11. Si tibi res proprias liberalitatis causa sponsus tuus tradidit, eo quod ab hostibus postea interfectus est, irrita donatio fieri non potest.

L. 12. l. 13, l. 14 etc.

(a) La di già rapportata legge prima §. 1.

L. 2. C. De donationibus: Si nominis persecutionem in te emancipatam pater tuus titulo donationis transtulit, frustra praetendit, qui debitori tuo heres extitit, consensum fuisse debitoris necessarium: cum satis fuerit actiones eo nomine tibi mandatas fuisse.

L. 12. C. eod. tit. Portionem propriam, rebus nondum divisis, nemo prohibetur titulo donationis in alium transferre.

sta legge, o vero in tal guisa effettuate, che facilmente dalle medesime si potesse comprendere, che, non seguendo le nozze, le cose donate si avessero a restituire.

Dipoi in vigore di una costituzione di Costantino incominciarono a servirsi di questo diritto, cioè, che qualunque donazione fosse per avventura accaduta fra lo sposo, e la sposa, sempre in essa si intendesse compresa la tacita condizione delle future nozze (*a*). Fu ciò con

(a) *L.* 15. *C. de don. ante nupt. Cum veterum sententia displiceat, quae donationes in sponsam nuptiis quoque non secutis decrevit valere; ea, quae largiendi animo inter sponses, et sponsas jure celebrantur, redigi ad hujusmodi conditiones jubemus: ut sive (adfinitatis coeundae causa, sive non ita, vel) in potestate patris degentes, vel ullo modo proprii juris constituti, tamquam futuri causa matrimonii aliquid sibi ipsi, vel consensu parentum mutuo largiantur: si quidem sponsus, (vel) parentes ejus (sortiri) filium (noluerint) uxorem: id quod ab eo donatum fuerit, nec repetatur traditum: et si*

con molta ragione da quell'Imperatore disposto : poichè ogni donazione , che si fa dallo sposo alla sposa , rettamente parlando , nasce da un singolare affetto, che l' uomo porta a colei , che dovrà esser sua moglie ; laddove, se questa speranza di future nozze fosse mancata , difficilmente da quello si sarebbe in simil guisa donato .

Non è però da credersi, che questa Costituzione di Costantino facesse sì , che simili donazioni restassero sospese fino a tanto , che non si fossero effettuate le nozze; perciocchè perfezionandosi, seguito il matrimonio, diverrebbero donazioni *inter virum* , *et uxorem* , le quali sono ri-pro-

---

si quid apud donatorem resedit, *ad sponsam*, (*et heredes ejus*) *summotis ambagibus transferatur . Quod si sponsa, vel is*, *in cujus agit potestate*, *causam non contrahendi matrimonii praebuerit : tunc sponso ejusque heredibus sine aliqua deminutione* (*per condictionem*, *aut per utilem actionem in rem*) *redhibeantur . Quae similiter observari oportet, etsi ex parte sponsae in sponsum donatio facta sit .*

provate da tutto il diritto Civile (*a*). Piuttosto adunque è da credersi, che non seguendo le nozze, tali donazioni, già valide per lor natura, si risolvono come non fatte, il che fu espressamente provveduto dalla rapportata *leg.* 1. §. 1. del *D.* del *tit. de donationibus*. Per altro non in tutti i casi, che le nozze non avessero il loro effetto, Costantino ordinò la restituzione delle cose donate, ma fece la seguente distinzione, cioè, che se per quello, o per quella, il quale, o la quale ricevè la donazione, stiede, che i sponsali non fossero seguiti, al donatore, ed alla donatrice si darebbe la ripetizione *ob causam dati*, *causa non sequta*; se poi ciò accadesse per colpa del donante, si potesse dall'altra parte non solo ritenere la cosa donata, ma benanche

(a) *L.* 4. *C. eod. Quod sponsae ea lege donatur*, ut (tunc) dominium ejus adipiscatur, cum nuptiae fuerint *secutae*, *sine effectu est*.

che esiggere la medesima (*a*).

Se per avventura avvenisse, che i costumi d'ambedue togliessero ogni speranza di nozze, allora, se anche la sposa donasse, ella può in ogni modo, ed interamente ripetere ciò, che ha donato. Per lo contrario, se la donazione fu fatta dallo sposo, tanto egli, che i suoi eredi possono anche tutto ripetere, se non vi sia intervenuto il bacio, e quello essendovi stato, soltanto la metà di tutto ciò, che ha donato, si può domandare (*b*); quasichè il dritto, che riguarda i sponsali, venga accresciuto dal dritto del bacio; e quello il quale fu baciato, sia quasi un marito, o certamente un poco più dello sposo; con tutto ciò non basta un bacio a far divenire chicchessia marito (*c*). Per altro, seguite le nozze,

k

(a) La citata legge 15. del *Codice de don. ante nupt.*
(b) *L. 16. C. de don. ant. nupt.*
(c) Fabio declamazione 279.

ze, i donanti perdono ogni diritto di domandare le cose donate, le quali restano nel pieno dominio di coloro, a cui già furon date.

A questo modo di donare degli antichi Romani fu sostituito l' altro, detto *donatio ante nuptias*, e da Giustiniano poi chiamato *donatio propter nuptias*.

Esso si fa dallo sposo, e dal di lui Padre, siccome di sopra si è detto, e differisce dalle precedenti donazioni, tanto per la sua particolar natura, che per gli effetti diversi da quelli, che dalle mentovate donazioni nascono; ed è simile alla dote, in ricompensa della quale si adopra, poichè, siccome quella, finito il matrimonio, si deve alla moglie restituire (a), così questa al marito deve far ritorno (b). Nè dà una tal donazione pas-

(a) La legge seconda *D. soluto matrimonio*, che abbiam di già rapportata.

(b) *Cap. ult.* X *de don. int. vir. et uxor.*

passa alla moglie alcun dominio sulla cosa donata, ma ella acquista bensì un dritto di speciale ipoteca; poichè le cose donate a cagion di nozze sono per sicurezza delle doti specialmente obbligate a favor della donna (*a*), per esser il principal fine di

(a) L. 29. C. *De jure dotium: Ubi adhuc matrimonio constituto maritus ad inopiam sit deductus, et mulier sibi prospicere velit, resque sibi suppositas pro dote, et ante nuptias donatione, rebusque extra dotem constitutis tenere, non tantum mariti res ei tenenti, et super his ad judicium vocatae, exceptionis praesidium ad expellendum ab hypotheca secundum creditorem praestamus: sed etiam si ipsa contra detentatores rerum ad maritum suum pertinentium, super iisdem hypothecis aliquam actionem secundum legum distinctionem moveat, non obesse ei matrimonium adhuc constitutum sancimus, sed ita eam posse easdem res vindicare, vel a creditoribus posterioribus, vel ab aliis qui non potiora jura legibus habere noscuntur, ut potuisset si matrimonium eo modo dissolutum esset, quo dotis et ante nuptias donationis exactio ei competere poterat: ita tamen, ut eadem mulier nullam habeat licentiam eas res alienandi vi-*

di questa donazione, che la dote resti al maggior segno cautelata. Con molto fondamento adunque scrisse *Wessembecio*, che le cose donate a cagion di nozze debbonsi piuttosto paragonare alla ipoteca, che prendersi per vere alienazioni.

Una tal donazione porta seco ancora, che se il marito senza alcun giusto motivo venga a ripudiar la moglie, ella viene subito a lucrare, o in parte, o interamente ciò, che le fu in simil guisa donato: alla qual legge bisogna, che la dote ancora soggiaccia; poichè se la donna anch'

---

vivente marito, et matrimonio inter eos constituto: Sed fructibus earum ad sustentationem, tam sui quam mariti, filiorumque, si quos habet, abutatur. Creditoribus scilicet mariti contra eum ejusque res, si quas postea forte acquisierit, integra sua jura habentibus, ipsis etiam marito et uxore post matrimonii dissolutionem super dote, et ante nuptias donatione pro dotalium instrumentorum tenore integro suo jure potituris.

Si osservi il capo I. della Novella 61. il quale per esser molto lungo tralasciamo di qui addurre.

ch'essa per capriccio lascia il marito, perderà la sua dote, o interamente, o in parte (*a*). Di poi, secondo il bisogno, fu introdotto, che tutte quelle cause, le quali facevano lucrare al marito per qualche patto la dote, o parte di questa, le medesime facevano acquistare alla moglie la donazione *propter nuptias*, o parte di essa (*b*).

 Al-

(a) *L.* 8. §. 4. *C. de repudiis* : *Haec nisi vir et mulier observaverint, ultrice providentissimae legis poena plectentur. Nam mulier si contempta lege repudium mittendum esse tentaverit, suam dotem, et ante nuptias donationem amittat, nec intra quinquennium nubenti habeat denuo potestatem; aequum est enim eam interim carere connubio, quo se monstravit indignam. Quod si praeter haec nupserit, erit ipsa quidem infamis: Connubium vero illud nolumus nuncupari. Insuper etiam arguendi hoc ipsum volenti concedimus libertatem. Si vero causam probaverit intentatam: tunc eam et dotem recuperare, et ante nuptias donationem lucro habere, aut legibus vindicare censemus, et nubendi post annum ei (ne quis de prole dubitet) permittimus facultatem.*

(b) *Nov.* 97. *Cap.* 1. *Hoc igitur ante alia*

Alcuni Dottori contro ogni ragione han francamente asserito, che la

alia universa corriginius, aequalia in dotibus esse et propter nuptias donationibus, et ea quae offeruntur, et ea quae in stipulationem deducuntur pacta, et tantam quidem quantitatem conscribere virum, quantam et mulierem: tantum quoque lucrum stipulari et ex tanta parte, ex quanta voluerit, aequalis tamen mensurae. Non enim aliter justitiae et aequitatis servabitur ratio, si negotiative alterutros circumveniant, et videantur quidem aequas facere stipulationes, pro vero autem inaequalis maneat effectus, non prius quantitate datorum eadem consistente. Irrideri videatur undique lex, si ille quidem conscribat duo millia aureos: Mulier autem sex millia forte in dotem offerat: et stipulentur alterutros quartam conscriptae in lucro percipere, proinde illo eveniente lucro, illa quidem nihil aliud lucrabitur, nisi quingentos aureos ex quarta: ille autem quingentos et mille ex eadem quarta: et tanquam in aenigmate multo videbitur quarta unius alterius quarta minor: ex suspecta namque vel aequalitate, quanta inaequalitas ex hoc ipso procedit. Quae igitur prius exposita sunt dotalia, secundum quem constituta sunt modum habeantur: quod enim factum est, infectum manere impossibile est. De caetero autem, in omni datione sancimus aequas quidem esse oblationes: ipsos autem medio-

la moglie acquistava ancora il dominio su la donazione *propter nuptias*. Un tal sentimento fu seguito da *Scheneide* (*a*), e da Gudelino (*b*); ma se ciò fosse vero, e la donna divenisse assoluta padrona delle cose dal marito a lei donate, un grande errore certamente avrebbe commesso Giustiniano, allorchè su detta donazione costituì il diritto di pegno in favor della donna, come ancora, quando nominatamente proibì al marito l'alienazione, e l'oppignorazione di quelle cose così già

diocria lucra pacisci: ut per omnia justitiam aequitatemque honoremus. Si enim aliquis amplius alio dives est, licet ei per alium modum, legitimum tamen et agnitum nostris legibus, clementiam praebere alii: non per inaequalitatem redigens ad aequalitatem, lucrum majus alteri acquirere: et haec quidem de hoc lex ita quodammodo habeat, suam justitiam universis ostendens.

(a) *Scheneide de don. num.* 5.

(b) *Gudel.* 1. *de jur. noviss.* 8. *arg. d. l.* 29. *Cod. de jur. dot. Nov.* 97. *C.* 1. *d. Nov.* 61. *C.* 1. *vers. non enim.*

donate (*a*) ; poichè è molto noto , che niuno può avere il pegno su la cosa propria, nè tampoco può alienare, o dar in pegno la cosa altrui.

Per quel che riguarda l' annuo fruttato delle cose donate, durante il matrimonio , questo interamente si apparteneva al marito, e non già alla moglie , seguendo su di ciò le savie

---

(a) *Nov.*61. *Cap.* 1. *in princ. Et sancimus, si quis conscripserit ante nuptialem aut propter nuptias donationem , (sic enim eam oportere magis vocari decrevimus) sive ipse pro se hoc faciens , sive etiam altero scribente , aut patre, aut matre, aut cognatis , aut extraneis forte : si quis igitur tale aliquid fecerit , et scripserit donationem , in qua etiam aliquid immobilium est : interdicimus ei aut de caetero supponere rem conscriptam in antenuptiali donatione , aut alienare omnino . Quod enim semel vinculis sponsalitiae largitatis obligatum est , non erit conveniens alienari: ut mulier eveniente forsitan lucro , quod ei confert antenuptialis donatio , difficultatem patiatur , non inveniens rem in viri substantia , cum sit alienata aliis aut supposita , ut potentibus forte personis , quatenus illi propter hujusmodi causas , aut sit omnibus modis inadibilis vindicatio aut difficilis , et litibus egeat , dum ex hoc ipso sit adjuvanda.*

savie riflessioni di *Scheneide*, *Gomez*, *e Duareno* (*a*); perciocchè, se un tal fruttatto si dovesse dalla moglie godere, ne sarebbe avvenuto, che il marito, il quale è il solo a sostenere tutto il peso del matrimonio, restarebbe privo d'ogni commodo proveniente dalla dote, massimamente dopochè fu stabilito, che la donazione a cagion di nozze fosse in tutto uguale alla dote, così nella quantità, che ne' patti (*b*). Onde meritamente Giu-

(a) Scheneide *de novationibus num.*4. Gomez. *in L. Tauri* 50. *et* 3. *seq. num.* 11. Duareno *tit. sol. matr. C. de donat. propt. nupt. arg. in l.* 19. *C. de jur. dot.*

(b) Il disopra rapportato §. I. della Novella 97. Non sarà fuor di proposito qui addurre quella celebre questione trattata da Duareno, e da altri prima di lui, cioè, se la donazione *propter nuptias* debba essere uguale alla dote, e quale sia altresì la vera ragione di una tale uguaglianza. Il citato Dottore rapporta, che di ciò sempre si è domandato, ma che la questione per altro non è così facile a disciogliersi. Egli però si adopra di porla in chiaro con ben considerare, ed analizare le varie Leggi, che su questo punto di diritto sono state dagli Imperatori

Gistiniano stimò di non doversi riprendere i Giudici, che alle volte ac-

tori errdnate. La prima, che si presenta, è di *Leone*, ed *Antemio*, che regnarono sessanta e più anni prima di Giustiniano *L. ex morte C. de pact. conven.*; nè prima di questa se ne ravvisa alcun altra nel diritto sù di una tal materia; mentre nè pure a tempi de'Giureconsulti, da' libri de'quali si sono estratte le nostre Pandette, era cognito questo genere di donazione, e sebbene presso i Galli, al riferir di Cesare *L. 6. comment. de bello Gall.* era in uso una certa donazione, che veniva a compensar la dote; tuttavolta alla donazione, di cui si parla, non era del tutto simile. Dunque con quella legge de'due Imperadori i patti, che si fanno trà il marito, e la moglie *di lucrar la dote*, o vero *le cose a cagion di nozze donate*, incominciarono da prima ad esser uguali. Fù da Leone stabilito: *Non ut majorem quantitatem dotis nomine non accipiat maritus, quam donet uxori, aut contra, sed ut quantam partem stipulata fuerit mulier, sibi lucro cedere ex ante nuptias donatione post mortem mariti, tantam maritus ex dote partem sibi stipuletur mortua uxore*. Una tal uguaglianza però consiste nelle parti, non già nella quantità del denaro; imperocchè, sebbene il marito, o la moglie si faccia promettere la terza, o la quarta parte, nulladimeno la quantità sarà sempre dissuguale, se la donazione *propter nuptias* non sia uguale alla dote.

La

accordavano l' azione *in rem*, dopo sciol-

La seconda legge è di *Giustiniano*, con la quale emendò in parte la costituzion di Leone, e supplì a tutto quello, che a lui sembrava esser in essa mancante *L. lege C. de pa.t. conven.* Ecco quanto vi aggiunse Giustiniano: *Si pacta lucrorum paria non esse contingit, ut major lucri pars ad minorem deducatur, et eo modo uterque non majorem partem, sed minorem potius lucretur.*

La terza legge è dello stesso *Giustiniano*, *L. ultim. C. de donat. propter nupt.*, nella quale dispose, che se il marito, durante il matrimonio, volesse donare a cagion di nozze alla moglie, una tal donazione non deve oltrepassare la quantità della dote. Perciocchè altrimenti verrebbesi a defraudare la disposizione del Senato Consulto, colla quale si vieta ogni donazione frà marito, e moglie.

La quarta Legge è ben anche di *Giustiniano Novel. 22. tit. de his, qui nupt. iterant.* Con essa conferma la costituzion di Leone, che risguarda i patti de' lucri, dopo di averla dilucidata *d. l. ex morte L. Lege.*

La Quinta Legge *Novel. 97. de aequal. dot.* è anch' ella di Giustiniano, colla quale viene a derogare, come contraria alla retta ragione, la detta costituzion di Leone, quantunque l' avesse prima approvata, e stabilì, che non solo ne' patti, e nelle stipule si osservasse la mentovata uguaglianza, ma ancora nella stessa prestazio-

sciolto il matrimonio, alla donna per
que-

zione, o promissione, così della dote, che della donazione *propter nuptias*, e la ragione che egli nè adduce è quella, che l'uno non inganni l'altro; il che in varii contratti suole avvenire. *L. in causae de minoribus*. *L. item si praetio. loca*.

La sesta Legge è di un certo Leone, al riferir di Armenopolo *lib. 4. tit. 8. e 10.* colla quale si venne a derogare l'ultima costituzione di Giustiniano, e specialmente in questa fu stabilito, che la dote oltrepassasse l'*Hypobolon* (così egli chiama la donazione *propter nuptias*). Vi aggiunse di più, che morto il marito, la moglie superstite non solo potesse ripetere la sua dote, ma ancor l'*Hypobolon*, quantunque su di ciò non vi sia stato alcun patto frà il marito, e la moglie, la qual ripetizione fu da lui stabilita per la terza parte della somma ricevuta in dote. Dalle quali cose apparisce, che il qui cennato Hypobolon non molto differisca da quello, che la moglie secondo i nostri costumi acquista colla morte del marito, e che comunemente chiamiamo *Duarium seu Dotalitium*. *Cap. plerumque de dona. inter vir., et uxor.*

Finalmente Duareno dopo di aver addotte tutte le qui rapportate Leggi, dalle quali egli voleva porre in chiaro la sopradetta questione, tutto in un subbito ci lascia senza conchiuder cosa alcuna sù la medesima, dimenticandosi di quanto di sopra aveva promesso. Onde alla
sua

queste cose donate (*a*) ; perciocchè essi

---

sua mancanza suppliamo con dire, che a' tempi di Giustiniano, come dalle sue Leggi rilevasi, la donazione *propter nuptias* era uguale alla dote. La ragione di una tale uguaglianza derivava dal fine, per cui facevasi una tal donazione, ch' era quello appunto di render sicura la donna delle sue doti, per aver la medesima su quella donazione il diritto di tacita ipoteca. Perciò, se la dote fu di cento, ancor di cento doveva esser la donazione; affinchè la cosa ipotecata fosse stata di ugual valore all' altra già data.

(a) *Nov. 61. §. 1. Quapropter hoc observetur, et qui posthac contraxerit, sciat, quia sive emptionem, sive Hypotecam habeat, nihil horum utilitatis habebit omnino, sed aequalia erunt non scriptis, nec dictis, quae super hoc scripta sunt, aut convenerunt: ut servetur uxori lucrum. Non enim videntur nobis immoderate fecisse quidam nostrorum judicum, qui etiam ipsam in rem actionem mulieribus post matrimonii transactionem in sponsalitia largitate dederunt, quod recte inchoatum, deinde a posteris judicibus quasi pro supervacanea quadam subtilitate contemptum est: et non quaslibet vias et artificiosas inveniant, sumentes Hypotecas praeparando mulieres consentire, et ita proprio cadere jure. Consensus etenim in talibus aut in hypotecam, aut in venditionem, aut in aliam alienationem conscriptus, percipienti omnino non proderit, si semel consensus fiat: sed sicut in intercessioni-*

essi non si regolavano in questo modo per alcuna disposizion di diritto, nè concedevano l'azione diretta *in rem*, ma bensì l'utile, la quale si suol alle volte ancor concedere per equità a coloro, che non son padroni della cosa.

A tempi di Costantino questo genere di donazione *ante nuptias* era quasi che ignoto; e siccome per lo passato una tal donazione avevasi come puramente fatta, così di poi, per suo volere, veniva tacitamente a contenere la condizione, *se seguisser le nozze* (a). Dopo, queste effettuate, ciascuno de' conjugi poteva ritenere in pieno dominio ciò, che prima gli era stato donato: nè dallo sposo solo, ma ancora dalla sposa solevasi fare questa costantiniana

nibus scripsimus, ut oporteat biennii tempore existente et rursus aliam professionem scribi confirmantem consensum: et tunc ratum esse quod factum est: sic et in hoc fiat.

(a) *L.* 15. *C. de don. ante nupt. di già nel margine addotta.*

na donazione *ante nuptias* (a). Quindi volle Giustiniano, che le cose donate ritornassero al donante, sciolto il matrimonio (b). Ma la donazione *propter nuptias* si fa dallo sposo in guisa, che dalla sposa, o dalla moglie, le cose donate non si acquistino con pieno, e perpetuo dominio: altrimenti con poco senno avrebbe Giustino permesso, che una tal donazione, durante il matrimonio, si aumentasse: imperciocchè con tale accrescimento la donazione *propter nuptias* sarebbe divenuta donazione *inter virum, et uxorem*. Adunque l' Imperadore senza alcun dubbio intese, che i Principi posteriori a Costantino, i quali sostituirono alla vecchia donazione *ante nuptias* questa del tutto nuova, che facevasi dal solo sposo, o da altra persona in grazia della

(a) *L. 16 C. dello stesso tit.*, *ed anche di sopra citata.*
(b) *L. ultima Cod. eod.*, di sopra trascritta.

la dote, ed in sicurezza della medesima, e la quale non solo, non seguite le nozze, era di verun momento, ma ancora quelle seguite, e quindi disciolte, ne avveniva, che la cosa donata ritornava, o a colui, che aveva donato, o restava presso dello sposo, perchè, come abbiam di sopra già detto, la donna con questa donazione non si veniva a costituire vera, ed effettiva padrona delle cose donate.

Ne' primi tempi le donazioni *ante nuptias*, dopo contratto il matrimonio, non poteansi in modo alcuno, nè diminuire, nè accrescere. Giustino fu il primo a permettere, che accrescendosi dalla donna la dote, si potesse accrescere ancora dal marito la donazione in una quantità corrispondente all' aumento di quella (*a*), Giu-

(a) *L.* 19. *C. de don. ante nuptias*. *Si costante matrimonio consilium augendae dotis inierit, vel uxor forte, vel ejus nomine quilibet*

Giustiniano poi dispose potersi ancora diminuire una tal donazio- ne

bet alius : nihilominus marito quoque liceat, seu pro marito cuilibet alii, tanto donationem ante nuptias additamento majorem facere, quanto dotis augetur titulus. Nec obsit in hujusmodi munificientiis interdictas esse liberalitates tempore nuptiarum: indulgendum est namque consensui communi partium: ne, cum negetur augendae potestas donationis, dotis etiam pigrius constituatur augmentum. Idemque licere praecipimus, etiam in his matrimoniis, in quibus interdum accidit ante nuptias quidem donationem nullam esse, solam vero dotem marito mulierem obtulisse: ut etiam tunc muliere dotem augente, liceat marito quoque donationem in uxorem suam ejusdem quantitatis facere, quantum aucta dos continere dignoscitur: pactis videlicet de redhibitione, vel retentione auctae dotis, vel donationis (prout partes consenserint) pro jam statuto modo ineundis, sive injugendis veteribus pactis, quae initio nuptiarum de ante nuptias donatione, et dote principaliter constituenda inita sunt. Jura etiam hypotecarum, quae in augenda dote vel donatione fuerint, ex eo tempore initium accipiant, ex quo eadem hypothecae contractae sunt, et non ad prioris dotis, vel ante nuptias donationis tempora referantur. Sed et si e contrario maritus et uxor ad deminuendam dotem, et ante nu-

ne (*a*) Del resto è d'avvertirsi, che, se dopo contratte le nozze si facessero tali donazioni, o si accrescessero, esse non devono oltrepassare la quantità della dote*, affinchè nõn si defraudi il Senatoconsulto, il quale proibisce le donazioni fra marito, e moglie.

Fino a tempi di Giustiniano la donazione *ante nuptias* era arbitraria, ancorche si fosse di già data la do-

nuptias donationem consenserint: licere eis ad similitudinem deminutionis quae in dote fit, etiam ante nuptias minuere donationem: ut pacta de amborum deminutionibus ineunda, firma et legitima esse intelligantur: exceptis videlicet his casibus, in quibus aut maritus ex priore matrimonio liberos habens, ad secundas migraverit nuptias: aut uxor similiter ex anteriore matrimonio liberis extantibus, secundo marito se junxerit: in hoc enim secundo matrimonio vel a parte mariti, vel a parte mulieris, vel ab utraque (si hoc etiam acciderit) interdictam esse deminutionem dotis, vel ante nuptias donationis, ne aliquid adversus filios prioris matrimonii machinari videatur, censemus.

(a) *L. ult. C. De Donat. ante nupt.*

dote; e potevasi, o affatto costituire, o vero, costituendosi, essere in maggiore, o minor quantità della dote, quantunque si assegnasse prima delle nozze; nè richiedevasi alcuna uguaglianza, così ne' lucri, come nella quantità della dote, e della donazione. Soltanto i patti, che facevansi fra il marito, e la moglie di lucrar la dote, e le cose a cagion di nozze donate, avevano incominciato a stabilire la cennata uguaglianza. Leone aveva prescritto, che quanto la moglie si avesse fatto promettere dal marito dopo la di lui morte sopra i lucri della donazione *ante nuptias*, tanto si facesse promettere il marito dalla moglie su la sua dote (*a*), alla qual legge Giustiniano aveva soggiunto, che se i patti de' lucri non fossero stati per avventura uguali, allora da

 quel-

(a) *L. 9. C. De pactis conventis*.

quella parte, che più lucravasi, bisognava toglier tanto, quanto la poteva rendere all' altra uguale (*a*). Il che vieppiù lo stesso Giustiniano conferma nella novella vigesima seconda, e nella novella nonagesima settima, da cui fu estratta l' autentica *aequalitas*. In essa vien stabilito, che non solo le parti debbono essere uguali, ma ancora le quantità, ed una tale uguaglianza si dovesse in ogni modo osservare ne' patti, nelle stipule, e nella stessa prestazione, o promissione, così di dote, come di donazione *ante nuptias*, di manierache venendosi ad accrescere, o diminuire l'una, o l'

(a) *L.* 10. *C. de pactis conventis; Lege Leonis divae memoriae, pacta lucrorum dotis, et ante nuptias donationis paria esse sanciente, nec adjiciente quid fieri oporteat, si hoc minime observatum sit, nos omnia clara esse cupientes, praecipimus, disparibus eis factis, majorem lucri partem ad minorem deduci, ut eo modo uterque minorem partem lucretur.*

o l' altra, sempre in esse possa osservarsi l' uguaglianza. Dal che derivò non esser più in arbitrio il donare, o non donare, o donare una quantità minore della dote. Del resto questa costituzione colla di già detta uguaglianza, e necessità di donare, sin da gran tempo fu abbandonata dalla pubblica consuetudine, come asseriscono gli Accursiani (*a*), il sentimento de' quali fu seguito da Cujacio (*b*), Scheneide (*c*), Gaillo (*d*), Saliceto, e Baldo (*e*). Ma da chi mai sia stato introdotto il mentovato modo di donare, ed in qual tempo imprima ricevuto, è dubioso, ed incerto. Sembra però, che avesse avuto la sua origine

 nel

(a) *Accursio Autentica aequalitas. C. de donat. inter nuptias.*

(b) *Cujacio* 5. *Obs.* 4.

(c) *Scheneide de donationibus num.* 4.

(d) *Gail.* 1. *Obs.* 36. *num.* 10.

(e) *Saliceto, e Baldo in summa legis ex morte* 9. *C. de pact. Conven.*

nel tempo di Teodosio il giovane, e Valentiano III. (*a*).

Antefatum. Questa voce *Antefato* viene usata nel Regno per dinotare quella donazione, che si fa dallo sposo alla sposa in ricompensa della dote. E poicchè si costituisce *ante viri fatum*, cioè prima della morte del marito, e si deve alla donna dopo sciolto il matrimonio, perciò vien detta una tal donazione Antefato. Comunemente ancora si dice *donazione propter nuptias*; ma in vero niente ha di comune colla medesima; poichè con questa donazione la donna non veniva ad acquistare cosa alcuna, ma serviva la medesima, come abbiam di sopra veduto, per una certa sicurezza della dote, e come un pegno per la dote medesima: dove per lo contrario l'Antefato reca oggidì qualche lucro alla donna, al-

lor

(a) *L.* 8. *Ex consensu* §. 4. *Haec nisi C. De Repudiis*.

lorche lo riceve, quantunque prima ne recasse maggiore, perchè ella ne godeva la proprietà, se non aveva generati figli, o quelli fossero prima di lei già morti.

Questa donazione detta *Antefatum* trae la sua origine fin da tempi de' Greci, i quali in luogo dell' *αντιφερνη*, o sia della donazione *propter nuptias*, introdussero l' *υποβολων*, che, siccome abbiamo di sopra osservato, altro non era, che un accrescimento della dote, che si assegnava alla moglie dopo morto il marito, ed uguagliava la metà, o la terza parte della dote, ed essendo andate in disuso le leggi Longobarde, Franche, e Normanne, restò in pieno vigore il solo *υποβολων*, che nomossi ancora Antefato (*a*).

Quarta: Questo terzo modo di donare è proprio della nostra Città, come altrove dicemmo. Con esso

 si

(a) *Harmenopolus Cap.* 4. *Hottomannus de dot. Cap.* 1. 2.

si dispone, che la moglie dopo la morte del marito possa domandare la quarta parte di que' beni, che ritrovansi in tempo di sua morte presso del medesimo, pagati prima tutti i debiti da esso contratti. Avendo figli, lucra soltanto l' usofrutto della quarta parte; poiche questo dopo la sua morte ritorna alla proprietà, e sì l' uno, come l'altra appartengonsi a figli, non men dal primo, che da altro matrimonio procreati. Non avendo poi figli, o fossero morti prima di lei, acquista così l'usofrutto, che la proprietà (*a*). Il

che

(a) *Consuetud. quartam autem, de jure quart. Quartam autem constitutam eidem mulieri a quondam viro suo in bonis ipsius viri, sine jussu judicis, et auctoritate Praetoris, autoritate propria per se et per alios potest mulier ipsa post mortem viri sui capere et apprehendere; quartam scilicet bonorum quae vir mortuus tempore mortis suae possidebat ita quod mulier ipsa habeat quartam ipsam deducto prius aere alieno contracto ante quartae constitutionem in plena proprietate, si liberos ex marito praemortuo non habeat. Sed*

ubi

che, secondo gli espositori, aveva luogo; quando la moglie era povera, la quale, se era indotata, e restavano superstiti meno di tre figli aveva la quarta parte de' beni in quanto allo usofrutto, se poi quelli erano più di tre, la virile, liberandosi agl' eredi del marito la proprietà. Da ciò nacque, che si soleva, e si suole apporre nè capitoli, che alla detta proprietà i figli succedono come figli, e non già come eredi; se poi detta moglie aveva portata la dote, l' Antefato era la metà della dote stessa, essendo la donna vergine: la terza parte, essendo vedova, quale metà, o terza parte ac-

ubi habet liberos ex marito praemortuo, potest fructus quartae ipsius authoritate propria per se, et per alios capere, et apprehendere. Qui ususfructus muliere ipsa mortua consolidatur proprietati, et ad omnes liberos mariti ex quacunque uxore susceptos, a quo quartam habet, perveniet; liberis autem praedecedentibus ipsi matri, mater ipsa ipsius quartae plenam proprietatem habet.

acquistavasi dalla donna, tanto se figli non aveva, quanto se quelli fossero morti prima di lei.

Da ciò ne seguiva, che le Famiglie de' mariti in tal guisa andavansi a ridurre in una estrema miseria, passando tutti i di loro beni nella famiglia della moglie, motivo per cui tutti i Cittadini di questa Città ricorsero al Duca di Ossuna, che allor faceva le veci del Re, pregandolo istantemente, che con certa, e perpetua legge desse riparo a tanto danno; dal quale fu tutto chiaramente esposto nella infrascritta sua Prammatica (*a*).

Pri-

(*a*) Prammatica 1. *De antefato, sive donatione propter nuptias, sive quarta, et aliis donativis. Titulus XX.* Tra l'altre grazie, che nel prossimo passato parlamento ci ha dimandato questa fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, è stata la seguente, *videlicet.* Che fossimo serviti di concedere il Regio Assenso alla riforma de' donativi, ed antefati, come ancora s'era concluso per li deputati di tutte le piazze di questa fedelissima Città: cioè, che alle doti

Prima di questa vi era qualche picciola differenza frà l' Ante-

---

doti di ducati quattromila a basso l' antefato sia per terzo, ed il donativo a ragione di otto per cento; alle doti di ducati quattromila insino a diecimila l' antefato sia a ragione di ducati venticinque per cento, e 'l donativo a ragione di sei per cento; alle doti di ducati diecimila in ventimila l' Antefato sia a ragione di venti per cento, ed il donativo a ragione di cinque per cento; alle doti di ducati ventimila in trentamila l' antefato sia a ragione di quindici per cento, e 'l donativo a ragione di quattro per cento; e che alle doti di ducati trentamila in su l' antefato, e 'l donativo, sieno conforme potrà convenirsi, purchè l' antefato non ecceda i quindici, e 'l donativo i quattro per cento; e che l' antefato, o restino, o non restino figliuoli a morte della donna, torni per morte sua agli eredi del marito, donde è uscito; e che alle donne vedove, quando si torneranno a casare, non si possa costituire l' antefato, se non per la metà di quello, che si potrebbe loro costituire, se si casassero la prima volta; e che i lacci, e le spille, che si promettono, non si possono cercare dalla donna, se non per l' ultima annata, quando il marito sarà morto, non mostrando però gli eredi del marito pagamento di detta ultima annata. E parendoci giusta, e ragionevole tale domanda, per la quale ancora prima ne avevano fatta istanza le Piazze No-

tefato, e la Quarta; poichè quello era certo, nè potevasi in modo

---

Nobili, e del popolo di questa Città; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di noi assistente, con la presente Prammatica, *omni tempore valitura* „ ordinare, e comandare, che da quà in avanti, ne' matrimonj, che in questo Regno si „ contrarranno, si debba *ad unquem* osservare „ il che di sopra sta riformato, ed a noi supplicato; *verum* a rispetto de' matrimonj concertati, per li quali sino al presente giorno „ fossero fatti capitoli matrimoniali per mano „ di publico Notajo, ancorchè non fosse seguito il matrimonio, o sponsali; vogliamo, „ che si osservi quello, che frà le parti sarà „ stato concertato, e capitolato, non ostante „ la presente Prammatica, la quale vogliamo, „ che da quà in avanti si osservi inviolabilmente; annullando tutto quello, che contra „ il tenore di essa si facesse direttamente, o indirettamente, e tutti i contratti, promissioni, „ ed obblighi, *etiam* sotto la fede, e parola „ di nobili, talche le parti non siano in modo „ alcuno tenute all'osservanza di quello, che „ contra la disposizione della presente Prammatica fosse convenuto, sotto pena a Notai, „ e Giudici, che stipulassero dette convenzioni, della perdita del loro officio, e d'altra, „ *etiam* corporale a nostro arbitrio riservata. Ed acciocchè in niuno futuro tempo si possa del-

do alcuno accrescere, nè diminuire. Dopo questa disposizione del Duca di Ossuna, così l' Antefato, come la Donazione *propter nuptias*, la Quarta, e gli altri donativi, come si rileva dal titolo della stessa Prammatica, furono al medesimo diritto assoggettati.

Bisogna avvertire, che allora la donna può ripetere l' Antefato, quando le sia stato promesso ne' capitoli matrimoniali, per esser l' Antefato compreso nel numero delle donazioni (*a*). Alcuni però son di di avviso, che resta salva alla donna

della presente Prammatica allegare ignoranza; ordiniamo, che si pubblichi in questa fedelissima Città, e per lo presente Regno, e 'l traslato di essa s' affigga. *in valvis* de' Regj Tribunali di questa detta Città. *Neap. die* 30. *mensis Decembris* 1617. *El Duque Vid. Constant. Reg. Vid. Lopez. Proreg. Vid. Villalob. Proreg. Vid. Alderis. Proreg. Salazar. Secretar. In Bannorum.* 1. *Fol.* 36.

(a) *Fontanella de pact. nuptial. clausa.* 2. *par.* 1. *num.* 16. *et* 17. *Afflitto decis.* 242. *e Grammatico decis.* 97.

na l' azione contro del marito, durante ancora il matrimonio, affinchè le fosse da lui costituito. Se il parer di costoro sia analogo ai principj legali, o vero a' medesimi totalmente contrario, lo lasciam decidere al savio lettore; quel che sappiam di certo si è, che nessuno può essere astretto a donare, e che tutte le donazioni, qualunque esse siano, *inter virum*, *et uxorem*, sono *ipso jure* nulle.

Per poter la donna domandar l' Antefato si richiede ancora, che la dote promessa sia stata di già pagata al marito. La ragione di ciò è molto chiara, poichè costituendosi l' Antefato in ricompensa della dote, come si è detto, mancando questa, viene a mancare ancor quello. Onde non essendosi data la dote, non si deve neppur dare l' antefato. Da ciò ne siegue, che se della dote ne fu portata alcuna parte al marito, egli è tenuto di assegnare a sua moglie una parte di Antefato corrispondente a quella, che ha ricevuto di dote;

te. Questo ha luogo però, quando la mora di consegnar la dote, o parte di essa, fosse derivata per colpa della moglie, o di chiunque è debitore della dote: al contrario se la dilazione provenisse, o per mora, o per consenso del marito, allora la moglie può ripetere l' intiero Antefato (*a*). Il che in vero sembra derivare da ciò, che Giustiniano stabilì intorno alla donazione *propter nuptias* (*b*).

Un

(a) *Afflitto d. decis* 242., *e* 333., *ed ivi. Ursillo, e Grammatico decis.* 67.

(b) *Novel.* 91. *cap.* 2. *et Auth. dos data C. de donat. ant. nupt. Illud quoque adjicere legi bonum est, quod mota quaestio similiter necessarium nobis ad legislationem fecit. Si enim debeat dotem mulier, et illa quidem dare voluerit ipsa forsan, aut qui pro ea promisit illam, quicunque fuerit aut proximorum, aut extraneorum: aut* profectitia, *aut* adventitia *sit dos; (haec enim verba legis sunt) vir autem, aut ejus pater forsan, aut avus suscipere eam nolit: pars autem mulieris contestetur, et parata sit hoc solvere, aut etiam aliquid majus peragere, et offerat forsan, et si mobilis sit, signacula etiam imponat, et secundum leges recondat: aut secundum unam par-*

Un altro requisito fa d'uopo alla donna, affinchè possa domandar l'Antefato, cioè, che abbia avuto carnal commercio con suo marito, come ancora, che in tempo della sua morte ella vivea con esso lui: poichè, se per lei stiede, che non avesse avuto copula col marito, overo con disprezzo si fosse da quello divisa, non può in modo alcuno pretendere detto Antefato. Se poi non per sua colpa avvenisse, che

---

partem ingrediens in judicium, petat hoc fieri: et pergentes ex judicio quidam denuncient haec ad partem viri: at ille permaneat ita differens: non poterit soluto matrimonio antenuptialis donationis exactionem declinare, tanquam dote non data. Qui enim dare voluit: dum perceptionem recusat his, qui suscipere postulatur, proximus est danti, et hoc cum aliis in dote valeat. Sicut enim nisi dederit, per dilationem dotis, negationem ei antenuptialis donationis inferimus: ita vel si voluerit dare, et percepturus ex studio recusaverit perceptionem: damus ei antenuptialis donationis matrimonio soluto petitionem: licet dotem propter viri causam non intulerit.

che il marito non avesse avuto con lei commercio, allora le si compete la metà di esso, come ci avverte il *De Franchis* in una sua decisione (*a*).

Finalmente dell' Antefato soltanto l' usofrutto si deve alla vedova. Anticamente si dava alla moglie superstite il cinque per cento per titolo della quantità promessa dell' Antefato (*b*). Oggigiorno le si dà il quattro, o il cinque per cento secondo il modo con cui si è promesso l' Antefato, e secondo i costumi di ciascun luogo. Da ciò ne siegue, che i figli, se non sono eredi del Padre, ed insiememente non vogliono sodisfare a tutti i creditori paterni, non possono domandar l'Antefato, e che riguardo a colui, il quale è condannato per delitto di lesa Maestà, non a suoi figli

m

(a) *De Franchis decis.* 503.
(b) *De Franchis decis.* 217.

gli, ma bensì al Fisco si aggiudica la proprietà di un tale Antefato (c). Per evitar la qual cosa, si suole specialmente convenire ne' capitoli matrimoniali, che la proprietà dell' Antefato, morta la donna, ritorni ai figli, cioè *a' figli, come figli, non già come eredi*. Un tal patto in niente si oppone alla Prammatica di Ossuna; perciocchè altra non fu la mente di quella, che di non far giammai pervenire la proprietà di questo Antefato in poter della donna: non già, che ella non la potesse trasmettere a figli, o vero agli estranei.

Dotarium: Questo è l'ultimo dei quattro sopracennati modi di donare. Egli fu introdotto nel nostro Regno dalla gente Franca, siccome la Quarta da Longobardi. Ad imitazion di costoro i Napolétani l'introdussero in questa Città, come os-

(c) *Revertera decis.* 23.

osservasi nel corpo delle nostre Consuetudini. Ambedue queste largità seguirono lo spirito de' governi, co' quali le mentovate nazioni vivevano. Il sistema feudale Longobardo, divisibile all' infinito, diede origine come abbiam detto alla Quarta, siccome il sistema feudale Franco al Dotario, il quale altro non è, *che una donazione, che si fa dal Barone, Duca, Marchese ec., vivente* jure francorum, *alla moglie non eccedente la terza parte de' beni feudali di esso Barone, Duca, Marchese ec.* (a) motivo per cui fu detto ancora *terziario*.

 E'

(a) L' Imperadore Federico nelle costituzioni del Regno di Sicilia. *Libro terzo de dotibus: Licentiam Baronibus et militibus impartimur, posse etiam de duobus feudis dotarium constituere. Et si unum tantum, et dimidium habeat, dimidium feudum ei in dotarium constituere licebit. Ceterum si unum tantummodo, non in terra, sed in pecunia uxori suae pro qualitate feudi facultatem costituendi dotarium in posterum Barones, et milites sibi noverint fore permissum.*

Non sarà forse dispiacevole qui arrecare il modo, con cui anticamente facevasi dal Barone la sollennità in costituire il dotario alla moglie (a). Dopo contratto il matrimonio con le parole *de praesenti* nell' uscir, che facevasi all' atrio della Chiesa, ed avanti la porta della medesima, per segno della stipula, o sia promessa del dotario, il marito si cavava dalla tasca un coltello uncinato, fatto a guisa di putatojo, e con quello alla mano prometteva il dotario alla moglie: indi

(a) Andrea di Isernia nel suo repertorio sopra le costituzioni, e Capitoli del Regno: *Et no. glo. et tex. in verbo dotarium: Quod dotarium constituitur in die, qua sponsalia contrahuntur, et ante fores Ecclesiae, et plus etiam servabatur antiquitus, quod Barones constituebant dotarium cum quadam solemnitate, videlicet, loco cujusdam gaudii, seu stipulae constituebant per quendam cultelium cum ferro incurvato circa puntum ad modum putatorii figurative, quasi dicat, homo est firmus, et constans, tamen incurvatur, et flectitur, ad ipsum dotarium costituendum.*

indi se ne stipulava l' istrumento, in cui si deduceva il matrimonio già contratto, e la sollennità della promessa del dotario. Quel coltello di simil fatta simboleggiava il marito, il quale benche duro, e fermo come il ferro, tutta volta si compiaceva, ed inchinava a costituire il dotario. Da una tal sollennità ben si arguisce, che la costituzion del dotario era un' atto, proprio a dimostrare il carattere di signoria, e di sostenutezza, e con ciò molto confacente ad un Barone, Duca, Marchese, ec. E come che simili Baroni, viventi col diritto Franco, per lo più non possedevano, che beni feudali, avveniva, che il dotario accadesse sopra cosa feudale, e non già allodiale. Se poi il Barone, o che non voleva, o che non poteva su della cosa feudale costituire il dotario, gli rimaneva la sola maniera di prometterlo in denaro, come si ricava dalla costituzione di Federico nel margine addotta.

Dalle quali cose apparisce chiaramente la differenza, che passa frà il Dotario, e la Donazione *propter nuptias*; imperciocchè col Dotario oggigiorno si acquista dalla donna l' usofrutto della terza parte de' beni feudali, o del denaro contante promessole dal marito Barone, vivente *jure Francorum*; il che non si ottiene colla Donazione *propter nuptias*, come si è detto. Si distingue dalla *Quarta* ancora per due motivi; imprima, per esser la di lor quantità molto diversa: in secondo, costituendosi il Dotario su' beni feudali, si richiede nel di lui assegnamento un special permesso del Principe, trattandosi di alienazione di cose feudali; al contrario nella quarta non è necessario, perchè si costituisce su' beni allodiali. Finalmente differisce il Dotario dall' Antefato, in primo luogo per quel che riguarda la loro quantità; poichè quello assolutamente è la terza parte de' beni feudali, e questo quantunque si costituiva ad arbitrio de' sposi, e passava in usofrutto,

e

e proprietà alla donna , pur nondimeno con la citata prammatica fu ristretto ad una varietà di somme , come rilevasi dalle sue parole da me rapportate : in secondo luogo è dissimile ancora dal cennato Antefato , in quanto che il primo si costituisce, come abbiam detto, dal Barone vivente *jure Francorum* alla di lui moglie , e l'altro si può costituire da qualunque persona.

CAPITOLO DECIMO.

Item, mulier nupta, moriens liberis superstitibus ex eodem matrimonio, non potest dictis suis filiis in pupillari aetate, vel ab intestato quandocumque sine filiis aliquem substituere in successione suarum dotium, quod secus est in viro.

La donna maritata, morendo con figli dal medesimo matrimonio nati, non può a detti suoi figli, che morranno in pupillare età, o *ab intestato* in qualunque tempo senza figli, sustituire alcuno nella successione delle sue doti, il che và altrimenti per lo marito.

QUest' ultimo Capitolo in tutto si uniforma al diritto Romano, allorchè viene a proibire alla madre di poter sustituire pupillarmente; poichè traendo detta sustituzione la sua origine dalla patria potestà, non accordata alla donna, ella non può in tal modo sostituire (*a*). Riguardo alla so-

(a) Istituzioni *lib.* 2. *tit.* 16. *in princip. Liberis sui*

sostituzione volgare, che anche sulle doti se le vieta, ciò avviene, sì per 'esser questa una espressa disposizion del Capitolo, come ancora perchè i figli succedono nelle doti della lor madre, non già come eredi della medesima chiamati, ma bensì come figli; ed in fatti vien proibito alla donna di poter su di esse fare alcuna disposizione testamentaria in beneficio di chicchessia. Or dunque, dovendosi la dote sempre al Padre restituire, allorchè la figlia muore senza prole; e con prole se muoja, potendo soltanto della metà, o di due terze parti di essa disporre; ne siegue, che una tal'eccezione dalla regola generale, cioè di proibire alla donna ogni altra dispo-

---

suis impuberibus, quos in potestate quis habet, non solum, ut supra diximus, substituere potest, id est, ut si heredes ei non extiterint, alius sit ei heres.

Dal qual testo chiaramente si rileva, che la base fondamentale della sostituzion pupillare è la patria potestà.

disposizione sulle sue doti, sia stata da' Proceri, e Magnati, accordata per beneficare i figli, non già la madre; ed invero, se avessero voluto vantaggiare la di lei condizione sù questo punto, non avrebbero ciò stabilito nel solo caso, che a lei restassero figli viventi, ma gliele avrebbero accordato in tutte le circostanze possibili ad accadere senz' alcuna distinzione.

Da una tal verità altro non si vuol dedurre, se non che, venendo a mancare i figli in qualunque tempo senza discendenti, e senza testamento, venga in consequenza anche a mancare la persona, per cui la espressata eccezione fu fatta; e con ciò quella mancando, acquista tutto il suo vigore la regola generale con doversi la restituzion delle doti in persona dell' avo materno, se egli vi sia, o in quella de' suoi eredi eseguire. Il chè non potrebbesi effettuare, se la madre avesse la libertà di sostituire a suo modo pupillarmente, o volgarmente, allorchè

i suoi

i suoi figli morissero nell' età pupillare , o in qualunque altro tempo, senza successori , e senza alcun testamento. A ciò badando i Proceri, e Magnati, avendo anche riguardo alla famiglia, onde sono uscite le doti, con molta avvedutezza disposero , che la donna in simil modo , o in qualunque altro, non avesse giammai potuto sostituire , ed in conseguenza è molto falsa l' opinion di coloro , che francamente han detto essere stata questa disposizion del capitolo del tutto arbitraria , e capricciosa , anzi che savia , e ragionevole .

AP-

APPENDICE

In cui si ragiona sù d' un caso occorso nel nostro Foro nel 1726. appartenente a' matrimonj contratti secondo gl' Usi de' Proceri, e Magnati.

IL caso, che dobbiamo qui osservare, fu il seguente. Nel 1726. D. Caterina de Ponte, figlia del Duca di Flumari, e moglie del Principe di Conca, essendo vicina a morte, fece il suo testamento, in cui istituì erede delle sue doti in quan-

to alla proprietà un figlio unico, ch' ella aveva, e nell' usofrutto il marito „ soggiungendo: che se „ detto suo figlio morisse nell' età „ pupillare, o in qualunque tem„ po, senza figliuoli legittimi, e „ naturali, gli sostituiva il detto „ suo marito ancora nella proprie„ tà delle mentovate doti; e final„ mente, morendo questo suo figlio „ prima di lei, istituiva direttamen„ te erede di tutte le sue doti lo „ stesso suo Marito. E in tal testamento ebbe l' accortezza di lasciar in questo ultimo caso la legittima al Duca, ed alla Duchessa di Flumari, suoi Genitori.

Essendosi realmente verificata la seconda parte del testamento per esser il figlio morto a 28. Gennajo, e D. Cattarina al primo di Febbrajo dello stess' anno 1726., il Principe di Conca si fece spedire il preambolo in vigore del di lei testamento. Si oppose il Duca di Flumari con dire, ch' essendosi

sua

sua figlia maritata secondo gli Usi de'Proceri, e Magnati, e venendo da quelli proibito alla donna, che muore senza figli vivendole il Padre, disporre delle sue doti in qualsivoglia maniera, non poteva la medesima testare, ed in conseguenza niente lasciare al marito delle sue doti, per doversene a se 'la restituzione. A questo argomento rispondevasi dal Principe di Conca, ch'il caso di sopravvivere il Padre, e 'l marito insieme alla donna non ravvisavasi espresso ne' Capitoli de' Proceri, e Magnati, per cui doveasi una tal successione secondo le nostre Consuetudini, che permettono alla donna di lasciar le sue doti a a chicchessia, se muoja senza figli, ancorchè le sopravviva il padre, bastando di lasciar' al medesimo la legittima, come di fatti aveva nel suo testamento D. Caterina disposto.

Questa controversia impegnò con ogni calore due più celebri Giureconsulti di que' tempi, D. Domenico Ca-

Caravita , e D. Vincenzo Quattromani . Il primo prese a sostenere le ragioni del Duca di Flumari, il secondo quelle del Principe di Conca. Sì l' uno , come l' altro trasportati forse dalla passion de' loro Clienti, ovvero come è più probabile (non intendendo di pregiudicare la di loro memoria) poco, o nulla comprendendo la forza , ed il vero senso di que' Capitoli, secondo i quali la D. Catarina avea contratto il suo matrimonio , dissero moltissime cose del tutto diverse dal punto contravertito , che servirono piuttosto , come avvenir suole , a maggiormente avviluppare , che dilucidare le ragioni della causa , sù cui scrissero.

Il S. Consiglio, dove la quistion fu trattata , e per lungo tempo dibattuta, riputandola molto dubia, ed intricata , la sottopose a termine ordinario , imponendo al Duca di Flumari di pagare al Principe di Conca docati 3000. *in Causam declarandam*. Fù in tal guisa dal S.C. de-

deciso per esser D. Catarina vissuta col marito un'anno, e più senza che il Duca suo Padre avesse in nulla contribuito ; onde era molto giusto, che pagasse una tal somma, uguagliandola a quella , che avea il medesimo corrisposta a D. Luiggi di Capua, Duca di Termoli , e marito di D. Cecilia , altra sua figlia.

Ciò posto, tutta la quistione raggiravasi, che sopravvivendo così il Padre, che 'l Marito alla donna, che muore senza figli , e con testamento, debba piuttosto l' uno , che l' altro nelle di lei doti succedere, essendosi la medesima secondo gl' usi de' Proceri, e Magnati maritata . Noi senza affatto impicciarci in ciò, che essi han detto nelle loro dotte allegazioni, ci sforzeremo (per quanto le nostre forze permettono) dimostrar chiaramente doversi la restituzione di queste doti eseguire in persona del Padre , e non già del Marito , per esser I. nullo il testamento in tutte le sue parti . II. per esser falso ciò, che dal Principe di Conca si dis-

disse, cioè di non trovarsi ne' Capitoli un tal caso espresso.

ASSERZIONE I.

Il Testamento di D. Caterina de Ponte non deve aver alcun luogo per esser del tutto opposto a' Capitoli de' Proceri, e Magnati, a' quali ella si sottopose, allorchè contrasse il matrimonio col Principe di Conca.

PEr dimostrare questa prima asserzione conviene attentamente analizare parte per parte ciò, che D. Caterina de Ponte dispose nel

suo testamento. La prima cosa, che in esso stabilì, si fu quella di lasciar erede delle sue doti in quanto all' usofrutto suo marito, volendo, che se il cennato suo figlio morisse nell' età pupillare, o in qualunque tempo senza figliuoli legittimi, e naturali, che gli succedesse il marito anche nella proprietà di tutte le sue doti. Questa testamentaria disposizione non può aver luogo; mentre essendosi D. Caterina maritata secondo i Capitoli già detti, non poteva disporre delle sue doti nel modo, ch' ella fece, e la legittima a' figli devesi dalla madre lasciare in usofrutto, ed in proprietà. Or dunque D. Caterina avendo un figlio, allorchè fece il suo testamento, non poteva disporre delle sue doti, come a lei piaceva, con appropriare l' usofrutto al marito; ma ne doveva lasciar la terza parte al figlio, così nell' usofrutto, che nella proprietà, per esser tale la disposizione del terzo Capitolo di questi Usi, come altresì delle leg-

gi

gi Romane, che della legittima han disposto, e delle altre due parti a suo talento testare; e se tanto il Capitolo, come le dette leggi avesser voluto, che la madre potesse disporre dell' usofrutto della legittima, come cosa molto significante, l' avrebbero senz' alcun dubbio specificato. Il che non avendo stabilito, non poteva D. Caterina disporre dell' usofrutto della legittima, che a suo figlio giustamente appartenevasi.

Di più le sostituzioni pupillari, e volgare, che si ravvisano nelle parole del sopracitato testamento, non possono in modo alcuno sostenersi. Il Capitolo decimo degl' Usi, de' quali si parla, espressamente proibisce alla donna di sostituir non solo pupillarmente, ma anche volgarmente; dal che ne siegue, che non men della prima è insussistente questa seconda disposizione di D. Caterina in sostituire tanto pupillarmente, che volgarmente al figlio il marito; oltre di che, se detto suo figlio fosse morto, com' ella finge il caso, nel-

nell' età pupillare, per far succedere il Padre alla di lei eredità non v' era bisogno di una sì fatta sostituzione, poichè egli dalle leggi stesse viene a tale successione chiamato. Il pupillo per non essere giunto a quell' età, che dalle leggi necessaria si rende per poter fare testamento, morendo in detta età, muore *ab intestato*, e con ciò il Padre, secondo la novella 118., succede a tutta la sua eredità, restando inutile, ed infruttosa la cennata sostituzione della Moglie.

In quanto poi alla sostituzione volgare, di cui si parla, non solo ella è contraria, come abbiam detto, alla espressa determinazione del Capitolo; ma benanche a tutte le leggi così Romane, che del nostro Regno, ed a tutte le Consuetudini di questa Città. L' istituire un figlio erede universale per toglierli, morendo in età maggiore, la libertà di testare anche di quella legittima, che specialmente per la disposizion del Capitolo se gli appar-

partiene, ci sembra cosa tanto strana, che essa non è stata giammai intesa, nè forse pensata fino a quel punto. Imperciocchè D. Caterina con sostituire a suo figlio nel caso, ch' egli morisse senza figliuoli, non soggiuntavi la condizione molto necessaria, che morisse ancora intestato, ha voluto almeno, per quel che appare, privar suo figlio del mentovato beneficio da tutte le leggi accordato. Nè un tal sentimento è contro la sana maniera di pensare, sapendosi molto bene il rancore di D. Caterina verso del Duca suo Padre, nato appunto pel matrimonio col Principe di Conca, e per cui il Duca fu per ordine Supremo astretto a dar sua figlia al Principe con promettergli sei mila ducati di dote; da ciò chiaramente si vede, che ella fu spinta nel suo testamento a disporre il tutto in modo, che niente fosse al Padre pervenuto con impedire al figlio di poter testare delle sue doti, la qual cosa se non espressamente, tacitamente

 ven-

venne a determinare, allorchè ella suppose il caso, che il figlio morisse soltanto senza prole, e non già senza testamento.

Nè men bella della prima è la seguente altra sua disposizione, *che se poi questo suo figlio morisse prima di lei, istituiva direttamente per erede delle sue doti il sudetto marito*. Il secondo Capitolo de' Proceri, e Magnati, chiaramente dispone, *che morendo la donna con testamento, e senza figli, non può disporre in detto suo testamento delle sue doti; ma esse debbonsi al di lei Padre restituire nel caso, che le sopravviva*. Ciò posto, essendo questo unico figlio di D. Caterina morto prima di lei, ne siegue, che mancando il requisito necessario, cioè che la donna debba morire con figli, la sua disposizione testamentaria sulle sue doti non deve avere alcun luogo, ancorchè il testamento fosse stato fatto prima della morte del figlio. La ragione di ciò è chiara da per se stessa; poichè se il testamento fatto dal-

dalla donna, in cui dispone delle doti prima della morte del figlio, dovesse restare nello stesso piede dopo la di lui morte (prima già di accadere quella della madre), ne avverrebbe, che tutte le madri per deludere un tal Capitolo, e disporre delle doti in danno, e pregiudizio de' loro respettivi Genitori, farebbero il testamento (per modo di dire) subito dopo la nascita del primo figlio, affinchè morendo questi prima di esse, restando illeso il testamento già fatto, rimanessero salve ancora le loro disposizioni testamentarie sulle doti, e dopo la loro morte non ritornassero ai proprj Genitori, come necessariamente dovrebbe avvenire.

Da quanto fin qui si è detto ognuno potrà comprendere qual testamento insussistente sia mai questo, e quali altresì siano le ragioni del Duca di Flumari in domandare la restituzione delle doti al Principe di Conca.

ASSERZIONE II.

E' falso ciò, che dal Principe di Conca si è detto; cioè, che nel Capitolo non si ritrovi espresso il caso, che sopravviva alla donna il Padre, ed il Marito.

La confutazione del principale argomento, su di cui si fonda il Quattromani per difendere la causa del Principe di Conca, sarà il sugello di tutte le ragioni, che possono militare in favore del Duca di Flumari. L' argomento è il seguente. *I Capitoli de' Proceri, e Magnati non fingono il caso, che 'l Padre, ed il marito sopravvivano nello stesso tempo alla donna, che muore senza figli;*

figli; ondè una tal successione devesi regolare secondo le nostre Consuetudini, le quali permettono alla donna di poter disporre delle sue doti in benefizio di chicchessia, se muoja senza figli; ancorchè le sopravviva il padre, lasciando al medesimo la sola legittima: la qual cosa essendo puntualmente stata eseguita da D. Caterina, ella non è ad altro tenuta, e tutte le sue disposizioni testamentarie devono aver luogo, come legittimamente fatte.

Quest' argomento fa chiaramente vedere quanto poco (per non dir niente) il Quattromani abbia letti i cennati Capitoli. Il voler sostenere, che un tal caso non venga prevveduto da' Proceri, e Magnati, è lo stesso, che pretendere di esser notte, quando il sole si rattrova nel suo merigio. Allorchè in questi Capitoli si dice, che morendo la donna con tutti que' requisiti, di sopra già detti, debbasi la dote al Padre, se sopravviva alla donna, restituire; nè siegue, che il marito debba restare superstite; poichè se

se i Capitoli volevano intendere, che il marito fosse morto prima della donna, non si sarebbero serviti dell'espressione *restituire*, la quale non può appartenere ad altri, che al marito, il quale avendo ricevuto dal Padre della moglie le doti, questa morendo, egli è tenuto a quello farne la restituzione: il che non può certamente seguire se muore prima di lei; mentre in un tal caso la dote passa nelle mani della moglie, e per farla di poi giungere in quella del Padre, dopo la di lei morte, bastava semplicemente proibirsi alla donna di poterne testare; come di fatti in alcuni di essi si osserva. Dicendosi dunque chiaramente nel primo Capitolo, che morta la donna, le doti debbansi al Padre restituire; non resta alcun dubbio, che in quel Capitolo si figura il caso, che sopravvivano così il Padre, che il Marito alla donna, che muore, come di sopra si è detto.

Ma quel, che reca gran maraviglia si è, che il Quattromani adduce

ce in suo favore ciò, che gli è totalmente contrario. Dall' asserire, che i mentovati Capitoli non suppongono in modo alcuno il presente caso, anche dato per vero quanto egli afferma, non siegue perciò, che 'l marito dev' essere ammesso ad una tal successione, che anzi dalla mente delle disposizioni di tutti quei capitoli si rileva il contrario.

Il principal fine, che indusse i Proceri, e Magnati a disporre questi Usi, fu quello, come altrove si è detto, di far ritornar le doti in quella famiglia stessa, da cui erano uscite, ed in conseguenza furono costretti a ristringere in qualche cosa la libertà della donna nel fare il suo testamento; ed affinchè coll' andar del tempo non vi restassero delle cose ambigue, e soggette a litigio, vollero spiegare distintamente in quali casi, e con quali condizioni fosse alla donna permesso di fare il testamento. In essi si ravvisano soltanto i seguenti, cioè I. Se la donna muore dopo del

Padre, o che abbia, o no procreati figli con suo marito; II. Se la donna muore prima, o dopo del Padre con lasciar figli nati dal medesimo matrimonio secondo questi Usi contratto. III. Se la donna è stata dotata dal fratello, o da qualsivoglia estraneo, e muoja con figli, o senza figli. Fuori di questi casi non può in modo alcuno testare delle sue doti, per doversene al Padre far la restituzione. Ciò posto se i Signori del Regno avessero voluto, che sopravvivendo alla donna, che muore senza figli, si'l Padre, che'l marito, potesse ella fare il suo testamento, e in esso disporre delle sue doti in danno del Padre (cui per la regola generale si apparterrebbero), e in benefizio del marito, l'avrebbero certamente manifestato, come l'han fatto ne' tre dì sopra rapportati casi: il che non avendo disposto, devesi con ogni fondamento asserire, che siano stati da una tal successione esclusi i mariti; nè vale il dire, che questi

Usi non abbian fatta alcuna disposizione per riguardo ad essi; poichè in quelle cose, che gli han voluto giovare, si sono molto bene spiegati, come si osserva nel Capitolo quarto, in cui si disse, che morendo la donna testata, o intestata lasciando de' figli vivente 'l marito, e dopo qualche tempo da che è seguita la morte della medesima donna morissero i figli nell'età pupillare, debba succedere il Padre a detti figli, tanto se muojono nella detta età, quanto ab intestato, ed in qualunque tempo, nelle doti materne. Dalle quali cose chi non vede chiaramente quanto mal fondate sono le ragioni, su di cui si appoggia il Principe di Conca, e quanto per lo contrario sono robuste, e valide quelle che militano pel Duca di Flumari? Poche altre cose, e finiamo. Il Quattromani non contento di aver detto, che non essendo un tal caso compreso ne' Capitoli, esso dovea esser deciso secondo le nostre leggi; ha soggiunto
in

in varj luoghi delle sue allegazioni, che un tal caso devesi ancora decidere secondo le leggi Romane, o Franche. Or noi adunque accordandogli quanto gli è piaciuto asserire, rispondiamo, che le Leggi Romane per l'appunto sono quelle, che condannano senza eccezione alcuna il suo Cliente — Ed in vero osservando tutto quel tratto del Romano diritto, che della restituzione delle doti ragiona, vi ravvisiamo una copia sì numerosa di leggi; che chiaramente, e senza dubbj ci assicurano delle ragioni, che militano in favore del Duca di Flumari, e 'l cui rigore non poteva certamente sfuggire il Quattromani per averle egli stesso addotte a giudicare un tal caso. Ma lasciando da parte il lungo catalogo delle medesime, alcune poche soltanto ben volentieri ne addurremo, a solo fine di risparmiar a chi legge la pena di riscontrarle.

La legge quarta *Cod. solut. matrim.*

trim. è la prima, che si fa innanzi con dire, che se la dote è stata data dal Padre alla figlia, questa morendo in detto matrimonio, devesi al medesimo la dote restituire: *dos a patre profecta si in matrimonio decesserit mulier filiafamilias ad patrem redire debet*. Ponderandosi ben queste parole: *si in matrimonio decesserit*, si ritroverà nella cennata legge tutto il caso espresso. E' massima quanto certa, altrettanto a tutti familiare, che la morte d'uno de' conjugi scioglie ogni nodo, e legame conjugale, mentre il matrimonio è compreso nell'esistenza, e nel consorzio di entrambi. Essendo ciò vero, e servendosi la legge della espressione, *se la donna muore in matrimonio*, vien chiaramente a manifestare, che il di lei marito debba restar superstite, altrimenti avrebbe con molta improprietà una tal espressione adoprata. Dunque la legge nel disporre, che morendo la donna nel matrimonio debbansi al Pa-

Padre restituir le doti, ha figurato il caso, che alla donna sopravvive il marito, con accordare al primo la restituzione, non già al marito la successione. Si potrebbe dire, che la citata legge parla delle figlie di famiglia, cioè a dire di quelle, che sono sotto la patria potestà, il che non può aver luogo nel nostro caso, essendo in vigor delle consuetudini di questa Città la donna libera dalla patria potestà, allorchè si porta a marito. Sembra cosa molto inutile dilungarci in addurre quì di bel nuovo il vero significato della parola *filiafamilias* usata dalla legge, per averne altrove con molta chiarezza parlato. Dimostratosi già, che una tal restituzione devesi, secondo le Leggi Romane, alla persona del Padre, o che la figlia sia emancipata, o sotto la patria potestà, passiam'ora a vedere cosa mai hassi a rispondere alla seconda parte della objezione. Le consuetudini di Napoli liberano la donna della patria potestà, ciò non fa nien-

niente al caso, di cui si tratta, mentre dette Consuetudini han soltanto vigore per le donne Napoletane, che contraendo capitoli matrimoniali non gli regolano secondo gli Usi de' Proceri, e Magnati; poichè adottati che gli abbiano, come altrove si è pur detto, bisogna, che da essi totalmente dipendano; e con ciò cessano immantinente tutt' i loro privilegj, che vanno ad urtare a quanto da quelli vien disposto. Onde la donna Napoletana, ancorchè secondo le Consuetudini di questa Città esca dalla patria potestà portandosi a marito, nondimeno in quanto al testamento, ed alle doti, deve soggiacere alle disposizioni degli Usi, se a norma di questi abbia ordinati i suoi capitoli matrimoniali.

La seconda legge, che fa al nostro proposito, è la 26. §. 2. *D. de pactis dotalibus*, dove si dice, che se fra 'l Padre, ed il Genero si sia convenuto, che morendo la donna nel matrimonio senza figli, la dote

si debba allo stesso Padre restituire, *cum inter Patrem; et generum convenit, ut in matrimonio sine liberis defuncta filia dos Patri restituatur etc.*; dalle parole: *in matrimonio* di questa legge ben sì ravvisa, che alla moglie defunta restino superstiti il Padre, ed il Marito, e ciò non ostante la dote al Padre si restituisce.

Viene in terzo luogo per autorizzar la nostra asserzione la l. 6. *D. Jure dotium*, nella quale si adduce la ragion per cui debbasi al Padre far la restituzion della dote, il cui oggetto è il semplice sollievo dell'umanità. Da essa vien concesso un tal privilegio al Padre, affinchè non venga a soffrire nel tempo stesso due perdite, come sarebbero quelle della figlia, e della dote, se non se gli dovesse restituire: *jure succursum est patri, cui filia amissa solatii loco cederet si redderetur ei dos ab ipso profecta, ne et filiae amissae et pecuniae damnum sentiret*. Or dunque desiderando il Quattromani

di

di essere giudicato secondo le Leggi Romane; bisognava, che il suo Cliente cedesse all'autorità delle medesime con restituire le doti al Duca di Flumari; mentre questi non poteva soggiacere alle due perdite della figlia, e della dote contro l'espressa volontà della legge.

Finalmente Ulpiano nel titolo *de dotibus* pàr, che abbia figurato a bella posta nel paragrafo quarto il controvertito caso. Egli dice, che morta la donna nel matrimonio, la dote data dal Padre si debba al medesimo restituire, lasciandosi presso del marito la quinta parte da dividersi fra tutti i figli; che se poi non vi sia il Padre, resti presso del marito: *mortua in matrimonio muliere, dos a patre profecta, ad patrem revertitur, quintis in singulos liberos in infinitum relictis paenes virum. Quod si pater non sit, apud maritum remanet.* In questo paragrafo di Ulpiano si vede anche manifestamente il caso, che sopravviva alla donna così 'l Padre, come il Marito in quelle parole, *che*

se il padre non vi sia, rimanga presso del marito. Adunque se con lasciare la donna figli, secondo Ulpiano, ancora si deve la dote restituire al Padre con le condizioni nel medesimo paragrafo accennate, escluso il marito superstite, quanto maggiormente deve accadere lo stesso, se la donna muore senza figli, come per l' appunto accadde a D. Caterina de Ponte.

Quanto mai ho fin quì detto non men servirà per dimostrare qual fosse stata la ragione del Duca di Flumari in domandar le doti di sua figlia; che in far vedere, che tutti que' casi, che possono accadere intorno a' detti Capitoli de' Proceri, e Magnati, devonsi spiegare con riflettere attentamente in quali cose i medesimi abbiano voluto giovare il padre, la donna, i figli, ed il marito: come ancora in qual maniera sono state difese le cause, a questi Capitoli appartenenti, per non esser i Difensori di quelle appieno di essi informati.

DE-

DEGLI USI

DI CAPUANA, E NIDO

PARTE SECONDA

CAPITOLO I.

Si dictum matrimonium dissolvi contingat per mortem viri, uxore superstite, liberis ex dicto matrimonio superstitibus, vel non superstitibus, dictae dotes datae, et per virum receptae, et earum restitutio, et assignatio realiter fiat dictae uxori superstiti, seu ejus heredibus.

Sciogliendosi il matrimonio per là morte del marito, vi siano o nò figli, le doti debbano restituirsi alla moglie superstite, ovvero a suoi eredi.

SIn' ora abbiam parlato degli Usi de' Proceri, e Magnati, e per quanto una materia così stretta, e di una origine così oscura, come si è osservato, ci ha permesso, l'abbiam

posta in quel più chiaro giorno, in cui sin' ora non è stata; proccureremo far lo stesso per gli Usi di Capuana, e Nido.

L'objetto, che i Nobili di queste due Piazze si proposero, fu quello di far tornare le doti nelle famiglie, dalle quali uscirono, ove non fosse di nuova prole alcun matrimonio fecondo, come nel proemio abbiam cennato. Si determina col primo Capitolo di essi, che maritandosi la donna secondo quest'Uso, e sciogliendosi il matrimonio colla morte del marito, debbansi le doti alla medesima donna restituire, o vero, essa mancando, a' suoi eredi, o che vi siano, o no figli nati dal medesimo matrimonio. Tutto ciò vien disposto nel Capitolo come massima generale, la quale però patisce alcune eccezioni, che ne' Capitoli susseguenti saranno partitamente divisate.

Parlando della dote avventizia è massima generale, che qualunque persona, che doti la donna, del padre in fuori, riputandosi dalle leggi com'

com' estranea, non avendo alcuna patria potestà sulla donna, che dota (come sarebbe il fratello, la madre, l'ava paterna, o materna, ed anticamente ancora il Padre, che dotava la figlia emancipata, o qualunque altra persona) se tal dotante, allorchè interviene ne' Capitoli matrimoniali, non pattuisce di doversegli restituir la dote, dopo la morte della donna dotata; quella, subito contratto il matrimonio, passa nel dominio della donna medesima, non altrimenti, che se stessa dotasse, (a) restando fin' a tanto, che dura il matrimonio, come ogn' altra dote presso di suo marito, che deve senza punto esitare restituirla alla moglie, se prima di lei se ne muore, o vero agli eredi della medesima, se quel-

(a) *L. 9. C. de pactis convent. in fine. Quod adeo verum est; ut (et) ipsa ab alio pro se oblatam dotem in lucrum suum reposcat: nisi forte is qui eam obtulerit, statim (idest; tempore oblationis seu promissionis) stipulatus vel pactus sit, ut sibi dos praedicta reddatur.*

quella prima di lui al comun debito della natura succumbe (*a*).

(a) *L. undecima C. Solut. matrim. Si constante matrimonio maritus fatali fuerit sorte consumptus: dos, quae data dicitur, vel promissi, ex ejus uxoris facultatibus, ad eandem revertatur: nihilque sibi ex hoc defuncti heres audeat vindicare, quod ad mulierem recurrere fecit obitus maritalis.*

L. 2. D. solut. matrim. in principio. Soluto matrimonio, solvi mulieri dos debet: nec cogitur maritus alii eam ab initio stipulanti promittere: nisi hoc ei nihil nocet. Nam si incommodum aliquod maritus suspectum habet, non debere eum cogi alii, quam uxori promittere, dicendum est: Haec, si sui Juris mulier est.

„ Questa legge sembra essere stata fatta a „ bella posta pel caso nostro presente. In es„ sa figurandosi, che si venga a sciorre il „ matrimonio colla morte del marito, s'ordi„ na, che la dote debbasi alla moglie restitui„ re, nel qual caso Ulpiano intende parla„ re della dote avventizia, mentre in tutte „ le leggi sì del Codice, che del Digesto, si vede „ chiaramente espresso quando le medesime vo„ glion parlare della dote profettizia. Di fatti „ lo stesso Ulpiano nel primo paragrafo della „ medesima legge con chiarezza fa compren„ dere, che nelle parole di sopra addotte in„ tendeva parlare soltanto della dote avventi„ zia. Dove per lo contrario in queste, che

sie-

Ciò avviene per esser presso della donna il diritto di domandar la restisti-

---

„ sieguono ; *quod si in patris potestate est, et dos ab eo profecta sit, ipsius et filiae dos est ; Denique pater non aliter, quam ex voluntate filiae petere dotem, nec per se, nec per Procuratorem potest : Sic ergo et promittendum Sabinus ait : ei ergo promittendum erit, cui uterque jusserit etc.* „ Il Giureconsul-
„ to intendeva parlare della dote avventizia, e
„ nel principio del paragrafo, o per dir meglio
„ in tutto il restante della legge con suppor-
„ re, che la dote sia stata dal padre alla figlia
„ data, intende di stabilire ciocche far si de-
„ ve, avvenendo il caso, che si domandi la re-
„ stituzion della dote profettizia.

„ Potrebbe in alcuno nascere il giusto desi-
„ derio di sapere, come si riconcilia la con-
„ dizion dalla legge richiesta, cioè se la don-
„ na sia libera dalla patria potestà : *haec si sui juris mulier est :* col Capitolo di cui si
„ parla ; mentre in esso non si vede espressa
„ una tal condizione. Ciò è vero, ma biso-
„ gna riflettere, che questi Usi sono stati in-
„ trodotti da' Nobili de' due sedili di Nido, e
„ Capuana, e come che tutti i Nobili delle
„ piazze di questa Città son Cittadini della
„ medesima, o vero, aggregati che in esse
„ sono, divengon tali, ne siegue, ch' essendo
„ tutti i Napoletani soggetti alle Consuetudini
„ di questa Città, le loro figliuole, maritando-
„ si

stituzione delle doti, e non già a colui, che la diede senza l'espressa con-

,, si secondo le disposizion delle medesime,
,, escon fuori dalla patria potestà; e con ciò
,, non vi era di bisogno, che lo spiegasse il
,, Capitolo; per esser questa una delle princi-
,, pali cose in quelle stabilite; come si può
,, osservare nella consuetudine: *sed et mulier*,
,, dove si legge: *non obstante quod emanci-*
,, *pata non fuerit*; *eo ipso quod nubit*, *fit*
,, *sui juris*. L'origine di questa Consuetudi-
,, ne non può certamente rilevarsi dalle Leg-
,, gi Romane; mentre noi troviamo in queste
,, totalmente il contrario disposto; non uscen-
,, do dalla patria potestà la donna, che va a
,, marito, se non sia stata prima dal padre
,, emancipata,, come si può osservare nel-
la *L. 1. Cod. de bonis quae liberis: Cum venerandae leges vetuerint patribus jure potestatis acquiri quidquid eorum filiis Avus, Avia, Proavus, Proavia a linea materna venientes quocumque titulo contulissent, hoc quoque convenit observari, ut quidquid vel uxor marito non emancipato, vel maritus uxori in potestate positae, quocumque titulo vel jure contulerit, sive transmiserit, hoc patri nullatenus acquiratur: atque ideo in ejus tantum cui delatum est, jure durabit*.,, Lo
,, stesso si osserva nella *l. 5. C. de condit. insert.*, *e nella l. 9. tit. de nuptiis*.
,, La vera sua origine la deve alle leggi
,, Lon-

condizione di doversegli restituire; tanto più se ciò siasi stipulato ne' capi-

---

„ Longobarde, le quali come dimostrai ne'
„ Commentarj su de' Capitoli de' Proceri, e
„ Magnati; sciolgono la donna dalla patria potestà;
„ allorchè si conduce a marito. Se poi
„ la vogliamo far derivare da' tempi più remoti;
„ possiam dire, ch'abbia avuta la origine
„ dagli Ebrei. Di fatti nel capo 22. n. 12. del
„ Levitico ritroviamo la seguente legge: *Si
filia Sacerdotis cuilibet ex populo nupta fuerit,
de his quae santificata sunt, et de primitiis
non vescetur*: nella qual legge dispone secon-
„ do il sentimento della maggior parte degl' In-
„ terpreti, che la figlia di famiglia tosto che
„ si marita, esca dalla patria potestà. Il pri-
„ mo tra essi è Nicola Lirense, che con
„ molto calore un tal sentimento sostiene. Lo
„ stesso si osserva nel cap. 30. de' numeri, do-
„ ve si legge, che se la figlia non ancor ma-
„ ritata facesse qualche voto, esso si doveva
„ dalla medesima adempire, se il padre vi
„ acconsentiva; altrimenti ella non poteva
„ adempire ciocche aveva promesso: che se
„ poi fosse maritata, questo dissenso, o con-
„ senso dipendeva dal marito, e non già dal
„ padre. Dalle quali cose, e da molt' altre
„ ben si rileva, che secondo le leggi di Mo-
„ sè date agli Ebrei, la donna maritandosi
„ usciva dalla patria potestà.

„ Non altrimenti troviamo stabilito presso
„ gli

pitoli matrimoniali, e la donna non sia sottoposta alla patria potestà.

Per

„ gli antichi Greci, e propriamente presso i
„ Spartani. Questa celebre Republica costu-
„ mava, che la donna fosse nella patria pote-
„ stà sino a tanto, che menava una vita celi-
„ be; ma se poi passava allo Stato conjugale
„ si considerava emancipata, e sotto la potestà
„ del marito. Questo eziandio era il costume
„ degli antichi Galli, come ci vien riferito
„ ne' suoi Commentarj da Cesare. Presso
„ quella nazione i mariti avean' il diritto della
„ vita, e della morte su le loro mogli, non
„ diverso da quello, che esercitavano su' fi-
„ gli, e servi. I Romani ancora ne' primi
„ tempi della lor potenza ponevano le mogli
„ sotto il dominio de' respettivi mariti, lor
„ concedendo una illimitata autorità sulle per-
„ sone delle medesime.

„ A quanto fin quì si è detto si può aggiun-
„ ger ciocchè scrisse Quintiliano *declam.* 259.:
„ *virgo pertinet ad patrem, tamen nupta ad*
„ *maritum*; e ciocchè insegnava Platone, *nel*
„ *lib. V. de Repub.* il quale *alias muliebrium*
„ *virtutum admirator, viros tamen foeminis*
„ *tanquam gregi custodes praefecit*: E dopo di
„ lui il suo discepolo Aristotile in tal guisa spie-
„ gò i suoi sensi nel trattato della sua politica
„ *lib. 1. cap. VIII.*: *Vir quidem uxori praeest,*
„ *et filiis tanquam liberis quidem ambobus,*
„ *sed non eodem imperii modo, sed uxori qui-*
„ *dem civiliter filios autem regit: masculus*
„ *enim*

Per quel che riguarda la dote profettizia, sembra, che questo Capitolo non abbia alcuna relazione colle disposizioni Romane. I Nobili di questi due sedili vollero, che si facesse la restituzione delle doti alla moglie, che rimane superstite al marito, senza affatto badare se sia vivente il Padre, e senza punto considera-

---

„ *enim quoniam faemina principalior est*.
„ Moltissime altre sentenze d' infiniti Autori
„ potrei quì addurre, che per non esser lungo,
„ e nojoso, ben volentieri tralascio. Altro final-
„ mente non dico per conchiudere, ch' il do-
„ ver la moglie esser sotto la potestà del ma-
„ rito, e non già del padre, è una cosa tanto
„ giusta, ed equa, quanto che vien' ordina-
„ ta, per così dire, dalla natura stessa, come
„ ci attestano moltissimi Filosofi. L' Impera-
„ dor Augusto disse *foeminas viris suis servi-*
„ *re comuni lege naturae*. Di tutto ciò con-
„ tinuamente ci convincono i bruti, che aven-
„ do ogni ammaestramento dalla natura, in
„ tal modo vivono, che le femine son sotto-
„ poste a' maschi. Lo stesso leggiamo in Pli-
„ nio, allor che nel libro ottavo capo 30. par-
„ lando degli asini selvatici nel seguente mo-
„ do ragiona: *Mares singulis foeminarum*
„ *gregibus imperitant*.

rare quai diritti al medesimo appartengonsi in questi casi ; dove per lo contrario le Leggi Romane , allorchè si tratta di dote profettizia, danno una comune azione (accadendo, che 'l marito muoja prima della moglie , e questa sia emancipata) così al Padre , che alla figlia medesima (a) . Non già perchè la dote si dovesse dividere fra 'l Padre , e la figlia ; ma bensì per assicurare il Padre , il quale essendo sempre tenuto di dotar la figlia , che ha in potestà , se la dote si consignasse alla donna, e quella per incuria, o malizia di lei mancasse , volendo poi a seconde nozze passare , il Padre sarebbe tenuto di bel nuovo a sborzare la dote ; il che sarebbe molto con

(a) *L. 5. D. Sol. matrim. Non solum autem in exigenda, sed etiam in solvenda dote, quae communis est patris et filiae, utriusque voluntas exquiritur : nec alter alterius deteriorem conditionem facere potest . Sed si pecunia ad patrem pervenit , quam filia accepit , actio de dote utrisque tolletur .*

contrario ad ogni equità, e recarebbe gran detrimento alla sua famiglia, e particolarmente se la donna abbia fratelli, e sorelle. Una tal azione dicesi comune in quanto che si compete al solo Padre col necessario consenso della figlia. Se si restituisse al Padre la dote senza tal consenso, l'azione della ripetizion della medesima resterebbe sempre nel suo vigore, come se mai quella si fosse al Padre restituita. Lo stesso avviene se la dote alla figlia si restituisse contro la volontà del Padre, restando sempre al medesimo, o muoja, o viva la figlia, l'azion di ripeterla (*a*).

Ciò posto molti potrebbono dire, che questo Capitolo sia tutto consimile al diritto Romano, allorchè si trat-

(a) *L. 2. §. 1. D. eod. Caeterum, si pater solus jussit, dotis actio filiae non erit adempta, quandoque sui juris filia fuerit facta: Item, si voluntate solius filiae promittatur, remanebit dotis actio integra patri.*

tratti, che la donna prima di maritarsi fosse stata emancipata dal Padre, per cui la restituzione della dote devesi fare propriamente alla donna; poichè essendo ella emancipata, e dotata una volta dal Padre, se per sua incuria, o malizia dissipa la dote restituitale, il Padre non è più tenuto a dotarla, per non aver su di lei alcuna patria potestà (*a*). Questa riflessione è piucchè vera; mentre la donna Napoletana di già maritata vien considerata dalle Consuetudini come emancipata. Da ciò ne siegue, che tutto questo Capitolo in generale è uniforme alle disposizioni del diritto Romano relativamente alla restituzione della dote, e non già in quanto alle particolari disposizioni.

In quanto poi alle Consuetudini di

(a) *Ulpiano l. 12. D. de adop. Qui liberatus est patria potestate, is postea in potestatem honeste reverti non potest, nisi adoptione.*

di questa Città, esse son del tutto favorevoli al presente Capitolo. Quella, che incomincia: *viro mortuo* (a) sotto il titolo *de jure dotium*, chiaramente dispone, che morto il marito restandogli superstite la moglie, la dote, che consiste in denaro, ed il valor del corredo, che consiste in oro, argento, e perle, benchè non appaja, si devono dare e pagare, ovvero restituire alla medesima moglie dagli eredi, o altri successori del marito, e da coloro, che *infra annum*, cioè dal giorno, che si è sciolto il matrimonio, son tenuti a farne la restituzione.

La seconda, che ha per principio:

P *he-*

(a) Parole della consuetudine: *viro mortuo, uxore superstite dos consistens in pecunia, et valor corredi consistens in auro, argento, et pernis, quod corredum non apparet, dari et solvi seu restitui debent eidem mulieri ab heredibus et aliis successoribus viri, et aliis qui tenentur ad restitutionem infra annum a die soluti matrimonii computandum.*

heredesque mariti, (*a*) ancora stabilisce, che la dote terminato l' anno debbasi alla moglie restituire con questo di più, che se dal matrimonio nascono figliuoli, e poscia muoja il di loro Padre, i primi sei mesi servan di tempo a' medesimi figli per restituir le doti alla madre, che consistono in mobili, e gioje, ed intanto siano essi tenuti alimentarla; che se poi in mancanza di figliuoli succedano al defunto marito altri eredi, questi siano tenuti di corrispondere alla cennata vedova un tarì al giorno per ogni oncia del valor delle sue doti sino a tanto, che termini l' anno, in cui si sono obbligati di restituirle. Terminato l' anno, se mancano ad una tal restituzio-

(b) Parole della Consuetudine: *Heredesque mariti mortui primis sex mensibus a morte ipsius mariti computandis, si fuerint liberi communes teneantur ipsam alere, si fuerint alii heredes non teneantur ipsam alere, sed dictis sex mensibus elapsis teneantur dare dictae mulie-*

zione, siano tenuti di somministrare ancora in di lei benefizio il detto tarì sino a tanto, che quelle interamente non siano soddisfatte. Lo stesso avviene ancora a'figliuoli, se scorsi sei mesi non volesse la di lor madre continuare a prendersi da essi gli alimenti a lei dovuti.

L'altra Consuetudine: *ita quod*(a) è

lieri pro alimentis suis tarenum unum pro qualibet uncia auri data in dotem, usque ad alios sex menses completos, et ad eandem rationem similiter solvant pro alimentis mulieris praedictae pro tempore quo post annum completum dotes ipsas dare distulerunt, et idem servandum est si supersint communes liberi, et mulier nolit post primos sex menses alimenta a dictis liberis, quia tenentur ipsi liberi sicut et extranei, quibuslibet sex mensibus, quibus ex tunc restitutionem dotium distulerint, dare dictae mulieri pro alimentis suis tarenum unum pro qualibet uncia dotium.

(a) *Ita quod per hoc muliere invita heredes mariti post annum restitutionem dotium differre non possunt, reliqua bona corredi apparentis sive existentis sicut et bona stabilia extimata, statim mulieri ipsi restituenda sunt. Quinimo auctoritate propria potest ipsa capere quandocunque.*

è anche analoga al presente Capitolo di questi Usi. In essa è stabilito, che contro la volontà della donna non passono gli eredi del marito dopo l'anno della di lui morte differire la restituzione delle doti, quando esse siano inestimate. Ma se al contrario le doti fossero estimate, ed il corredo esistesse, o realmente, o in apparenza, in questo caso debbano tali doti, e corredo immantinente, seguita la morte del marito, restituirsi alla vidua, e non restituendosi dagli eredi, vien permesso alla medesima di prendersele con propria autorità.

Dalle quali Consuetudini apparisce, che la dote devesi alla donna superstite restituire, non avendosi alcun riguardo, se la dote sia avventizia o profettizia, se sia vivo o morto il Padre della dotata.

CA-

CAPITOLO SECONDO.

Si vero dictum matrimonium dissolvi contingat per mortem uxoris, superstitibus liberis ex dicto matrimonio, dictae dotes solutae restituantur, et earum restitutio fiat ipsis liberis ex dicto matrimonio procreatis superstitibus.

Se il Matrimonio viene a disciogliersi colla morte della moglie, restando figli da esso nati, le doti di già pagate si debbono restituire a' medesimi figli superstiti, da tal matrimonio generati.

QUesto secondo Capitolo è in tutto uniforme alle leggi Romane, in vigor delle quali, morendo la madre, le di lei doti debbano a figli appartenersi. Un tal punto di dritto, come altrove dicemmo, fu molto questionato fra' Dottori, ma il sentimento di Martino, ch' è quello stesso del Capitolo, è stato comunemente approvato da tutti gl' interpreti, e dal non mai interrotto stile di giudicare della maggior parte

te de' Tribunali di Europa. Potrebbe (per non esser dal Capitolo spiegato) accadere il dubbio, se questa sua disposizione abbraccia così la dote profettiza, come l'avventizia? Si risponde di sì; poichè sempre la madre è tenuta di lasciar a' figli ciò, che dalle leggi è stabilito, tanto se la dote sia profettizia, quanto avventizia.

Maggiormente ci persuaderemo di questa verità con por mente a ciò, che ci dice Giustiniano nella legge unica del titolo *rei uxoriae* (*a*), dov' egli espressamente ordina, che, se muore la donna durante il matrimonio, la dote non deve andare in bene

(a) *L. unica §. 6. C. de rei uxoriae etc. Illo procul dubio in ex stipulatu actione servando, ut si decesserit mulier constante matrimonio, dos non in lucrum mariti cedat, nisi ex quibusdam pactionibus, sed ad mulieris heredes ex stipulatu actio secundum sui naturam transmittatur, sive expressa fuerit, sive ex hac lege inesse intelligatur.*

nefizio del marito nel caso, che non vi sia qualunque convenzione, o patto, che il contrario disponga, ma essa devesi consignare agli eredi della donna già morta, secondo la propria natura dell' azione *ex stipulatu*, o che questa vi fu espressa, o vero vi s' intenda compresa in vigore della presente legge. Or chi non vede chiaramente, ch' essendo i figli della donna i suoi eredi, ad essi debbasi dal Padre fare la restituzion della dote? Adunque non è da dubitarsi, che questo Capitolo sia stato formato su le disposizioni del diritto Romano.

In quanto alle Consuetudini, se ne ravvisa una sotto il titolo de *jure dotium*, che fà tutto al caso presente (*a*). In essa si dice, che se muo-

(a) Parole della citata consuetudine: *Si mulier nupta, filios, seu liberos habens moriatur, et filii, seu liberi nolint vel non possint stare cum patre, vel pater nolit eos secum manere, dos et beneficia ipsius mulieris*

ja una donna con figliuoli, e questi dopo la morte della lor madre non vogliano dimorare insieme col Padre, ovvero il Padre con essi, dal medesimo si debbano lor restituire le doti, o altri beni della madre, o che siano o nò apprezzati, come altresì tutti quelli arredi, vesti, gioje, che ella abbia seco portate dalla casa de' suoi Genitori nel tempo del matrimonio (quali cose van tutte sotto il nome di corredo) nella maniera, che si ritrovano nel punto della di lei morte. Se mai gli ori, argenti, perle, ed altre simili cose di un tal corredo non fossero esistenti, debba esso Padre frà un'anno dopo la morte della moglie dar il di lor valore in denaro a suoi figli, ed in mancanza di essi agli altri successori della medesima.

CA-

ris revertantur ad filios, possessiones videlicet exstimatae, vel inexstimatae; et corredum sicuti extant incontinenti. Pecunia vero et valor corredi in auro, argento, et pernis, si non extant restituantur eisdem filiis infra annum. Idemque in aliis successoribus mulierum ipsarum.

CAPITOLO TERZO.

Et ubi non superessent liberi ex dicto matrimonio superstites, vel etiam si tempore mortis dictae uxoris liberi ex eodem matrimonio superessent, et postea adita hereditate, vel non adita per eos, vel alium, seu alios eorum nomine, liberi ipsi decederent, vel morerentur in pupillari aetate, vel post quandocunque ab intestato sine liberis legitimis, et naturalibus; dictae dotes modo praedicto receptae veniant, et devenire debeant, et ipsarum restitutio realiter fiat, et fieri debeat heredibus, et successoribus dictae uxoris, seu heredibus dotantis in pace, et sine molestia, et contrarietate quacumque, ac omni exceptione remota: ita quod eo casu

Non restando figli viventi nati dal detto matrimonio, o vero ancorchè nel tempo della morte della moglie fossero i medesimi esistenti, e di poi adita, o non adita la eredità da essi stessi, o pure da altro, o altri in loro nome, morissero nell' età pupillare, o dopo in qualsivoglia tempo intestati senza prole legittima, e naturale; le dette doti, nel modo di sopra già esposto ricevute, debbansi realmente restituire agli eredi, e successori della detta moglie, o siano eredi del dotante, in pace, e senza alcuna molestia, o contrarietà, e senza eccezione alcuna: cosichè accadendo il caso, come si è detto, di farsi la restituzione delle mentovate doti agli eredi,

su quo, ut praedicitur, restitutio est facienda dictarum dotium heredibus, et successoribus uxoris, seu dotantis, ejus viro, vel aliis quibuscumque personis (eisdem liberis, sicut praedicitur, decedentibus in pupillari aetate, vel post quandocumque ab intestato sine liberis legitimis, et naturalibus) ex paterna linea, vel etiam succedenti eis vigore pupillaris substitutionis, vel aliter, nullum jus in ejusdem dotibus, sicut praedicitur, datis, et receptis acquiratur. Sed ipsas dotes, ut praedicitur, quicumque heres dictorum filiorum procreandorum, ut supradictum ex matrimonio supradicto eis, vel ab intestato, vel ex pupillari substitutione, vel aliquo jure quocumque succedens heredibus; et successoribus dictae uxoris restituere teneatur, absque detractione alicu-jus

redi, e successori della moglie, e del dotante dal di lei marito, o da altre qualsivogliano persone (morendo questi figli come si è detto di sopra nell' età pupillare, o *ab intestato* in qualunque tempo senza figli legittimi, e naturali), coloro, i quali derivano dalla linea paterna, o vero coloro, che dovrebbero succedere in vigor di qualche pupillar sustizione, o qualunque altro modo, non possono acquistare alcun diritto su queste doti di già date, e ricevute; ma qualunque sia l' erede, che succeda, o *ab intestato*, o per pupillare sustituzione, o per qualunque diritto a questi figli procreandi dal detto matrimonio, deve restituir le stesse doti agli eredi, e successori della detta moglie, senza poter detrarre parte alcuna di esse per natural diritto dovuta, o da doversi al detto ma-

jus portionis jure naturae forsan debitae, seu debendae dicto marito in eisdem dotibus dictorum filiorum suorum exinde procreandorum ex dicto matrimonio.

marito su le stesse doti di detti suoi figli, se mai venisse a procrearli con questo matrimonio.

Il presente Capitolo è molto particolare, per non dir del tutto singolare. In esso vien disposto, che morendo la donna, secondo questo uso maritata, senza figli, ovvero questi morissero dopo di lei nella età pupillare, o in qualunque altro tempo, le doti, che la detta donna ha portate in casa del marito, morendo i figli come si è detto intestati, e senza prole alcuna, debbansi restituire a' di lei eredi, ovvero agli eredi del dotante, non potendo in modo alcuno gli eredi, che succedono a detti figli ab intestato, ovvero per qualche sostituzione, ritener minima parte di esse, nè al di loro Padre giova qualunque diritto, che in suo favore fosse stabilito, trat-

trattandosi di simili doti.

Abbiam detto esser questo Capitolo molto singolare, perchè le cose da esso disposte nella seconda sua parte non sono adattabili a quanto si osserva in ogni diritto da noi conosciuto, cioè *Greco*, *Ebreo*, *Romano*, e *Longobardo*; nè finalmente possono paragonarsi colle leggi del nostro Regno, o colle particolari Consuetudini di questa Città. Non sono conformi al diritto Romano, poichè questo non solo è lontano da simili disposizioni; che anzi chiaramente, e con espresse leggi comanda, che morendo la donna con figli, e questi poi nell' età pupillare soggiacendo al medesimo destino, ovvero dopo questa età compiuta, in qualunque tempo senza testamento, e senza prole legittima, e naturale, dovessero le di lei doti passare nelle mani del Padre loro, come vero erede de' menzionati figli. Quanto fin qui si è detto è stato appieno dimostrato nella prima parte di questa opera, e propriamente nel Capitolo quarto de' Comentati

tati Usi de' Proceri, e Magnati. Lo stesso si può dire delle leggi *Greche*, ed *Ebree*, presso delle quali non si rinviene questa eccezione per riguardo agli eredi, ed alle successioni delle doti di detti figli, che in simil guisa si muojono. Così l' l' uno, che l' altro diritto per esser fondati su le leggi naturali, regolavano la succession de' beni nella più semplice maniera, ch'era possibile, per cui ammettevano il Padre al godimento di tutti que' beni, che ritrovavansi presso del figlio, allorchè moriva nell' età pupillare, o ab intestato in qualunque tempo senza discendenti legittimi, e naturali.

Per quel che riguarda le leggi Longobarde, non può dirsi, che un tal Capitolo da quelle derivi; poichè, come abbiam'osservato nel primo Capitolo degli Usi de'Proceri, e Magnati, fra quelle si legge, che morendo a chiunque si fosse una legittima moglie, di qualunque nazione ella si sia, senza figli dal loro matrimonio nati, il marito succede in tutti li di lei beni, non

non altrimenti, che se fosse suo erede. Onde dal diritto Longobardo non han potuto certamente i Nobili di Nido, e Capuana rilevare una tal disposizione, mentre secondo quello il marito succede in tutti i beni della moglie, e de' figli, che muojono intestati: dove per lo contrario dal Capitolo si spiega chiaramente, che morendo costoro nella età pupillare, o dopo in qualunque tempo senza testamento, debbano alle doti della lor madre succedere i di lei eredi, e non già il loro Padre, o gli di lui eredi.

Se poi passiamo al diritto del Regno, o alle nostre Consuetudini, sì nell' uno, che nelle altre non si ravvisa cosa alcuna, che nè in tutto, nè in minima parte possa adattarsi alle sopradette disposizioni del Capitolo. Dalle quali cose tutte non si può far' a meno di conchiudere, che questa seconda parte del presente Capitolo sia stata da' Nobili delle due Piazze formata per escludere in tutti i modi dalle doti materne il Padre, e suoi eredi, affinchè le medesime possano ritornare nella stessa famiglia, da cui uscirono.

Per

Per ben comprendere le disposizioni di questo Capitolo bisogna ad uno ad uno osservare i due casi, che in esso figuransi. Nel primo si suppone, che la donna muoja senza figli, e ciò posto, quanto in esso comprendesi è tutto uniforme al diritto Romano per doversi la dote della donna, che muore senza figli, secondo quel diritto restituirsi al Padre, se lo hà, ovvero agli altri di lei agnati. Lo stesso osserviamo, come altrove abbiam detto, presso gli Ateniesi in una Legge di Solone, in cui quel gran Legislatore stabilisce, che li più prossimi del defunto debbano succedere ne' beni, che a quello fossero pervenuti dal medesimo lor lato. Questo costume di succedere li più prossimi parenti al morto, che non abbia lasciati figli, è stato quasi comune fra le più culte Nazioni, come nella *Germania*, nell' *Indie*, *nella Persia*, ed in molte altre Republiche, ed Imperj. Le nostre Consuetudini sono lontane da un tale stabilimento, mentre frà esse

se si ritrova quella, che incomincia: *si quis vel si qua*, in cui disponesi, che, morendo qualcheduno, o qualcheduna senza far testamento, e senza figli legittimi, li più prossimi per parte di Padre ne' beni paterni, ed i più prossimi per parte di madre negli altri materni, debbano succedere a detta eredità; onde la stranezza, ovvero la sua singolarità non consiste in questo primo caso, che nel Capitolo si adduce; ma bensì nel secondo, in cui supponendosi, che la donna muoja con figli; questi morendo anch' essi dopo la di lor madre, o nell' età pupillare, o ab intestato in qualunque tempo, non debba loro succedere il Padre, o l' erede a detti figli sostituito, ma gli eredi della donna già morta, come se mai detti figli fossero stati. Imperocchè ciò ripugna al diritto comune, tanto per esser il Padre privato della successione del figlio, quanto perchè la di lui potestà di sostituire pupillarmente su le doti materne, che al figlio pervengono, rimane interamente distrutta. Una

Una gran quistione ha tenuto per lo innanzi occupate le menti di molti Forensi. Essa raggiravasi, se essendosi contratto il matrimonio secondo gli usi di Capuana, e Nido, venendo a morte la donna senza figli legittimi, e naturali, e senza alcuna disposizione testamentaria, le doti dovevansi restituire al dotante, ovvero agli eredi più prossimi della medesima moglie. La controversia nasceva dalle parole del Capitolo: *heredibus, et successoribus dictae uxoris, seu heredibus dotantis*, e non già dalla ricevuta opinione di Martino, che morta la donna, essendovi figli, debba rimaner presso de' medesimi la di lei dote, e non essendovi figli, debba restituirsi agli dotanti, siccome senza osservare i Forensi scrisse Francesco Rapolla, parlando di questi Capitoli, nel suo diritto del Regno: Nella presente quistione due sono stati i sentimenti de' Forensi. Alcuni, avendo per condottiere Napodano, han sostenuto, che il *seu heredibus dotantis*, essendo parole sostanziali, ed espli-

cative delle antecedenti : *heredibus*, *et successoribus dictae uxoris*, dinotavano di doversi in ogni caso restituir le doti agli eredi del dotante, e non già agli eredi della donna. Altri per lo contrario, seguendo la opinione di Teodoro sostenuta in una sua allegazione, e caldamente difesa dal nostro immortale Giureconsulto Francesco di Andrea nelle osservazioni alle decisioni di Rovito, han sostenuto, che le voci : *seu heredibus dotantis* significassero lo stesso, che le antecedenti : *heredibus*, *et successoribus dictae uxoris*, non contenendo veruna distinzione di casi. Ma, a dir con sincerità il mio sentimento, non mi sembrano vere nè l'una, nè l'altra opinione. La prima, perchè non è giusto, che le seconde parole in sostanza affàtto diverse dalle prime, possano essere atte a spiegarle. *Heredibus*, *et successoribus dictae uxoris* dinotano gli eredi, e successori della linea materna, assai diversamente da *heredibus dotantis*, che significano gli eredi del dotante. Una tale opinione

ne non è abbracciabile. Molto meno è abbracciabile quella del Teodoro, quantunque seguita da' più celebri Giureconsulti, perchè non è, che il rovescio della prima opinione, volendo, che le antecedenti voci spiegassero le seconde; ma siccome le seconde non possono spiegar le prime, così queste non posson quelle spiegare. Onde siam costretti a dire, che dinotando le prime voci persone diverse da quelle; che dinotano le seconde, li casi debbano essere distinti. Or qual sarà mai questa distinzione? Io lontano dal seguire le accennate vestigia ragiono così: possono i sudetti capitoli apporsi, o alla dote profettizia, o alla dote avventizia, ed a questa, o con altro espresso patto della restituzione al dotante, e suoi eredi; o senza tal patto. Nel primo caso essendo la dote profettizia, e divenendo patrimonio proprio della figlia, sì per ragion de' presenti Usi, che per esser tacitamente emancipata, mediante la contrazione delle nozze, morendo

 do

do ella senza figli, o con questi, li quali anche muojono nell' età pupillare, o quandocunque, le succedano i suoi eredi, e successori. Lo stesso avviene, se la dote sia avventizia senza l' espresso patto di restituzione. Ma per lo contrario essendovi apposto espressameute il patto della restituzione in beneficio de' dotanti, allor morendo la donna senza figli, o con figli, che morissero nell' età pupillare, o quandocunque, le doti debbano restituirsi agli eredi del dotante in forza del patto, e non già agli eredi della donna. Fuori di questa naturale distinzione delle doti non vi ha mezzo di poter comprendere con esattezza li due diversi casi della restituzione della dote, alle volte da farsi agli eredi, e successori della donna, ed alle volte agli eredi del dotante.

Una decisione del S.C. ci fa ben vedere quanto poco, per non dir niente, erano in que' tempi compresi i qui rapportati Capitoli, poichè da quel Supremo Tribunale fu ordinato, che si do-

dovesse la controversia decidere a favor de' più prossimi della donna con escludere gli eredi del dotante, adducendo per ragione, ch'essendo il matrimonio contratto secondo gli Usi di Capuana, e Nido, dovevasi la dote agli eredi della donna restituire, per essersi in tal guisa in essi convenuto; poichè sembrava, che 'l dotante avesse rinunziato in di lei benefizio la restituzion della dote; che se poi fossevi qualche cosa in contrario espressa ne' già citati Capitoli, cioè, che la restituzion si facesse, o si doevsse fare al dotante, o a' suoi eredi; in tal caso fu ordinato doversi osservare il patto. Dal qual modo di giudicare senza riflettere alle qualità delle doti ogn' uno vedrà chiaramente quanto tutti i Ministri, che componevano quel Tribunale, erano appieno informati di ciò, che ritrovavasi disposto in questi Usi.

CAPITOLO QUARTO.

Salva potestate testandi dictae uxori juxta usum consuetudinis Neapolitanae in scriptis redactae.

Contraendosi il matrimonio secondo questo Uso, resta salva la libertà alla donna di testar delle sue doti secondo l'uso delle Consuetudini Napoletane di già raccolte in iscritto.

QUesto Capitolo non ha certamente bisogno di esser comentato, essendo chiaro da per se stesso. Conoscendosi bene quelle Consuetudini, che dispongono del modo, con cui le donne maritate posson testare delle lor doti, si verrà subito a comprendere come debban disporre delle medesime quelle, che si maritano secondo quest'uso.

La Consuetudine *si qua moriens* (*a*) sot-

(a) Parole della Consuetudine. *Si qua mori-*

sotto il titolo *de muliere habente filios, qualiter suam dotem disponit*, stabilisce, che se muoja una donna con figli, ella possa soltanto disporre della decima parte, così delle sue doti, come di qualsivoglia altra cosa, che le sia pervenuta dagli Agnati, o Cognati, tanto per titolo di successione, come per titolo lucrativo; potendo per altro testare a suo piacere di tutte le vesti, argenti, e gioje, che vengon comprese sotto la voce *Paratum*, e che son servite per

 di

riens habeat filios seu liberos, potest de dotibus suis et aliis, sibi obvenientibus ab agnatis, vel cognatis, jure successionis, vel titulo lucrativo, in sua ultima voluntate relinquere de decem partibus unam tantum. Paratum autem pro eadem muliere sive ad usum ipsius mulieris, durante matrimonio; nec non donatum a marito praesente ipsi mulieri, tempore contracti matrimonii; et quartam, si quam habet ab aliquo alio marito defuncto, a quo liberos non habuerit, potest relinquere; et de iis disponere pro suo arbitrio voluntatis, salvo liberis utriusque matrimonii, et parentibus debito bonorum subsidio.

di lei uso durante il matrimonio, come ancora di quelle robe, che le fossero state donate dal marito, allorchè insieme s' unirono. Lo stesso avviene nella quarta, detta *uxoria*, nel caso, che l' avesse ricevuta su i beni di qualunque altro suo marito premorto, e da cui non avesse procreati figli. Per ultimo nel fine di essa si ordina, che ella è tenuta sù tutte queste cose a lasciar benanche la legittima a' suoi figliuoli, nati dal primo, o secondo matrimonio. Di questa Consuetudine altrove più diffusamente parlammo, e volendo qualcuno esserne appieno informato, potrà osservare i celebri Comentarj, che sù di essa ha fatto il nostro dotto Napodano.

Alcuni potrebbero, e con ragion dire: la Consuetudine figura il solo caso, che la donna muoja con prole; onde come mai dovrà regolarsi il testamento di quell' altra, che muore contratto il matrimonio secondo quest'usi, e senza aver procreati dal medesimo figli? Ad una tal obje-

zio-

zione si risponde, ch' essendosi ordinato, come si è detto, dal presente Capitolo, che resti alla donna, secondo i già detti Usi maritata, la libertà di disporre a norma delle Consuetudini di questa Città; ne siegue, che, morendo ella con figli, deve loro in vigor della sopra riferita Consuetudine lasciar nove parti delle sua doti: se poi avviene, che ella muoja senza figli, ne può disporre come più le aggrada per' esser, secondo le disposizioni della Consuetudine: *sed et si mulier*, uscita dalla patria potestà la donna Napoletana maritata, e perciò, divenendo la dote cosa sua propria, può di questa disporne a suo piacere.

CA-

CAPITOLO QUINTO.

Et ubi contigerit virum praemori superstite uxore, ac superstitibus liberis ex dicto matrimonio uno, vel pluribus: postmodum filii ipsi morerentur, seu alter ipsorum moreretur in pupillari aetate, vel post quandocumque ab intestato sine legitimis liberis, et naturalibus, nullum jus eidem uxori, seu matri suae, et suis heredibus, et successoribus ex materna linea ratione successionis debeatur, nec sit eis, vel alteri ipsorum quodlibet acquisitum super bonis paternis ipsorum filiorum, nec ei succedant, nec succedere debeant, nec ipsa uxor succedere debeat quoquomodo; nec de bonis ipsis paternis suorum filiorum detrahere possit Trebel- *de-*

Se avviene, che il marito morisse lasciando viva la moglie, e figli nati dal medesimo matrimonio nel numero di uno, o più, e dopo la sua morte passasse ad altra vita questo uno, o questi più figli nell' età pupillare, o dopo qualunque tempo intestati, e senza prole legittima, e naturale, la sua moglie, madre, ed eredi, e successori derivanti da linea materna, o altre persone ad essi consimili, non possono giammai conseguire alcun diritto su de' beni paterni de' mentovati figli; nè ad essi in generale, o ad alcun di loro in particolare si può aggiudicare cosa alcuna su detti beni paterni, nè al detto marito possono succedere, nè devono suc- ce-

lianicam , falcidiam , et legitimam jure naturae debitam , et jus aliquod portionis cujuscumque, in quantum ipsi uxori , vel ejus matri , et aliis quibuscumque ex materna linea debeatur.

cedere, nè la detta moglie può succedere in qualunque modo si sia, nè da medesimi beni paterni de' suoi figli è permesso detrarre la Trebellianica, Falcidia, e la legittima dovuta per diritto di natura , e qualunque altro diritto su qualsivoglia porzione , che sia dovuto alla stessa moglie , o vero alla sua madre, ed a chicchessia, che venga dal lato materno.

Il presente Capitolo è consimile al terzo con la sola differenza , che in quello si figura il caso, che premuoja la moglie al marito , ed in questo per lo contrario il marito alla moglie con dirsi , che restando superstiti dal detto matrimonio uno, o più figli , e morendo anch' essi dopo il di loro Padre nella età pupillare , o *ab intestato* in qualunque tempo senza succession legittima , e naturale ; la di loro madre, o qualun-

lunque altra persona, che dalla linea materna derivi, non può pretendere cosa alcuna su de' loro beni paterni, nè detrarre la *Trebellianica*, *Falcidia*, o qualunque legittima per diritto di natura dovuta. Ciò si deve intendere, come chiaramente esprime il Capitolo, per riguardo a' beni del marito, mentre per riguardo alle di lei doti, esse debbonsi restituire alla di lor madre, ovvero agli eredi di questa, secondo ciò che si è detto altrove.

Se vogliamo attentamente considerare quanto in questo quinto Capitolo vien disposto, vedremo, ch' è totalmente contrario al dritto Romano, dove viene ammessa la madre alla succession de' beni paterni, a' figli pervenuti nel caso, che costoro fossero morti nell'età pupillare, o *ab intestato* senza prole legittima, e naturale, colla condizione per altro, che il Padre non avesse fatto alcuna sostituzione pupillare a' detti suoi figli, per cui ve-

venendo quelli a morte nella età pupillare, la eredità, non già alla madre, ma al sostituito debbasi deferire. Il fin qui detto può osservarsi nel Capitolo quinto de' Proceri, e Magnati, dove a lungo se n' è parlato.

In quanto alle nostre Consuetudini, non si ravvisa in esse cosa alcuna di particolare disposto; onde anche le medesime in quanto a ciò si adattano al diritto Romano.

CAPITOLO VI.

Quibus omnibus juribus, ac successionibus ipsis, et legitime debitis in casu praedicto dicta uxor, et sic partes ad invicem renunciaverunt per stipulationem ec., et juraverunt ec.

A quai diritti tutti, e successioni legittimamente dovute nel caso predetto, la moglie, e le parti scambievolmente renunciarono, mediante la stipula, e 'l giuramento.

IN questo ultimo Capitolo altro non intesero i Nobili di Capuana, e Nido, che spiegar la maniera, con cui debbonsi sollennizzare i capitoli matrimoniali di quelle persone, che voglion contrarre le nozze secondo questi Usi. Eglino pretendono, che per esser validi, e per avere i medesimi tutto il loro vigore, debbano esser ridotti in istipula, intervenendoci ancora, come di lor parte essenziale, il giuramento; altrimenti dette successioni, o diritti non potranno obbligare in modo alcuno le parti contraenti.

F I N E.